Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 74 del 30 marzo 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 30 marzo 1999 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 60

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze Dipartimento delle entrate - n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nonché, se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 1999.

Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sarà pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 15 aprile 1999.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.

Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovrà essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMUNE DI ALATRI

Il comune di ALATRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno d'imposta 1999, nella misura del 5.50 per mille;

2. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta nella misura del 5,25 per mille;

3. di approvare in relazione all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta, il quadro di detrazioni ed agevolazioni in appresso descritto.

La detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è elevata a L. 250.000.

Ulteriore detrazione, su richiesta, con domanda da presentare entro il 31 maggio 1999, di un importo di L 250.000 per:

A) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni a far data dal 1° gennaio 1999;

B) inoccupati che abbiano perso l'indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso del 1998;

C) lavoratori in mobilità da oltre sei mesi;

D) lavoratori in cassa integrazione;

E) nuclei familiari che abbiano nel proprio interno un soggetto portatore di handicap (non inferiore al 75 per cento).

F) coloro che abbiano compiuto sessantacinque anni entro il 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ALCAMO

Il comune di ALCAMO (provincia di Trapani) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare la determinazione sindacale n. 30 del 25 febbraio 1998, in materia di I.C.I., convalidando per l'anno 1999 le aliquote già stabilite, che si riportano:

abitazione principale: 4 per mille;

terreni agricoli, aree fabbricabili, unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali: 5,20 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ALFIANELLO

Il comune di ALFIANELLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 6 per mille, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI ALFONSINE

Il comune di ALFONSINE (provincia di Ravenna) ha adottato, il 7 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare nel comune di Alfonsine per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti *b)* e *c)* per i quali è stabilita un'aliquota maggiorata;

b) aliquota maggiorata nella misura del 6,5 per mille per:

immobili adibiti ad abitazione posseduti in aggiunta all'abitazione principale dati in locazione od occupati stabilmente e relative pertinenze;

aree fabbricabili;

c) aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per:

unità immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata stabilmente, ovvero tenuta a disposizione e relative pertinenze;

2. di determinare in L. 220.000 la detrazione dall'imposta dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

3. di determinare in L 500.000 la detrazione dall'imposta dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale possedute a titolo di proprietà o di usufrutto limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale in possesso delle condizioni e requisiti di seguito riportati:

Famiglie di pensionati:

nuclei familiari composti da pensionati o comunque da persone in condizioni non lavorative che includano almeno un pensionato di oltre sessantacinque anni alla data 1° gennaio 1999 aventi i seguenti requisiti:

reddito familiare complessivo imponibile I.R.PE.F., riferito all'anno 1998, non superiore a lire 16 milioni per il primo componente aumentato di lire 15 milioni per gli altri ulteriori componenti.

Famiglie assistite:

nuclei familiari che comprendono persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti alla data del 1° gennaio 1999.

Famiglie con portatori di handicap:

nuclei familiari che includono portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, con attestato di invalidità civile non inferiore al 75 per cento aventi i seguenti requisiti:

reddito familiare complessivo imponibile I.R.PE.F.. riferito all'anno 1998, non superiore a lire 15 milioni pro-capite.

Famiglie di giovani coppie:

nuclei familiari formati da giovani coppie con o senza figli aventi i seguenti requisiti:

essere coniugati o conviventi da non oltre quattro anni alla data del 1° gennaio 1999;

reddito familiare complessivo imponibile I.R.PE.F., riferito all'anno 1998, non superiore a lire 15 milioni pro-capite.

Famiglie a basso reddito:

nuclei familiari non beneficiari della ulteriore detrazione, secondo quanto già previsto per i precedenti casi sociali, aventi i seguenti requisiti:

reddito familiare complessivo imponibile I.R.PE.F., riferito all'anno 1998, non superiore a lire 15 milioni pro-capite.

I componenti della famiglia di cui fa parte il richiedente non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc), né devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione).

Il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti) imponibile I.R.PE.F. 1998.

Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile I.R.PE.F. 1998, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 1999.

Il contribuente deve presentare la richiesta, autocertificazione nella quale deve dichiarare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, reddito imponibile proprio e di tutti i componenti la famiglia ed inoltre di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 500.000.

La richiesta, autocertificazione, dovrà essere inviata tramite raccomandata al Servizio tributi del comune di Alfonsine, oppure consegnata a mano al medesimo Servizio tributi entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno 1999.

I contribuenti che hanno inviato l'autocertificazione potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, già tenere conto della detrazione richiesta.

L'elenco nominativo dei richiedenti la riduzione sarà pubblicato presso il Servizio tributi del comune di Alfonsine.

L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI ALZATE BRIANZA

Il comune di ALZATE BRIANZA (provincia di Como) ha adottato, il 20 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504:

Tipologia degli immobili —	Aliquota —
Persone fisiche soggetti passivi per unità immobiliare adibita ad abitazione principale direttamente	5 per mille
Immobili di pertinenza prima abitazione	5 per mille
Tutti gli altri soggetti passivi	5,5 per mille

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 per l'anno 1999 le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

Tipologia degli immobili —	Riduzione d'imposta —	Detrazione imposta lire in ragione annua —
Persone fisiche soggetti passivi per unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale	—	200.000

(Omissis).

COMUNE DI ANGROGNA

Il comune di ANGROGNA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di mantenere per l'anno 1999 nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 stabilendo in L. 200.000 la detrazione per abitazioni principali e nella misura del 7 per mille per la seconda casa ed aree fabbricabili;

(Omissis).

COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA

Il comune di ANNONE DI BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire nella misura unica del 4,50 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI APRICA

Il comune di APRICA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dell'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556 le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1999:

a) 4,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti tutti nel comune di Aprica, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) 6 per mille per gli altri immobili diversi da quelli di cui a sub 1-*a)*;

c) detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AQUILEIA

Il comune di AQUILEIA (provincia di Udine) ha adottato, il 16 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire e confermare nel 5,5 per mille la misura dell'aliquota unica per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI ARCUGNANO

Il comune di ARCUGNANO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

5 per mille, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Arcugnano;

7 per mille da applicarsi alle seconde abitazioni sfitte;

6 per mille da applicarsi a tutti gli altri immobili;

detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ARICCIA

Il comune di ARICCIA (provincia di Roma) ha adottato, l'8 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le aliquote e le detrazioni approvate per il 1998 con atto consiliare n. 11 del 24 febbraio 1998, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Allegato alla deliberazione n. 15 dell'8 gennaio 1999

Estratto della deliberazione del comune di Ariccia (provincia di Roma) n. 11 del 24 febbraio 1998 in materia di aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 1998.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(Omissis).

Delibera

per quanto riguarda le aliquote:

1. immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche: 4,5 per mille;

2. immobili diversi dalle abitazioni: 7 per mille;

3. immobili posseduti da enti senza scopo di lucro: 7 per mille;

4. fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille;

5. fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale e locati come abitazione principale con contratto registrato ovvero posseduti da soci di cooperative edilizie e adibiti ad abitazione principale: 7 per mille;

6. fabbricati realizzati per la vendita: 7 per mille;

7. fabbricati inagibili o inabitabili o interessati dalla realizzazione di posti auto pertinenziali ovvero di particolare interesse artistico e oggetto di interventi edilizi: 4 per mille.

Per quanto riguarda la riduzione dell'imposta:

1) la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale è fissata nella misura di L. 200.000;

2) la detrazione dell'imposta è fissata nella misura di L. 300.000 per i soli titolari di pensione sociale oppure con trattamento previdenziale di quiescenza alle sottoindicate condizioni:

a) abbiano una età non inferiore al sessantesimo anno alla data del 1° gennaio 1998. Si prescinde dal citato limite di età qualora il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente e/o pensione;

b) abbiano un reddito complessivo, esclusa la rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non superiore a L. 16.000.000 innalzabile di L. 3.000.000 per ogni componente familiare a carico;

c) utilizzino l'unità immobiliare per la quale si chiede l'aumento della detrazione I.C.I. effettivamente come abitazione principale;

d) non abbiano a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale altre unità immobiliari.

la sussistenza delle predette condizioni dovrà essere dimostrata attraverso la produzione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, unitamente alla fotocopia dell'atto attestante il reddito percepito.

COMUNE DI ARMUNGIA

Il comune di ARMUNGIA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di graduare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nel modo seguente:

abitazione principale: 4 per mille;

abitazioni secondarie: 4,5 per mille;

aree fabbricabili: 4,5 per mille;

2. immobili utilizzati per attività commerciali: 5 per mille;

3. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per le abitazioni principali ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI ASCOLI PICENO

Il comune di ASCOLI PICENO ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) valide per l'anno 1999:

aliquota ordinaria: 7 per mille;

aliquota diversificata: 6 per mille, per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe) e C3 (Laboratori per arti e mestieri), limitatamente alla sola quota di possesso del soggetto passivo I.C.I., titolare del diritto di proprietà, ovvero del diritto di usufrutto, uso, che vi eserciti direttamente l'attività, rispettivamente, commerciale e artigianale e a condizione che detto soggetto presenti, a tal fine, all'ufficio tributi del comune di Ascoli Piceno, entro il termine previsto per dichiarare le variazioni intervenute nel corso del 1999, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo il fac-simile allegato *A* come parte integrante della presente deliberazione;

aliquota ridotta: 4,75 per mille, soltanto per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale direttamente da parte delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

2. di stabilire una detrazione agevolata di L. 410.000, rispetto a quella minima ordinaria di L. 200.000 prevista dalla legge, a favore dei contribuenti in condizioni di particolare disagio economico e sociale che abbiano tutti i seguenti requisiti:

a) residenza nel comune di Ascoli Piceno;

b) titolare del diritto di proprietà, ovvero titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, di un'unica unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, non appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:

A/1 abitazioni signorili;

A/7 abitazioni in villini;

A/8 abitazioni in ville;

A/9 castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico;

con la precisazione che:

non si abbia la titolarità del diritto di proprietà, ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ai fini I.C.I., in Italia ed all'estero, di nessun altro cespite (fabbricato, terreno agricolo ed area fabbricabile), con esclusione di un solo box o autorimessa o posto auto, di una sola soffitta e cantina se accatastati con autonoma rendita;

la detrazione effettiva non deve superare l'importo della imposta calcolata sulla rendita catastale, aumentata del 5 per cento, della sola abitazione principale, con esclusione, quindi, delle suddette pertinenze situate nello stesso edificio ed accatastate separatamente;

c) aver compiuto il sessantesimo anno di età, alla data del 31 dicembre 1998;

d) essere pensionato o non in condizione lavorativa;

e) essere in possesso di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. (redditi 1998) non superiore a L. 12.500.000, se unico componente dello stato di famiglia anagrafico, ovvero con reddito complessivo, sempre ai fini I.R.PE.F., di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico (redditi 1998), non superiore a L. 20.000.000, con l'aumento di L. 1.000.000 per ogni familiare a carico, intendendosi tale quello riconosciuto ai fini I.R.P.E.F. Nel caso in cui dovessero risultare anagraficamente più nuclei familiari nella stessa unità immobiliare, al fine del riconoscimento dell'eventuale maggiore detrazione I.C.I., sarà considerato, comunque, un solo nucleo costituito da tutti i suddetti residenti, con cumulo dei relativi redditi;

f) presentazione all'ufficio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, entro il termine previsto per dichiarare le variazioni intervenute nel corso del 1999, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo il modello predisposto dall'ufficio stesso.

(Omissis).

COMUNE DI ASSO

Il comune di ASSO (provincia di Como) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. *di fissare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota per* l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (detrazione di imposta L 200.000);

2. di fissare per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili per gli altri fabbricati.

(Omissis).

COMUNE DI AULLA

Il comune di AULLA (provincia di Massa-Carrara) ha adottato, il 30 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di adottare per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta Comunale sugli immobili:

a) un'aliquota ridotta del 5,6 per mille per le unità adibite ad abitazione principale;

b) un'aliquota ridotta del 5 per mille per gli immobili accatastati D3, e per quelli di proprietà delle ONLUS.

e) aliquota ordinaria: 7 per mille.

di determinare per l'anno 1999 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. di elevare la stessa a L. 250.000 per i soggetti portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento.

(Omissis).

COMUNE DI AVETRANA

Il comune di AVETRANA (provincia di Taranto) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. *di determinare l'aliquota e la detrazione per le abitazioni principali del*l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504 per l'anno 1999, nelle misure specificate in premessa;

(Omissis).

Ritenuto di determinare per l'anno 1999 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili e la detrazione per l'abitazione principale:

abitazione principale: aliquota pari al 5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni principali: aliquota del 6 per mille;

terreni agricoli ed aree fabbricabili: aliquote del 6 per mille;

detrazione per l'abitazione principale L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AVIATICO

Il comune di AVIATICO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNACAVALLO

Il comune di BAGNACAVALLO (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare integralmente la propria deliberazione n. 94 del 18 dicembre 1997, esecutiva ai sensi di legge, «I.C.I., imposta comunale sugli immobili: determinazione aliquota e detrazioni per l'anno 1998» con la quale sono state determinate:

a) le aliquote relative alle singole fattispecie imponibili nelle misure sotto riportate:

terreni agricoli: 5,50 per mille;

aree fabbricabili: 7 per mille;

abitazione principale: 5,80 per mille;

altri fabbricati: 6,30 per mille;

abitazioni non locate: 7 per mille.

b) la detrazione per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi nella misura di L. 200.000, elevata a L. 320.000 per i soggetti rientranti nelle specifiche categorie indicanti situazioni di particolare disagio socio-economico analiticamente elencate nella suddetta delibera.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA

Il comune di BAGNARA DI ROMAGNA (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nella misura del 7 per mille limitatamente agli alloggi non locati e/o residenza secondaria come individuati dall'art. 5 del Regolamento sull'I.C.I. approvato con la propria deliberazione n. 39 del 17 dicembre 1998 citata in premessa, *avvalendosi della facoltà di diversificazione dell'aliquota di cui al* comma 2, dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, senza avvalersi dell'ulteriore facoltà di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556;

2. determinare, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 3,5 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico del comune di Bagnara di Romagna, quale definito nel Piano regolatore generale del comune medesimo, intendendosi per tali gli immobili sottoposti ai sensi del Piano particolareggiato del centro storico di intervento del comune di Bagnara di Romagna alle seguenti categorie di intervento: restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo di tipo A) e B).

La predetta aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, avvenuto a far data dal 1° gennaio 1999. Ogni soggetto passivo avente diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata in base a quanto sopra riportato, potrà avvalersene direttamente sui versamenti d'imposta dovuti per gli anni in cui la medesima trova applicazione; come richiesta documentata, il contribuente dovrà produrre, sotto la propria responsabilità, apposita autocertificazione attestante gli estremi dell'autorizzazione o della concessione edilizia allo stesso rilasciata per l'esecuzione degli interventi innanzi indicati, o della denuncia di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, dallo stesso presentata per l'esecuzione degli interventi medesimi, e, se del caso, del certificato redatto dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, con cui è stata dichiarata l'inagibilità o l'inabitabilità dell'unità immobiliare cui si riferiscono gli interventi di recupero; in alternativa al predetto certificato, il contribuente potrà presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15; nonché, in ogni caso, la data dell'inizio dei lavori; detta autocertificazione dovrà essere inoltrata all'ufficio ragioneria e gestione risorse del comune di Bagnara di Romagna entro il termine del primo versamento di imposta effettuato con l'applicazione dell'aliquota agevolata; l'ufficio predetto provvederà in seguito alle dovute verifiche, riservandosi di chiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni;

3. stabilire di non avvalersi delle facoltà di cui all'art. 8, comma 1, ultimo periodo, e comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'art. 58, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 5;

4. dare atto che, con riferimento alle facoltà previste dall'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni contenute nel vigente Regolamento I.C.I. (Imposta Comunale sugli immobili), approvato con deliberazione di C.C. n. 39 del 17 dicembre 1998 (C.R.C. del 4 gennaio 1999 protocollo n. 98/012734);

5. elevare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, successivamente modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito con modificazioni in legge 9 maggio 1997, n. 122, a L. 300.000 l'importo di L 200.000 di cui al comma 2 del medesimo art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, limitatamente alle seguenti categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, quali già individuate con proprio atto n. 7 del 26 febbraio 1998, citato in premessa:

1) *Famiglie di pensionati:*

a) soggetto passivo di età non inferiore a 65 anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone entrambe di età non inferiore a 65 anni;

b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale, egli stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a lire 15 milioni in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo di cui alla lettera *a)*, con reddito familiare annuo complessivo lordo non superiore a lire 25 milioni.

La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambi i componenti del nucleo familiare di cui alla lettera *a)* che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50 per cento ciascuno quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unità abitativa.

2) *Famiglie numerose:*

a) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di 5 componenti;

b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale, egli stesso e gli altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

c) in possesso di reddito familiare non superiore, nel suo complesso, all'importo annuo lordo di lire 10 milioni per ogni componente del nucleo familiare.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

3) *Famiglie assistite:*

a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

b) avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Bagnara di Romagna, ad un contributo economico, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare; nel caso di più contribuenti dimoranti nell'unità abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra, per la parte di essa che risulta dall'applicazione del criterio indicato all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come meglio illustrato al punto *E)* della circolare del Ministero delle finanze n. 11/1993.

4) *Famiglie abitanti in unità immobiliari di tipo ultrapopolare (A/5):*

a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare) e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

b) facente parte di un nucleo familiare in cui nessun componente possiede altre unità immobiliari, su tutto il territorio nazionale, diverse dall'unità adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

5) *Famiglie con portatori di handicap:*

a) soggetto passivo portatore di handicap con invalidità superiore al 66 per cento o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente è portatore di handicap nella predetta misura;

b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale, egli stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L 20.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 20.000.000 maggiorato di L. 10.000.000 per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare.

la maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

Principi e condizioni di base per il diritto alla ulteriore detrazione.

I limiti di reddito di cui alle situazioni di particolare disagio economico-sociale come sopra individuate, sono determinati con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) per l'anno 1998.

Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, in base a quanto sopra riportato, potrà avvalersene direttamente sui versamenti d'imposta dovuti per l'anno 1999; come richiesta documentata il contribuente dovrà produrre, sotto la propria responsabilità, apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di situazione di particolare disagio economico-sociale in cui il soggetto si identifica. Detta autocertificazione, dovrà essere inoltrata all'ufficio Ragioneria e gestione risorse del comune di Bagnara di Romagna entro il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno 1999; l'ufficio predetto provvederà in seguito alle dovute verifiche, riservandosi di chiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario.

In caso di comproprietà o contitolarità sull'unità abitativa da parte di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Il comune di BAGNO A RIPOLI (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare le aliquote dell'imposta comunale per l'anno 1999 nella seguente misura del:

5,5 per mille: per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

6,4 per mille: per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alla abitazione principale;

9 per mille: alloggi non locati, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

2. determinare, per l'anno 1999, in L. 270.000 la detrazione relativa all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Il comune di BAGNOLO DI PO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BALANGERO

Il comune di BALANGERO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per il 1999 le aliquote dell'imposta I.C.I. in vigore per il 1998, come da prospetto allegato;

2. di dare atto che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

Allegato

Oggetto	Aliquote (per mille)	Detrazioni (lire)
Abitazione principale	6	200.000
Immobili diversi dalle abitazioni	6,5	
Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale	6,5	—
Alloggi non locati	6,5	—
Locali destinati a varie attività, non aventi scopo di lucro	5	—
Aree edificabili	6	—
Per tutte le altre categorie	6	—

COMUNE DI BARAGIANO

Il comune di BARAGIANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 19 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BARENGO

Il comune di BARENGO (provincia di Novara) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune, nella misura del 4,5 per mille;

2. di determinare la detrazione dell'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BARGAGLI

Il comune di BARGAGLI (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per unità immobiliari ad uso abitazione principale: 4,80 per mille;

2) aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi svolti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti: 2 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

3) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti dalle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,50 per mille.

II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibli od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune con perizia tecnica a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. All'imposta dovuta per l'unità immobilare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'imposta durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

VII. Di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1957, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI BASALUZZO

Il comune di BASALUZZO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 4,25 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 4,75 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed immobili imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI BASIANO

Il comune di BASIANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota 4 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BÉE

Il comune di BÉE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, l'aliquota unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BELLUNO

Il comune di BELLUNO ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, le tariffe e le aliquote, comprese le detrazioni, nonché i criteri e le modalità di calcolo, previste nell'esercizio 1998 per i tributi e servizi comunali.

Ai fini I.C.I. sono applicate le seguenti aliquote d'imposta e detrazione prima casa differenziate:

a) aliquota ordinaria: 7 per mille;

b) aliquota ridotta: 5,20 per mille per:

l'abitazione principale del soggetto passivo persona fisica e dei soci cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune; per le abitazioni non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in via permanente presso gli istituti di ricovero o sanitari;

c) aliquota agevolata: 4 per mille:

a favore di soggetti passivi I.C.I. persone fisiche che eseguono interventi volti al:

1) recupero di U.I. dichiarate inagibili o inabitabili dai competenti organi e rientranti negli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 31 legge n. 457/1978;

2) recupero di immobili di interesse artistico o architettonico risultanti da registri ufficiali e localizzate nei centri storici e rientranti negli interventi di cui alla lettera *c)* dell'art. 31 legge n. 457/1978;

3) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

4) all'utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitativi per residenze o per attività terziarie. Tale aliquota agevolata è applicata per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

d) le unità immobiliari censite come cantine e autorimesse C/2, C/6, C/7 godono dell'aliquota I.C.I. prevista e applicata all'alloggio del quale sono pertinenza;

detrazioni: L. 230.000 per abitazione principale dei soggetti di cui al precedente punto *b)*; L. 200.000 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, art. 8, comma 4).

(Omissis).

COMUNE DI BICINICCO

Il comune di BICINICCO (provincia di Udine) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;

2. di determinare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BIENTINA

Il comune di BIENTINA (provincia di Pisa) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 quanto segue:

a) l'aliquota ordinaria del 4,8 per mille;

b) l'aliquota maggiorata del 6 per mille per le abitazioni non locate possedute in aggiunta all'abitazione principale;

c) la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale;

d) la maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione del soggetto passivo, rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione:

per i soggetti passivi di età superiore ai 65 anni con reddito familiare imponibile medio di L. 10.000.000 per ogni componente il nucleo familiare, elevato a L. 15.000.000 nel caso di unico componente familiare;

per i soggetti passivi di qualsiasi età che possiedono nell'ambito familiare un unico reddito di lavoro dipendente o assimilabile, con un limite di reddito imponibile di L. 10.000.000 per ogni componente il nucleo familiare;

e) per ottenere la maggiore detrazione di L. 300.000 gli interessati dovranno presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione), dichiarando sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti ed allegando alla stessa copia della dichiarazione dei redditi (mod. 101, 201, 730 o 740) per l'anno in corso, entro il termine di versamento della rata di saldo dell'imposta

(Omissis).

COMUNE DI BLEVIO

Il comune di BLEVIO (provincia di Como) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota 5 per mille per la prima e seconda casa;

aliquota 7 per mille per le case sfitte;

detrazione di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI BOLGARE

Il comune di BOLGARE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BOLZANO

Il comune di BOLZANO ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 le seguenti detrazioni I.C.I. ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) detrazione di L. 420.000 ai soggetti passivi titolari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) detrazione di L. 600.000 per i possessori di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, aventi un reddito familiare non superiore al doppio del fabbisogno base calcolato secondo gli elementi fissati per l'anno 1999 con decreto del presidente della giunta provinciale, secondo la seguente tabella:

persona singola L. 17.544.000;
famiglia di 2 persone L. 24.840.000;
famiglia di 3 persone L. 30.696.000;
famiglia di 4 persone L. 36.528.000;
famiglia di 5 persone L. 40.920.000;
famiglia di 6 persone L. 45.312.000;
famiglia di 7 persone L. 49.704.000;
famiglia di 8 persone L. 54.072.000;
famiglia di 9 persone L. 58.464.000;
famiglia di 10 persone L. 62.856.000;

2. La detrazione di cui al precedente punto 1, lettera *b)* sarà concessa ai soggetti passivi che producano una dichiarazione del reddito percepito nel 1998, su un modulo predisposto dal comune e consegnato all'ufficio competente, entro la data prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 per il termine del primo versamento I.C.I. dovuto per l'anno 1999.

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BOMARZO

Il comune di BOMARZO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 14 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1999.

2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI BOMPORTO

Il comune di BOMPORTO (provincia di Modena) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del:

A) 5,2 per mille per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza (C6 e/o C7);

B) 5,2 per mille per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto considerata principale per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

C) 5,2 per mille per l'abitazione e pertinenza concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado;

D) 5,2 per mille per gli immobili degli enti senza finalità di lucro;

E) 5,6 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

F) 7 per mille, alloggi non locati.

2. di riconoscere ai sensi dell'art. 58, comma 3, della legge n. 446 del 15 dicembre 1997 un aumento di L. 150.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni di seguito specificate:

i destinatari dell'aumento da L. 200.000 a L. 350.000 della detrazione che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze (per pertinenze devono essere considerate le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato), saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni, che siano in possesso dei requisiti:

a) pensionati e/o portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 13.750.000 annui lordi riferito all'anno 1998 ed essere in condizione non lavorativa;

b) pensionati e/o portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.000.000, più L. 1.700.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.000.000 più L. 1.700.000 per ogni persona a carico;

d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento o abitazione equivalente, abitato ed eventuali pertinenze, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999:

nucleo familiare composto da 5 o più componenti al 1° gennaio 1999;

reddito familiare riferito all'anno 1998 non superiore a L. 68.750.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 5 componenti; a tale reddito si aggiungono L. 13.750.000 lordi annui per ogni componente superiore al quinto;

e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto già previsto dai punti precedenti.

Nel caso delle lettere *b), c)* e *d),* l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 150.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobliare.

La presentazione presso il comune delle domande per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000 dovrà essere accompagnato dalla adeguata documentazione e dalla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti.

I limiti di reddito vanno calcolati prendendo in considerazione il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF indicato nel modello unico, nel modello 730, nel modello C.U.D. (ex 101);

3. di determinare, i seguenti criteri di presentazione della richiesta di detrazione:

il contribuente deve presentare una dichiarazione, nella quale deve attestare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000;

la richiesta deve essere inviata entro il 20 dicembre 1999, all'Ufficio tributi del comune di Bomporto con consegna diretta al protocollo comunale o con invio tramite raccomandata a.r.;

i contribuenti che hanno inviato richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999 tenere conto della detrazione richiesta. L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI BORDANO

Il comune di BORDANO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare ovvero stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 mille, senza diversificazioni e quale aliquota unica per le casistiche elencate dalla legge;

2. di dare atto inoltre, che sono applicabili le sole riduzioni, agevolazioni o detrazioni di imposta previste obbligatoriamente per legge.

(Omissis).

COMUNE DI BORGHI

Il comune di BORGHI (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 15 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che, per il 1999, l'imposta comunale sugli immobili venga applicata con le seguenti aliquote:

aliquota ordinaria: 5 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota maggiorata;

aliquota maggiorata: 6 per mille da applicare esclusivamente sul valore degli immobili ad uso abitativo posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2. ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, di disporre che, anche per il 1999, sia pari a L. 250.000 la detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come definito dal regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 86 in data odierna.

(Omissis).

COMUNE DI BORGOSATOLLO

Il comune di BORGOSATOLLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 14 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille.

2. di approvare per l'anno 1999 le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. previste per i possessori della abitazione principale, in conformità ai criteri e secondo le modalità in premessa specificate.

(Omissis).

a) sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul proprio territorio;

b) a fronte di motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico;

A) per quanto concerne il criterio basato sul livello medio dei valori patrimoniali delle unità immobiliari ad uso abitazione principale:

1) esclusione dal beneficio per eventuali possessori di abitazioni principali che abbiano la proprietà di altre unità immobiliari poste in qualsiasi comune;

2) esclusione dal beneficio di alcune categorie catastalmente riferite a unità immobiliari di particolare pregio quali:

A1 abitazioni di tipo signorile;

A7 abitazioni in villini;

A8 abitazioni in ville;

A9 castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico.

3) graduazione della detrazione in rapporto al valore catastale delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale diverse da quelle di cui al punto 2, concedendo la detrazione massima alle abitazioni principali (incluse pertinenze) di importo inferiore o uguale a L. 52.500.000, con riduzione della medesima detrazione massima convenuta in L. 265.000 nel seguente modo:

abitazione principale con R.C. rivalutata x 100 non superiore a L. 52.500.000 detraz. L 265.000;

abitazione principale con R.C. rivalutata x 100 non superiore a L. 57.750.000 detraz. L. 255.000;

abitazione principale con R.C. rivalutata x 100 non superiore a L. 63.000.000 detraz. L. 245.000;

abitazione principale con R.C. rivalutata x 100 non superiore a L. 68.250.000 detraz. L. 235.000;

abitazione principale con R.C. rivalutata x 100 non superiore a L 73.500.000 detraz. L. 220.000;

abitazione principale con R.C. rivalutata x 100 non superiore a L. 84.000.000 detraz. L. 210.000;

abitazione principale con R.C. rivalutata x 100 superiore a L 84.000.000 detraz. L. 200.000.

B) per quanto concerne il criterio basato su motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico verrà concessa una detrazione il cui valore risulterà dall'applicazione del metodo matematico della «progressione lineare» in analogia a quanto viene dettagliatamente specificato nel piano socio assistenziale vigente approvato con propria delibera n. 9 del 3 marzo 1997.

A tal fine si specifica che:

la detrazione massima pari a L. 500.000 verrà concessa ai titolari di reddito inferiore o uguale al minimo vitale deliberato con il piano socio-assistenziale di riferimento. Verranno esclusi dal beneficio i titolari di redditi superiori o uguali alla sesta fascia del sopra citato piano;

gli interessati dovranno presentare apposita domanda documentata entro il 31 maggio dell'anno di competenza, indirizzata all'ufficio assistenza per la valutazione dello stato di bisogno, e dovranno essere allegati i seguenti documenti:

CUD;

qualsiasi altro documento atto a documentare lo stato di bisogno.

(Omissis).

COMUNE DI BREGANZE

Il comune di BREGANZE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille, come per l'anno 1998 e precedenti, introducendo un'aliquota maggiorata del 7 per mille per le abitazioni non locate, cioè tenute o rimaste sfitte, indipendentemente dal fatto di essere prima o seconda abitazione;

2. di specificare che è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o casa di cura a seguito di ricovero permanente.

(Omissis).

COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Il comune di BREMBATE DI SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 1° febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di aumentare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,85 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BRENTONICO

Il comune di BRENTONICO (provincia di Trento) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota base del 5 per mille;

aliquota ridotta del 4,5 per mille per la prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI BRENZONE

Il comune di BRENZONE (provincia di Verona) ha adottato, l'8 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliuota I.C.I. da applicare in questo comune nella misura del 5 per mille;

2. di determinare, altresì, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 53, art. 3 della legge n. 662/1996 la diversificazione della predetta aliquota nella misura del 7 per mille con riferimento ai seguenti casi:

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (intendendo per tali immobili tutti quelli posseduti da cittadini italiani e stranieri non adibiti dagli stessi a dimora abituale);

immobili diversi dalle abitazioni;

alloggi non locati;

3. di prendere atto espressamente che, ai sensi del disposto di cui al comma 55, art. 3 della legge n. 662/1996 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è determinata in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI BRESCELLO

Il comune di BRESCELLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;

2. di confermare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, comma secondo, come modificato dal comma 53, art. 3. legge numero 662/1996, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente oppure utilizzata da soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa anch'essi purché residenti nel comune;

3. di dare atto che agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni, si considerano pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/6 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato) con superficie non superiore a mq 25 come da regolamento edilizio comunale vigente;

4. di non deteminare, anche per l'anno 1999 ulteriori detrazioni di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in aggiunta a quella prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504 così come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 e fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BRESCIA

Il comune di BRESCIA ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1999, peri motivi in premessa indicati, le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. previste per i possessori della abitazione principale, in conformità ai criteri e secondo le modalità specificate in narrativa.

(Omissis).

Ritenuto per esigenze di bilancio di confermare, come per le precedenti annualità, l'importo massimo della detrazione in L. 300.000, sulla base dei seguenti criteri che si ritengono espressione del disagio economico e sociale:

A) aumento detrazione di imposta, oltre a quella di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, basata sul criterio del livello medio dei valori patrimoniali delle unità immobiliari:

1) sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi dell'imposta che oltre all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo stesso, sono proprietari di altra unità immobiliare ubicata in qualsiasi altro comune.

Non sono esclusi tuttavia dal beneficio i soggetti passivi dell'imposta, che oltre all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto stesso, comprensiva di eventuale garage, sono proprietari di quote di immobili, purché la base imponibile, così come determinata dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non superi L. 5.000.000, quali:

un ulteriore garage o box ubicato nello stesso comune dell'abitazione principale;

quota di possesso di altra unità immobiliare (abitazioni, box, terreni) ubicata nello stesso comune dell'abitazione principale e/o in qualsiasi altro comune;

piccoli appezzamenti di terreno agricolo incolto o coltivato da soggetti non aventi le caratteristiche di imprenditore agricolo;

piccoli appezzamenti di terreno costituenti pertinenze di aree fabbricabili (quali orti o giardini);

2) sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi dell'imposta che abbiano un'abitazione principale appartenente alle categorie catastali di particolare pregio quali:

A1 abitazioni di tipo signoriile

A7 abitazioni in villini

A8 abitazioni in ville

A9 castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico;

3) La detrazione in rapporto alla base imponibile, così come determinata dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, dell'abitazione principale, è di L. 300.000, per le unità immobiliari aventi base imponibile inferiore o uguale a L. 80.000.000, con le riduzioni sotto indicate:

a) abitazione principale con rendita catastale × 100 con base imponibile non superiore a L. 80.000.000, detrazione L. 300.000;

b) abitazione principale con rendita catastale × 100 con base imponibile non superiore a L. 100.000.000, detrazione L. 240.000;

c) abitazione principale con rendita catastale × 100 con base imponibile oltre L. 100.000.000, detrazione L. 200.000.

Ai fini della determinazione dei limiti di valore indicati, rientrano, in quanto accatastate separatamente, anche le eventuali pertinenze dell'abitazione principale stessa (garage, tettoie, lavanderie, ecc.) precisando che, in conformità a quanto stabilito dal Ministero delle finanze, l'eventuale detrazione d'imposta deve essere applicata esclusivamente per l'abitazione principale, così come in ogni caso le pertinenze accatastate separatamente debbono scontare integralmente l'imposta;

4) L'applicazione dell'incremento della detrazione, nel rispetto dei limiti più sopra indicati, deve essere effèttuata in sede di versamento dell'imposta, senza che sia necessaria la presentazione di apposita domanda e ciò a pena di decadenza dal beneficio nel caso di non utilizzazione entro e non oltre il versamento del saldo annuale del tributo;

B) aumento detrazione di imposta. oltre a quella di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, basata sul criterio di motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico:

1) l'aumento della detrazione d'imposta viene graduato sia in relazione al reddito del nucleo familiare che al numero dei relativi componenti, con riferimento alla deliberazione con la quale è definito il minimo vitale 1999 e sono stabiliti i criteri di intervento per il sostegno economico.

La graduazione della detrazione di imposta sarà individuata facendo riferimento alla tabella annuale delle fasce di reddito stabilite per numero di componenti il nucleo familiare;

2) sono in ogni caso esclusi dal beneficio i soggetti passivi di imposta che abbiano un'abitazione principale appartenente a categorie catastali di particolare pregio quali:

A1 abitazioni di tipo signorile

A7 abitazioni in villini

A8 abitazioni in ville

A9 castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico;

3) Per beneficiare della detrazione di cui sopra è necessaria la presentazione al settore tributi del comune, entro il termine del 15 di giugno 1999 di apposita domanda con unita la documentazione fiscale (mod. unico 1998, mod. 730, mod. CUD, ex 101 - 201) unitamente ad ogni altro documento comprovante oneri fiscalmente deducibili, a pena di decadenza dal beneficio.

Ritenuto altresì di stabilire per i criteri sopra indicati alla lettera A e B:

che la nozione di abitazione principale è quella che è così definita dalla normativa fiscale;

che per la ripartizione e la fruizione della maggiore detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarità del possesso, si fa rinvio ai criteri assunti dal decreto legislativo n. 504/1992;

che nel caso si rendano applicabili a favore del medesimo soggetto entrambe le fattispecie agevolative di cui alle lettere *A)* e *B)*, si applica la detrazione più favorevole al contribuente.

(Omissis).

COMUNE DI BRUSASCO

Il comune di BRUSASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali ed i terreni, e nella misura del 6 per mille per le abitazioni secondarie;

rimane, altresì, confermata in L 200.000 la detrazione per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI BUSALLA

Il comune di BUSALLA (provincia di Genova) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 4,80 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BUSNAGO

Il comune di BUSNAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille;

2. di determianre la detrazione sull'abitazione principale nella misura di L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CADEO

Il comune di CADEO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 19 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

4 per mille per le abitazioni principali;

5,25 per mille per tutti i restanti immobili (terreni, aree fabbricabili e altri fabbricati) posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO

Il comune di CAERANO DI SAN MARCO (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1° gennaio 1999 e precisamente:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, per quelle dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nonché per le abitazioni date in uso gratuito al coniuge, ai parenti in linea retta di primo grado (genitori, figli) ed agli affini di primo grado (limitatamente ai suoceri): 5 per mille;

b) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti in aggiunta all' abitazione principale e non locati: 7 per mille;

c) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili posseduti nel comune classificati come aree edificabili e non ancora edificate: 7 per mille;

d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

e) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di costruzione o restauro o ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

5. a norma dell'art. 3 del regolamento comunale per la disciplina di alcuni aspetti dell'I.C.I., il consiglio comunale dispone che non si farà luogo all'accertamento di eventual maggior valore nei casi in cui l'imposta per le aree fabbricabili risulti pagata sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito dall'U.T.E. di Treviso;

6. per l'anno 1999 il consiglio comunale dispone che la riscossione ordinaria avvenga attraverso concessionario come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

(Omissis).

COMUNE DI CAGNO

Il comune di CAGNO (provincia di Como) ha adottato, il 22 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAIRATE

Il comune di CAIRATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 4,25 per mille per le abitazioni principali e del 4,75 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e per quelli posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CALAMONACI

Il comune di CALAMONACI (provincia di Agrigento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 e cioè:

4,5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti residenti;

6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI CALTRANO

Il comune di CALTRANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 4,25 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, e nella misura del 5,75 per mille per tutte le altre tipologie di immobili, comprese le pertinenze dei fabbricati iscritte nelle categorie catastali C2 C6 e C7.

(Omissis).

1. di concedere una detrazione di L 300.000 sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai soggetti passivi aventi congiuntamente i requisiti di cui alle seguenti lettere *a)* e b):

a) possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentato dai modelli 740, 101, 201 o altro documento, rilasciati dal soggetto erogatore delle somme, entro il tetto del «minimo vitale» fissato dall'art. 18-*bis* del regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, relativamente all'anno cui si riferisce il reddito goduto;

2. di stabilire che i requisiti di cui al precedente punto 1) dovranno essere provati con apposita documentazone e su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati, all'Ufficio tributi comunale, enro il termine di versamento dell'acconto I.C.I. dovuto per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CAMERI

Il comune di CAMERI (provincia di Novara) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 1999 nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

Il comune di CAMPAGNOLA EMILIA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nelle seguenti misure:

aliquota abitazione principale 5,20 per mille;

aliquota altri immobili 5,80 per mille;

dando atto che dall'imposta dovuta per abitazione principale si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L 200.000 (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 nel testo sostituito dal comma 55, dell'art. 3 della legge n. 662/1996).

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

Il comune di CAMPOBELLO DI LICATA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 5 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Approvare la sopracitata proposta di deliberazione relativa a: «Determinazione aliquota I.C.I. per l'anno 1999».

(Omissis).

1. di mantenere l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 al 5 per mille, sulla base delle considerazioni espresse in premessa e con riguardo alle condizioni socio economiche di questo comune.

(Omissis).

COMUNE DI CANDELO

Il comune di CANDELO (provincia di Biella) ha adottato, il 12 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;

2. di dare atto che la detrazione applicabile all'abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e circolare Ministero delle finanze 21 maggio 1994, n. 65/E e di cui all'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 viene mantenuta a L. 200.000 per l'anno 1999;

3. di determinare ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 (legge di accompagnamento alla finanziaria 1998) un'aliquota agevolata nella misura del 2 per mille a favore dei proprietari di immobili ricadenti nel nucleo di antica formazione così come delimitato dal vigente strumento urbanistico, per l'esecuzione di interventi volti:

a) ad unità immobiliari inagibili o inabitabili per il cui recupero il soggetto passivo abbia richiesto al comune, contestualmente alla domanda di concessione edilizia, di autorizzazione, di inizio attività o comunque prima dell'inizio dei lavori, ed abbia ottenuto da parte del comune stesso il riconoscimento della inagibilità o inabitabilità dell'immobile oggetto dell'intervento;

b) al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico ed oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

d) all'utilizzo di sotto tetti;

4. di dare atto che per ottenere l'applicazione dell'aliquota agevolata tutti gli interventi, oltre che essere conformi allo strumento urbanistico, dovranno essere autorizzati nelle forme e nei modi previsti dalla legge urbanistica.

(Omissis).

COMUNE DI CANSANO

Il comune di CANSANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 14 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, l'aliquota del 5 per mille sul valore dei fabbricati, dei terreni e delle aree fabbricabili da accertare e da riscuotere con le modalità e con i tempi previsti dalla legge istitutiva dell'imposta e dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

(Omissis).

COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO

Il comune di CANTALUPO NEL SANNIO (provincia di Isernia) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

Il comune di CAPRARICA DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 1999 nella seguente misura:

abitazione principale 4,5 per mille;

altri fabbricati 5 per mille;

terreni agricoli 5 per mille;

aree fabbricabili 6 per mille.

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3. di stabilire che le disposizioni previste dal comma 9 dell'art. 9 del decreto-legge n. 557/1993, convertito con modificazioni, nella legge n. 133/1994, si applicano a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità;

4. di confermare l'aliquota agevolata prevista con la delibera di C.C. n. 5/98, nella misura dell'1 per mille, ai sensi della legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI CARAMAGNA PIEMONTE

Il comune di CARAMAGNA PIEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I.C.I. per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. è fissata nella misura unica del 5,5 per mille mantenendo inalterata la detrazione di lire 200.000 per la prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI CARPI

Il comune di CARPI (provincia di Modena) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Carpi nelle seguenti misure:

1) aliquota ridotta del 4,4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Carpi, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ivi comprese le pertinenze durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione con la precisazione che:

per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina classificati o classificabili alle categorie catastali C/6, C/2 e C/7, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobilare nel quale è sita l'abitazione principale;

si considera anche direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2) aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di intersse artistico o architettonico localizzati nei centi storici. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

3) aliguota del 5,2 per mille per tutti gli altri immobili salvo quelli previsti nel punto successivo (p. 4);

4) aliquota del 9 per mille per gli alloggi non locati, con la precisazione che:

per alloggio non locato si intende l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, vuota, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non locata né data in comodato a terzi;

non si intendono soggetti all'aliquota del 9 per mille, bensì all'aliquota del 5,2 per mille, i fabbricati non utilizzati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CARRO

Il comune di CARRO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999 per l'applicazione dell'imposta com/le sugli immobili (I.C.I.), istitutita con decreto legisaltivo 30 dicembre 1992 n. 504, la aliquota del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2);

2. di fissare l'aliquota agevolata del 2,5 per mille ai fini I.C.I. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

3. di non operare per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 8 c. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 c. 55 delle legge 23 dicembre 1996 n. 662 riduzioni o detrazioni d'imposta, dando atto che per l'abitazione principale resta fissata la detrazione di L. 200.000 ai sensi del comma 2 art. 8 decreto legisaltivo 30 dicembre 1992 n. 504 sopracitato.

(Omissis).

COMUNE DI CASABONA

Il comune di CASABONA (provincia di Crotone) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare, per l'anno d'imposta 1999, la misura del 6 per mille quale aliquota da applicare all'I.C.I. Imposta comunale immobiliare istituita con la legge 3 ottobre 1992, n. 421 ed attuata con d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

stabilire, per lo stesso anno 1999, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Il comune di CASALECCHIO DI RENO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nelle misure seguenti:

a) aliquota del 4 per mille, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita, per un solo anno sul costruito invenduto;

b) aliquota del 7 per mille, per gli alloggi non locati (cioè non occupati);

c) aliquota del 6 per mille, per tutti gli altri immobili ubicati sul territorio comunale ad eccezione di quelli espressamente indicati ai precedenti punti *a)* e *b).*

2. di determinare, per l'anno 1999 una ulteriore detrazione di L 82.000 da aggiungersi alla detrazione di L 200.000 prevista dalla normativa vigente in favore di tutte le abitazioni principali per una detrazione complessiva di L 282.000 rapportate al periodo dell'anno nel quale si protrae la destinazione di abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASALFIUMANESE

Il comune di CASALFIUMANESE (provincia di Bologna) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria del 5,7 per mille per tutti gli immobili e le aree fabbricabili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencàti al successivo punto *b)* per i quali è stabilita un'aliquota maggiorata;

b) aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata e/o non a disposizione, intendendosi quelle abitazioni prive di qualsiasi allacciamento ai servizi luce, acqua, gas e telefono;

2. di determinare la detrazione di imposta per l'abitazione principale nelle misure seguenti:

detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi;

detrazione di L. 300.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni sottospecificate:

a) famiglie con più di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L 10.000.000 annui;

b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambi compiuto il 65 anno d'età al 1° gennaio 1999, titolari di solo reddito da pensione, non superiore al minimo INPS;

c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dall'Azienda U.S.L. con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui;

d) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, avente i seguenti requisiti:

essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data del 1° gennaio 1999;

essere entrambi di età inferiore a 35 anni alla data del 1° gennaio 1999;

reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a L. 12.000.000 pro-capite;

in tutti i casi enunciati, l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 è subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 1999. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà;

la detrazione di L. 300.000 spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

3. di determinare i seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 2) lettera *c)* che danno diritto alla detrazione di L. 300.000 (a titolo esemplificativo: per i portatori di handicap eventuale indicazione del documento prefettizio con il quale è stata dichiarata l'invalidità civile; per gli anziani non autosufficienti eventuale indicazione della certificazione dell'Unità di valutazione geriatrica dell'Azienda U.S.L.);

la richiesta autocertificazione, con firma autenticata, dovrà essere inviata entro il mese di giugno 1999 all'Ufficio tributi del comune di Casalfiumanese a mezzo di raccomandata a.r., oppure consegnata direttamente all'ufficio competente;

i contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento della rata I.C.I. 1999, già tenere conto della detrazione richiesta;

in caso di comproprietà o contitolarità sull'unità abitativa di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto;

i contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti, professionisti etc.) non beneficiano automaticamente dell'ulteriore detrazione prevista, salvo motivata richiesta che il comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti;

l'amministrazione si riserva, in tutti i casi di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;

nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

(Omissis).

COMUNE DI CASALGRANDE

Il comune di CASALGRANDE (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare nel modo seguente le aliquote I.C.I. per l'anno 1999:

a) un'aliquota ordinaria pari al 5,5 per mille per tutti i tipi di immobili ad eccezione di quelli di cui al punto *b)* seguente;

b) un'aliquota maggiorata al 7 per mille per gli alloggi non locati e non utilizzati a qualsiasi titolo;

2. di avvalersi delle facoltà di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, pertanto, di concedere, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 la seguente ulteriore detrazione per le motivazioni espresse in narrativa:

L. 120.000, per complessive L. 320.000, per le persone fisiche aventi i requisiti espressi in narrativa;

3. di approvare conseguentemente detti requisiti, esposti dettagliatamente in narrativa.

(Omissis).

5. di avvalersi della facoltà di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

ritenuto, dunque, di integrare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale di L. 120.000 da aggiungere alla detrazione di L. 200.000 sulla base dei seguenti criteri:

sono destinatari dell'aumento da L. 200.000 a L. 320.000 della detrazione per l'abitazione principale i proprietari, i titolari dei diritti di usufrutto o del diritto di uso o di abitazione che siano in possesso della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e delle relative pertinenze, escluso ogni altro possesso di immobile, e che rientrino in una delle categorie sotto elencate:

1) pensionati di età non inferiore a 60 anni che, oltre al reddito derivante dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze, possiedono esclusivamente un reddito da pensione non superiore a L. 13.000.000 annui lordi e il reddito annuo imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare non superi L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

2) disoccupati, iscritti alle liste di collocamento da almeno tre mesi, con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000;

3) portatori di handicap con attestato di invalidità civile, con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

4) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai punti precedenti;

l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare che non sia costituita, eventualmente, da quota parte dell'abitazione principale in oggetto e delle relative pertinenze;

tutti i redditi indicati ai punti precedenti sono riferiti all'anno 1998;

per nucleo familiare si intende quello risultante all'anagrafe del comune di residenza al 1° gennaio 1999;

la condizione soggettiva di pensionato, di disoccupato, di portatore di handicap o di famiglia numerosa deve sussistere alla data del 1° gennaio 1999;

il soggetto passivo, per avvalersi dell'agevolazione in oggetto deve presentare, mediante consegna diretta o spedizione postale con raccomandata, al comune di Casalgrande, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 giugno 1999 ovvero nel periodo previsto per la presentazione delle dichiarazione I.C.I. relativa all'anno 1998, apposita dichiarazione sui modelli predisposti dall'ufficio tributi del comune allegando copia della dichiarazione dei redditi o certificazione di cui all'art. 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1973 n. 600 (ex modello 101/201);

l'indebita applicazione della maggiore detrazione I.C.I. da parte dei soggetti passivi verrà punita con l'applicazione delle sanzioni vigenti ai sensi di legge.

(Omissis).

COMUNE DI CASELLA

Il comune di CASELLA (provincia di Genova) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota unica del 4,5 per mille, con detrazione di lire 200.000 per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Il comune di CASOLA VALSENIO (provincia di Ravenna) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria 5,3 per mille;

b) aliquota differenziata del 7 per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze;

c) aliquota agevolata dell'1 per mille per i proprietari che eseguono interventi, per un importo di almeno L. 50.000.000, di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997; come previsto dal comma 6 art. 1 legge n. 449/1997:

2. di confermare in L. 210.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

3. di stabilire che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CASSINELLE

Il comune di CASSINELLE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali e nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per gli altri immobili;

2. di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL FRENTANO

Il comune di CASTEL FRENTANO (provincia di Chieti) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote da applicare per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue:

aliquota ordinaria 5 per mille;

aliquota diversificata per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA

Il comune di CASTELLO DELL'ACQUA (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME

Il comune di CASTELLO - MOLINA DI FIEMME (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999, nelle seguenti misure:

a) 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

b) 5 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di fissare in L. 300.000, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLUCCHIO

Il comune di CASTELLUCCHIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 22 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Il comune di CASTEL MAGGIORE (provincia di Bologna) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che per il periodo d'imposta relativa all'anno 1999 la misura delle aliquote da applicare per la determinazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) siano confermate nella seguente misura:

a) al 6 per mille l'aliquota da applicare per immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

b) al 5 per mille l'aliquota da applicare per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

c) al 7 per mille l'aliquota da applicare per gli alloggi non locati;

(Omissis).

3. di riconoscere anche per il 1999, ai sensi delle norme citate in narrativa, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate l'aumento fino a L. 100.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni:

A) Persone anziane

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non dovrà avere nessuna proprietà immobiliare;

b) avere compiuto il 65° anno di età alla data del 1° gennaio 1999;

c) essere in condizione non lavorativa o con un reddito da pensione non superiore a L 10.000.000 annui lordi, riferito all'anno 1998, aumentato di L. 5.000.000 per ogni familiare a carico.

B) Famiglie composte da un solo genitore con figli a carico

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non dovrà avere nessuna proprietà immobiliare;

b) nucleo familiare composto, al 1° gennaio 1999, da un genitore celibe o nubile, separato legalmente o divorziato, vedovo o vedova che non conviva ad alcun titolo con altra persona;

c) reddito familiare riferito all'anno 1998, non superiore a L 10.000.000 lordi annui per ogni componente del nucleo familiare.

C) Famiglie con persona portatrice di handicap

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non dovrà avere nessuna proprietà immobiliare;

b) nucleo familiare composto, al 1° gennaio 1999, da una o più persone, di cui almeno una portatrice di handicap. Si considera handicappata la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai due terzi, o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative;

c) reddito familiare riferito all'anno 1998, non superiore a L 10.000.000 lordi annui per ogni componente del nucleo familiare.

D) Famiglie numerose

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliari del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non dovrà avere nessuna proprietà immobiliare;

b) nucleo familiare composto da cinque o più componenti al 1° gennaio 1999;

c) reddito familiare riferito all'anno 1998 non superiore a L 50.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di cinque componenti; a tale reddito si aggiungono L 10.000.000 lordi annui per ogni componente superiore a cinque;

4. di stabilire che in tutti i casi individuati al precedente punto l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare;

5. di stabilire che l'individuazione dei familiari a carico per la determinazione del limite di reddito che dà diritto al beneficio sia effettuata ai sensi dell'art. 12 del T.U.I.R. in vigore (decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni);

6. di determinare i seguenti criteri applicativi:

Il contribuente deve presentare la richiesta autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 300.000.

la richiesta autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata oppure consegnata a mano al Servizio tributi del comune di Castel Maggiore Via Matteotti, 10 40013 Castel Maggiore (Bologna) entro i termini previsti per il versamento dell'imposta.

i contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, già tenere conto della detrazione richiesta.

l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

7. di procedere con ulteriore atto alla variazione dell'aliquota relativa agli immobili non locati portandola dall'attuale 7 per mille al 9 per mille in applicazione dell'art. 2, comma 4, della legge di riforma delle locazioni successivamente all'entrata in vigore della stessa.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Il comune di CASTELNUOVO DEL GARDA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.:

4,5 per mille per l'abitazione principale;

6,5 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di confermare, per l'anno 1999, le seguenti detrazioni:

L 200.000 per l'abitazione principale;

L. 250.000 per abitazione principale a favore dei nuclei familiari di ultrasessantacinquenni residenti che vivono da soli o con il coniuge.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO DI CEVA

Il comune di CASTELNUOVO DI CEVA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di mantenere per l'esercizio 1999 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale ed al sette per mille per i fabbricati destinati ad uso diverso dall'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELPETROSO

Il comune di CASTELPETROSO (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE

Il comune di CASTELVETERE IN VAL FORTORE (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota unica del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili;

di dare atto che dall'imposta dovuta per unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASTENASO

Il comune di CASTENASO (provincia di Bologna) ha adottato il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, per le ragioni esposte in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:

5,4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

5,4 per mille per le abitazioni date in locazione a titolo di abitazione principale a canone concordato;

9 per mille per gli alloggi non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

7 per mille per gli alloggi non locati da un periodo inferiore a due anni;

6,5 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di considerare a tuffi gli effetti direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate un aumento di L. 120.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungere alla detrazione di L 200.000 prevista dalla normativa vigente per le abitazioni principali:

a) Nuclei familiari con presenza di un portatore di handicap:

1 possesso al 1° gennaio 1999 del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non può essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2 avere nel nucleo familiare un portatore di handicap alla data del 1° gennaio 1999;

b) Famiglie con minorenni in affido:

1 possesso al 1° gennaio 1999 del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non può essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2 avere nel nucleo familiare o più minorenni in affido.

c) Famiglie con 3 o più figli:

1 possesso al 1° gennaio 1999 del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non può essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2 essere componente di una famiglia con almeno 3 figli.

d) Giovani coppie:

1 possesso al 1° gennaio 1999 del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non può essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2 avere costituito un nucleo familiare (coppia sposata o convivente) da non più di 5 anni e dimostrare di avere contratto un mutuo di prima casa presso un Istituto di credito o di avere usufruito della cessione del quinto dello stipendio.

e) Famiglie con redditi bassi:

1 possesso al 1° gennaio 1999 del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non può essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2 essere componente di una famiglia il cui reddito riferito all'anno 1998 non sia superiore a L 14.500.000 annue lorde per ogni componente il nucleo familiare se lavoratori dipendenti o pensionati e non superiore a L. 11.500.000 annue lorde per ogni componente il nucleo familiare se lavoratore autonomo.

f) Famiglie con almeno 3 componenti al cui interno è presente un anziano:

1 possesso al 1° gennaio 1999 del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non può essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2 avere nel nucleo familiare, composto da almeno 3 persone, un anziano che abbia età uguale o superiore a 75 anni al 1° gennaio 1999.

Il riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione di L 120.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti il nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare e al rispetto dei seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve presentare una richiesta — autocertificazione nella quale deve dichiarare il proprio nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione.

La richiesta — autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta all'Ufficio Tributi del Comune di Castenaso, p.zza Bassi n. 1 40055 Castenaso, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.

I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno al momento del pagamento già tener conto della ulteriore detrazione richiesta.

L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa che comprovi quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Il comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (provincia di Grosseto) ha adotatto la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni è applicata alla base imponibile per l'anno 1999, nelle seguenti misure:

4 per mille per:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come è definita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari data in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado con contratto di comodato regolarmente registrato.

unità immobiliari (cantina, garage, box, soffitta) di pertinenza dell'abitazione principale anche se diversamente accatastate.

unità immobiliari possedute oltre alla prima, locate con contratto regolarmente registrato ad un soggetto residente ed usate come abitazioni princiapli dai locatari.

5 per mille per:

terreni agricoli.

aree fabbricabili.

unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali.

unità immobiliari nelle quali il proprietario svolge la propria attività artigianale, commerciale, industriale e di servizi sia in forma individuale sia societaria (C1-negozi, C2-magazzini, C3-laboratori, C4-fabbricati per esercizi sportivi, A10-uffici e studi privati, D1-opifici, D2-alberghi e pensioni, D3-teatri e cinematografi, D4-case di cura, D5-istituti di credito, D6-fabbricati per esercizi sportivi, D7-fabbricati utilizzati per speciali esigenze industriali, D8-fabbricati costruiti con particolari esigenze commerciali, D9-edifici galleggianti, D10-residence, D11-scuole, D12-posti barca e stabilimenti balneari);

altre unità immobiliari non comprese nelle fattispecie precedenti.

2. di confermare in L 350.000 la detrazione per l'abitazione principale;

3. di prendere atto che ai sensi dell'art. 3, comma 49 e comma 51, della legge n. 662/1996, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del cinque per cento e i redditi dominicali dei terreni sono rivalutati del 25 per cento.

(Omissis).

COMUNE DI CENTO

Il comune di CENTO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare nella misura del 5,6 per mille l'aliquota unica da applicarsi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;

2. di determinare che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CERASO

Il comune di CERASO (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

riconfermare per l'anno 1999 l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nell'aliquota del 5 per mille senza operare alcuna distinzione di applicazione di aliquota tra la prima e la seconda casa;

riconfermare in L. 300.000 l'importo in detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CERRO VERONESE

Il comune di CERRO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di determinare anche per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. per gli immobili non adibiti a prima abitazione (seconde case) e terreni fabbricabili nella misura del 7 per mille e di confermare l'aliquota per la prima casa al 6 per mille;

3. di determinare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000 così come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 modificato dall'art. 3 decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge 9 maggio 1997, n. 122.

(Omissis).

COMUNE DI CESENA

Il comune di CESENA (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999:

1. aliquota ridotta 5,80 per mille per:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per gli immobili ad essa equiparati così come previsto dal Regolamento Comunale dell'I.C.I. (art. 13 Abitazione principale e art. 14 Pertinenze dell'abitazione principale).

2. aliquota maggiorata 7 per mille per:

unità abitative, possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo e relative pertinenze come meglio specificato dal Regolamento Comunale dell'I.C.I. (art. 6 Alloggio non locato e residenza secondaria),

3. aliquota ordinaria 6,70 per mille per:

tutti gli altri immobili diversi na quelli indicati ai punti 1 e 2;

di approvare per l'anno 1999 l'aumento della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 320.000 annue, a favore dei soggetti passivi sottoindicati e sulla base dei criteri/requisiti di seguito riportati, tutti da possedere al 1° gennaio nell'anno in relazione alla particolare situazione di disagio economico o sociale di appartenenza:

A) soggetto passivo di età non inferiore a 65 anni o titolare di pensione di invalidità, solo o con coniuge:

se solo: in possesso per l'anno 1998 di redditi da pensione, oltre quello dell'unità abitativa ed eventuale annessa autorimessa, non superiori a L 14.000,000 annui lordi;

se non coniuge: in possesso per l'anno 1998 di redditi da pensione complessivi familiari, oltre quello dell'unità abitativa ed eventuale annessa autorimessa, non superiori a L 19.100.000 annui lordi; in questo caso la maggiore detrazione spetta ad entrambi i coniugi, che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50% ciascuno, quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unità abitativa.

I soggetti passivi di cui sopra non devono possedere altri immobili su tutto il territorio nazionale.

B) nucleo familiare con almeno 5 componenti o con almeno due figli minori in presenza dei seguenti requisiti:

a) l'unità immobiliare abitativa ed eventuale annessa autorimessa, deve essere di proprietà o sulla stessa deve godere di altro diritto reale di godimento almeno uno dei componenti la famiglia;

b) nessun componente la famiglia deve possedere altri immobili, su tutto il territorio nazionale, diversi dall'unità adibita ad abitazione principale per tutto il nucleo familiare ed eventuale autorimessa di pertinenza;

c) il reddito familiare non deve superare nel suo complesso, per l'anno 1998 l'importo lordo dl L. 12.000.000 per ogni componente;

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare od in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

C) soggetto passivo disoccupato in possesso dei seguenti requisiti:

a) soggetto passivo solo, o con nucleo familiare, che alla data del 1° gennaio 1999 risulti disoccupato da almeno 12 mesi consecutivi;

b) il soggetto passivo, come nessun altro eventuale componente la famiglia non deve possedere altri immobili, su tutto il territorio nazionale, diversi dall'unità adibita ad abitazione principale ed eventuale autorimessa di pertinenza;

c) il reddito complessivo familiare per l'anno 1998, oltre a quello della unità abitativa ed eventuale annessa autorimessa, non può essere superiore a L. 21.000.000 annui lordi più L. 1.600.000 per ogni eventuale persona fiscalmente a carico.

D) nucleo familiare in cui vi sia un componente titolare di assegno di accompagnamento od un portatore di hanpicap con invalidità superiore al 66% in presenza dei seguenti requisiti:

a) l'unità immobiliare abitativa ed eventuale annessa autorimessa, deve essere di proprietà o sulla stessa deve godere di altro diritto reale di godimento, almeno uno dei componenti la famiglia;

b) nessun componente la famiglia deve possedere altri immobili su tutto il territorio nazionale diversi dall'unità adibita ad abitazione principale per tutto il nucleo familiare ed eventuale autorimessa di pertinenza;

c) il soggetto titolare di assegno di accompagnamento o portatore di handicap con invalidità superiore al 66% non deve possedere redditi da lavoro propri;

d) il reddito familiare non deve superare, nel suo complesso, per l'anno 1998, l'importo lordo medio di L 12.000.000 per ogni componente:

di dare atto che la maggiore detrazione, di cui alla casistica sopra riportata, spetta anche alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari quando questi ultimi ricadono nei casi sopra prospettati e possiedano i requisiti richiesti;

di stabilire che ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, in base a quanto sopra riportato, potrà avvalersene direttamente sui versamenti dell'imposta dovuta. Come richiesta per aver diritto all'agevolazione, dovrà produrre, sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione regolarmente sottoscritta e documentata, attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il particolare disagio economico o sociale in cui si identifica. Detta dichiarazione dovrà essere inoltrata al Settore Tributi entro il termine di pagamento della prima rata I.C.I. L'Ufficio provvederà in seguito alle dovute verifiche riservandosi di chiedere ulteriori dati e documenti qualora lo ritenga necessario;

di precisare che nel caso in cui la maggiore detrazione spetti, nelle dovute proporzioni, a più soggetti passivi (comproprietà o contitolarità di altri diritti reali di godimento sull'unità abitativa), la suddetta dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

(Omissis).

COMUNE DI CEVA

Il comune di CEVA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, in via generale, per l'anno 1999 le aliquote e detrazioni I.C.I. in vigore fino al 31 dicembre 1998, e precisamente:

aliquota per i fabbricati adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo: 4,8 per mille;

aliquota per i fabbricati posseduti in aggiunta e/o diversi dalle abitazioni principali: 5,3 per mille;

aliquota per tutti gli altri immobili: 4,8 per mille:

aliquota agevolata del 4 per mille a favore di:

proprietari che eseguano interventi volti ad recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti: L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

detrazione per abitazione principale del soggetto passivo (articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504) L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CEVO

Il comune di CEVO (provincia di Brescia) ha adottato, il 23 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota unica per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999 in L. 300.000 la detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CHALLAND-SAINT-VICTOR

Il comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR (provincia di Aosta) ha adottato, il 7 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille;

2. di fissare la detrazione per la prima casa in L. 350.000.

(Omissis).

COMUNE DI CHIUSAFORTE

Il comune di CHIUSAFORTE (provincia di Udine) ha adottato, il 22 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota da applicare in questo comune, ai fini dell'I.C.I., nella misura unica del 5,5 per mille, per quanto esposto in premessa;

(Omissis).

COMUNE DI CINGOLI

Il comune di CINGOLI (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. approvare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini I.C.I. a valere per l'anno 1999:

aliquota abitazione principale: 5 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 230.000;

aliquota altri fabbricati ed aree edificabili: 6 per mille;

aliquota: 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati ad recupero di immobili di interesse artisico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: oppure all'utilizzo di sottotetti.

L'aliquota agevolata è applicata imitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CISERANO

Il comune di CISERANO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'11 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 nelle misure seguenti:

a) 5 per mille per abitazioni principali, terreni agricoli ed aree fabbricabili;

b) 5,5 per mille su tutti gli altri fabbricati;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione massima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale, dimora abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate ed alle unità immobiliari concesse in uso gratuito al coniuge legalmente separato o divorziato.

(Omissis).

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Il comune di CITTÀ DI CASTELLO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per il 1999 l'imposta comunale sugli immobili nell'aliquota del 5,75 per mille e di confermare nella misura di L. 288.000, la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Il comune di CIVITELLA DI ROMAGNA (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

4 per mille sul valore delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sul valore delle unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 120 del 21 dicembre 1998;

6 per mille sul valore degli altri immobili;

7 per mille per gli alloggi non locati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CODOGNÈ

Il comune di CODOGNÈ (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,5 per mille;

2. di fissare, per l'anno 1999, in L. 220.000 la detrazione d'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo;

3. di fissare, anche per l'anno 1999, l'aliquota agevolata dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; tale aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI COLLE UMBERTO

Il comune di COLLE UMBERTO (provincia di Treviso) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di equiparare ad abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita *ad abitazione a condizione che non risulti locata;*

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;

c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);

d) le pertinenze, in quanto parti integranti dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.). L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione e non sia locata;

e) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

(Omissis).

COMUNE DI COMPIANO

Il comune di COMPIANO (provincia di Parma) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, anche per *l'anno 1999, l'aliquota I.C.I.* nella misura del 6 per mille, rapportata al valore degli immobili ed in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CONSELICE

Il comune di CONSELICE (provincia di Ravenna) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,9 per mille per:

unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; di dare atto che ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunale di disciplina dell'applicazione dell'I.C.I., approvato in data odierna con atto consiliare n. 79:

«Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Sono equiparate all'abitazione principale:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

e) le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterali entro il primo grado (genitori, figli e fratelli);

— fabbricati destinati ad attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, nonché box, autorimesse e garages, appartenenti alle seguenti categorie catastali:

A/10; B/1; B/2; B/3; B/4; B/5; B/6; B/7; B/8;

C/1; C/2; C/3; C/4; C/5; C/6; C/7;

D/1; D/2; D/3; D/4; D/5; D/6; D/7; D/8; D/9; D/10; D/11; D/12;

— terreni agricoli;

2. di applicare l'aliquota del 6,3 per mille per tutti gli altri casi;

3. di mantenere quale detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale l'importo minimo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI COPPARO

Il comune di COPPARO (provincia di Ferrara) ha adottato la *seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote del*l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, per l'anno 1999, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per abitazione principale è elevata da L. 200.000 a L. 500.000 nei confronti delle categorie di soggetti in particolari condizioni di disagio economico come di seguito specificate:

a) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile, in condizione non lavorativa single (nucleo familiare monocomposto) con reddito complessivo 1998 non superiore a L. 14.563.000, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non più di due. *La maggiore detrazione non si applica pertanto, se il soggetto possiede* a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze.

b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile, in condizione non lavorativa con reddito complessivo 1998 di tutto il nucleo familiare non superiore a L. 23.523.000 più L. 1.800.000 per ogni persona a carico, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non più di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto, se il soggetto o gli altri componenti il nucleo posseggono a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze.

Allo scopo di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 1, si precisa:

per reddito complessivo si intende: redditi assoggettabili a IRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge); interessi sui depositi bancari, postali, ecc. rendite di capitali, titoli di Stato, obbligazioni; somme e contributi erogati da Enti pubblici o privati; pensioni di guerra e relative indennità accessorie; pensioni privilegiate; pensioni, assegni, indennità erogate dal Ministero dell'interno agli invalidi civili, ciechi e sordomuti; pensioni sociali;

per nucleo familiare si intende: il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinità;

per abitazione principale si intende: quella nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili è riconosciuta abitazione principale anche quella concessa dal possessore a parenti di 1° grado che la utilizzano quale loro abitazione principale, tale disposizione è limitata alla detrazione di legge.

Per gli scopi di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 1, nei confronti delle categorie dei soggetti individuate si fa riferimento alla situazione esistente al 1° gennaio 1999;

2. di stabilire dal 3 al 31 maggio il termine per la presentazione da parte degli interessati delle domande ai fini del riconoscimento del diritto. Le domande dovranno essere corredate di documentazione probatoria. La domanda si intende accolta qualora non venga adottato un provvedimento, motivato, di diniego entro il termine del 20 giugno 1999 da parte del funzionario responsabile;

3. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COREGLIA LIGURE

Il comune di COREGLIA LIGURE (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella seguente misura: 5 per mille per la prima casa (l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale), e 6,5 per mille per tutte le altre fattispecie;

2. di confermare la detrazione per la prima casa (l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale), anche per l'anno 1999, in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CORLETO PERTICARA

Il comune di CORLETO PERTICARA (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. *(Omissis);*

2. determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille;

3. elevare per il 1999 la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000;

4. rinviare per quanto non previsto nel presente atto deliberativo alla vigente normativa in materia ed a quanto stabilito dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 28 gennaio 1999;

5. di dare atto che quanto stabilito con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CORREGGIO

Il comune di CORREGGIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 3 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. da applicare nelle seguenti misure:

6 per mille (aliquota ordinaria): altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli;

4,50 per mille: abitazione principale;

7 per mille: abitazioni sfitte.

(Omissis).

COMUNE DI CORTACCIA

Il comune di CORTACCIA (provincia di Bolzano) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili come segue:

a) per l'abitazione principale 4 per mille;

b) per i residui immobili 4,5 per mille.

di determinare l'importo di detrazione per l'abitazione principale come previsto dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni in L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI CORVARA IN BADIA

Il comune di CORVARA IN BADIA (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

7 per mille per le unità abitative soggette all'imposta di soggiorno, disciplina dal titolo II del testo unico delle leggi regionali, approvato con D.P.G.R. del 20 ottobre 1998, n. 29/L;

5 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

Detrazione d'imposta per l'abitazione principale, senza distinzione per reddito familiare imponibile, L. 400.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI CREMONA

Il comune di CREMONA ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

aliquota del 5,65 per mille per tutti gli immobili;

aliquota del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio del comune, per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale;

aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate.

(Omissis).

COMUNE DI CREVALCORE

Il comune di CREVALCORE (provincia di Bologna) ha adottato, il 24 novembre 1998 e 12 gennaio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per le ragioni espresse in premessa, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili fissate per l'anno 1998 anche per l'anno 1999, come di seguito descritto:

5,3 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario o del titolare di diritto di usufrutto, uso, o abitazione sulle stesse;

6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;

7 per mille per le abitazioni non locate;

2. di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 210.000;

3. di precisare inoltre che per poter usufruire dell'imposta ridotta del 50% relativamente ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, il contribuente deve richiedere apposita certificazione di inabitabilità o inagibilità al comune, presentando perizia, con oneri a suo carico, redatta da persona abilitata. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, allegandola alla dichiarazione. Tale dichiarazione non esonera il soggetto passivo dal dover provare l'effettivo stato di inabitabilità o inagibilità in fase di accertamento con perizia certificata da idoneo professionista;

4. di precisare infine che gli immobili previsti all'art. 25.16 delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore individuati come edifici inseriti in «zone di recupero in zone E», devono pagare l'imposta calcolandola in relazione alle caratteristiche peculiari a ciascun immobile e contribuente;

5. che l'impósta dovuta relativamente alle aree fabbricabili deve essere calcolata in base ai valori indicati nella delibera della giunta comunale n. 22 del 12 gennaio 1998, in premessa citata;

(Omissis).

COMUNE DI CUASSO AL MONTE

Il comune di CUASSO AL MONTE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermando, per l'anno 1999, nella misura del 5,50 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;

2. di rinviare al regolamento comunale sull'I.C.I. ..*(Omissis)*.. per quanto non espressamente specificato in tale sede, in particolare per quanto riguarda la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI DAONE

Il comune di DAONE (provincia di Trento) ha adottato, il 17 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota unica per l'imposta comunale sugli immobili nell'ambito del comune di Daone, nel 4 per mille;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. la detrazione per l'abitazione principale è pari al 100% di quanto dovuto per la propria quota di proprietà, usufrutto o altro diritto reale d'uso o abitazione relativo all'unità immobiliare urbana destinata a propria abitazione principale come definita dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

3. di dare atto che non sono previste altre aliquote d'imposta o altri tipi di detrazione d'imposta oltre a quelli indicati ai comma 1 e 2.

(Omissis).

COMUNE DI DIGNANO

Il comune di DIGNANO (provincia di Udine) ha adottato, il 29 gennaio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Dignano;

nella misura del 5 per mille l'aliquota riferita a tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale di cui al punto precedente.

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI DIMARO

Il comune di DIMARO (provincia di Trento) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

1A) unità immobiliare adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: 4 per mille, detrazione per abitazione principale: L. 300.000;

1B) unità immobiliari residenziali non adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille;

1C) immobili della categoria A9, A10, A11, B, C (limitatamente alle unità immobiliari non costituenti pertinenze di unità immobiliari adibite ad abitazione), D, le aree fabbricabili ed ogni altra tipologia di immobile comunque non ricompresa nei punti 1A e 1B: 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI DON

Il comune di DON (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

2. di confermare la riduzione per la prima casa nella misura di legge pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI DONATO

Il comune di DONATO (provincia di Biella) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni nelle seguenti misure:

a) 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili;

b) 6,5 per mille per gli altri fabbricati;

2. di riconoscere per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni e integrazioni, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione d'imposta minima fissata di L. 200.000;

3. di dare atto che i proprietari ovvero i soggetti aventi titoli sulle unità immobiliari destinate ad abitazioni se locate o concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare dell'aliquota ordinaria fissata nella misura del 6 per mille e non potranno fruire della detrazione di cui al precedente punto 2).

(Omissis).

COMUNE DI DURAZZANO

Il comune di DURAZZANO (provincia di Benevento) ha adottato, l'8 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili a valere in questo comune di Durazzano per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI EGNA

Il comune di EGNA (provincia di Bolzano) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

abitazioni principali e immobili non utilizzati come abitazioni: 4,5 per mille;

abitazioni secondarie: 5 per mille;

terreni edificabili: 6 per mille;

2. per l'anno 1999 la detrazione per l'I.C.I. viene fissata in L. 350.000, per i seguenti casi:

per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari:

per gli alloggi regolarmente assegnati dall'istituto per l'edilizia abitativa agevolata;

3. nei casi seguenti vige una detrazione di L. 450.000:

l'abitazione tassata è classificata in una delle categorie catastali da A/2 a A/6;

l'estimo catastale dell'abitazione non è superiore a L. 120.000.000;

il reddito imponibile del contribuente ed eventualmente del coniuge convivente non superiore al doppio del minimo vitale, fissato con decreto del Presidente della giunta provinciale, considerando il nucleo familiare con le sole persone a carico:

alleinst. Personen	8.772.000	2	17.544.000	persona singola
2-Personen haushalt	12.420.000	2	24.840.000	famiglia di 2 persone
3-Personen haushalt	15.348.000	2	30.696.000	famiglia di 3 persone
4-Personen haushalt	18.264.000	2	36.528.000	famiglia di 4 persone
5-Personen haushalt	20.460.000	2	40.920.000	famiglia di 5 persone
6-Personen haushalt	22.656.000	2	45.312.000	famiglia di 6 persone
7-Personen haushalt	24.852.000	2	49.704.000	famiglia di 7 persone
8-Personen haushalt	27.036.000	2	54.072.000	famiglia di 8 persone

4. di dare atto, che ai fini di usufruire della detrazione maggiore bisogna che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al precedente comma 3 e che in caso contrario può essere applicata solamente la detrazione nell'ammontare di L. 350.000;

5. di confermare, che ai fini dell'applicazione dell'importo di detrazione maggiorato ogni contribuente interessato deve presentare entro il termine di pagamento dell'acconto una rispettiva dichiarazione ai sensi dell'allegato *a).*

(Omissis).

COMUNE DI ENTRACQUE

Il comune di ENTRACQUE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5,2 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei residenti, nonché per le unità immobiliari locate con contratto registrato per almeno un anno a residenti;

2. di elevare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ENTRATICO

Il comune di ENTRATICO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativamente a questo comune nella misura del 6 per mille, calcolata nelle forme previste dal titolo 1° del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI FAEDIS

Il comune di FAEDIS (provincia di Udine) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato:

aliquota ordinaria: invariata al 6 per mille;

aliquota ridotta: invariata al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, o per anziani già residenti nel comune ricoverati in casa di riposo, se tale unità immobiliare è tenuta a disposizione ed è l'unica abitazione posseduta in Italia;

2. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 48 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 così come riformulato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, dall'imposta dovuta per l'abitazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI FALCADE

Il comune di FALCADE (provincia di Belluno) ha adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 le seguenti tariffe dell'imposta comunale sugli immobili:

5,4 per mille in favore dei soggetti residenti nel comune per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come definita nell'apposito regolamento comunale;

5,50 per mille in favore delle abitazioni locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale;

7 per mille in tutti i restanti casi.

di considerare inoltre adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché la medesima non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FALZES

Il comune di FALZES (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, ad eccezione dell'aliquota prevista al successivo punto 2, nella misura unica del 4 per mille;

2. per le unità immobiliari soggetti all'imposta di soggiorno ai sensi della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, nella versione dell'art. 14 del testo unico, approvato con D.P.G.R. del 20 ottobre 1998, n. 29/L, l'aliquota è determinata nella misura del 7 per mille;

3. di determinare la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e la sua pertinenza in L. 500.000, secondo l'art. 2 del regolamento I.C.I., approvato dal consiglio comunale con delibera n. 1 del 28 gennaio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI FANANO

Il comune di FANANO (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Fanano;

6,3 per mille per tutti gli altri immobili;

2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

2. di stabilire per l'anno 1999 la detrazione nella misura di L. 350.000 per l'abitazione principale, per categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale in possesso dei requisiti di seguito specificati:

A) Pensionati.

Possesso del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso ad abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare.

Avere compiuto il 65° anno di età alla data del 1° gennaio 1999.

Reddito complessivo lordo non superiore a L. 16.800.000 annue lorde riferito all'anno 1998.

A tale reddito si aggiungono L. 13.650.000 lorde annue per ogni componente oltre il primo.

B) Famiglie numerose.

Possesso del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare.

Nucleo familiare composto da sei o più componenti al 1° gennaio 1999.

Reddito familiare riferito all'anno 1998 non superiore a L. 85.050.000 lorde annue nel caso di una famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono L. 13.650.000 lorde annue per ogni componente oltre il sesto.

C) Famiglie con portatori di handicap.

Possesso del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprietà immobiliare della famiglia al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, a nome di uno o più componenti la famiglia, la stessa non deve avere nessuna proprietà immobiliare.

Il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100%.

Il reddito familiare complessivo non deve essere superiore a L. 16.800.000 annue lorde riferito all'anno 1998. Si aggiungono L. 13.650.000 annue lorde per ogni componente oltre il primo.

2) di determinare i seguenti criteri applicativi:

i soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto alla ulteriore detrazione, far pervenire al comune di Fanano - Servizio tributi, piazza Marconi n. 1, entro e non oltre il 30 giugno 1999 a mezzo raccomandata semplice o tramite consegna all'Ufficio, la seguente documentazione:

copia della dichiarazione dei redditi Mod. 730/99 o modello unico/99 o copia del certificato Mod. 201/99;

Dichiarazione in carta semplice attestante i sottoelencati elementi:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) codice fiscale;

d) residenza anagrafica;

e) numero persone componenti il nucleo familiare, come risulta all'anagrafe;

f) la non percezione di ulteriori redditi oltre ai dichiarati;

g) copia attestato invalidità civile al 100%;

h) dati catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno);

i) tipo di possesso (proprietà, usufrutto, uso abitazione);

l) dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare, non contitolari di uno dei diritti reali di godimento di cui sopra, non posseggono nessuna proprietà immobiliare.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, già tenere conto della detrazione richiesta.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI FELINO

Il comune di FELINO (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,25 per mille;

2. di dare atto che, non avvalendosi delle facoltà di cui alle premesse per quanto concerne la determinazione della detrazione per l'abitazione principale, la stessa nel 1999 sarà applicata nella misura minima stabilita dalla legge pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FELONICA

Il comune di FELONICA (provincia di Mantova) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura unica del 6,75 per mille in conformità all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI FERENTILLO

Il comune di FERENTILLO (provincia di Terni) ha adottato, il 2 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,10 per mille per le abitazione principali e del 6,60 per mille per i rimanenti fabbricati;

2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L 200.000;

3. di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FERENTINO

Il comune di FERENTINO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. in misura del 6 per mille.

2. di aumentare per l'anno 1999 la detrazione pervista per I.C.I. dell'art. 8, comma 2 del decreto legilsativo n. 504/1992, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in L 375.000.

(Omissis).

COMUNE DI FERMO

Il comune di FERMO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 come individuate dal seguente prospetto:

aliquota abitazione principale 4,8 per mille;

aliquota ordinaria 6 per mille;

alloggi non locati 7 per mille;

aliquota agevolata Istituti autonomi case popolari (comprese le pertinenze distintamente iscritte in catasto) 4,8 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 200.000 aumentata a L. 300.000 nei seguenti casi:

1) reddito complessivo lordo del nucleo familiare del proprietario non superiore a L. 12.000.000;

2) reddito complessivo lordo del nucleo familiare del proprietario non superiore a L. 28.000.000, con almeno tre figli a carico.

(Omissis).

COMUNE DI FINALE EMILIA

Il comune di FINALE EMILIA (provincia di Modena) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

6,5 per mille aliquota ordinaria;

5 per mille abitazioni principali dei soggetti residenti e per l'unità immobiliari di cui alla categoria catastale C/6 (garages) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale;

6 per mille terreni agricoli e unità immobiliari di cui alle categorie catastali C/1, C/2 e C/3 (ossia negozi e botteghe magazzini e locali di deposito laboratori per arti e mestieri);

7 per mille alloggi che a partire dal 1° gennaio 1999 risultano non locati ovvero non occupati, con esclusione degli alloggi realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e la alienazione di immobili limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori;

2. di fissare la detrazione d'imposta spettante per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L 200.000;

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Il comune di FIORENZUOLA D'ARDA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 31 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nelle seguenti misure:

4,7 per mille per le abitazioni principali;

5,7 per mille per tutti i restanti immobili (terreni, aree fabbricabili e altri fabbricati) posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2. di demandare a successivo atto ai sensi della delibera del consiglio comunale n. 92 del 22 dicembre 1998, citata in premessa, la ulteriore differenziazione dell'aliquota al 7 per mille per le unità immobiliari tenute a disposizione del proprietario e non locate per tutto l'arco dell'anno purché non fatiscenti;

3. di mantenere per l'anno 1999 la detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale, come previsto dalla legge n. 662/1996, art. 3, comma 55/2 a L 220.000;

4. di istituire per l'anno 1999 la detrazione per abitazione principale nella misura di L 300.000 da applicarsi qualora il contribuente sia in possesso dei seguenti particolari requisiti:

A. pensionati con redditi non superiori alla pensione INPS minima, aventi i seguenti requisiti:

a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o diritto di uso, usufrutto o abitazione sull'intero territorio nazionale;

b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

c) che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, includendo eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore al doppio dell'importo della pensione minima sociale del capofamiglia;

B. portatori di handicap aventi i seguenti requisiti:

a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o portatore di handicap con invalidità non inferiore al 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

b) che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;

c) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

d) che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, includendo eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a 20 milioni lordi, non tenendo conto di eventuali redditi derivanti dal suo *status;*

C. soggetti titolari di assistenza sociale, a seguito di istruttoria da parte dell'ufficio comunale «Assistenza», da presentare presso l'Ufficio tributi del comune entro il 30 maggio dell'anno di riferimento, aventi i seguenti requisiti:

a) reddito minimo vitale;

5. di dare atto, che il contribuente per applicare la detrazione d'imposta di L. 300.000 deve presentare presso l'Ufficio tributi del comune entro il 30 maggio dell'anno di riferimento i seguenti documenti:

pensionati titolari di pensione minima INPS:

a) autodichiarazione che l'abitazione che sconta tale deduzione non viene locata parzialmente per tutto l'anno di riferimento;

b) autodichiarazione attestante l'importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente o l'assenza degli stessi;

portatori di handicap:

a) certificato di riconoscimento di invalidità non inferiore al 100% al 1° gennaio dell'anno 1999;

b) autodichiarazione che l'abitazione che sconta tale deduzione non viene locata parzialmente per tutto l'anno di riferimento;

c) autodichiarazione attestante l'importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente o l'assenza degli stessi;

soggetti titolari di assistenza sociale:

a) relazione del Servizio assistenza del comune;

b) autodichiarazione che il reddito annuo lordo del nucleo familiare non supera o è pari al reddito minimo vitale annuo;

c) autodichiarazione che l'abitazione che sconta tale deduzione non viene locata parzialmente per tutto l'anno di riferimento;

d) autodichiarazione attestante l'importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente o l'assenza degli stessi.

(Omissis).

COMUNE DI FOGLIZZO

Il comune di FOGLIZZO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, come segue, le aliquote I.C.I. applicabili per l'anno 1998, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992:

a) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte del soggetto passivo d'imposta viene confermata l'aliquota del 5 per mille, con una detrazione di L. 200.000;

b) per le unità immobiliari non locate viene stabilita un'aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FONTANELLATO

Il comune di FONTANELLATO (provincia di Parma) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria 5,25 per mille;

b) aliquota per alloggi sfitti ed alloggi tenuti a disposizione (art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili) 7 per mille;

2. di riconfermare per l'anno 1999 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI FONTANIVA

Il comune di FONTANIVA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FORLÌ DEL SANNIO

Il comune di FORLÌ DEL SANNIO (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille;

di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI FORMIGINE

Il comune di FORMIGINE (provincia di Modena) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria 6 per mille;

b) aliquota ridotta 5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze;

c) aliquota maggiorata 7 per mille per gli alloggi non locati.

detrazione per abitazione principale L. 200.000; ulteriore detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale ai pensionati e alle famiglie numerose purché il reddito complessivo del nucleo familiare rientri nei limiti fissati, per il riconoscimento delle agevolazioni occorre presentare autocertificazione con le modalità e nei termii fissati in delibera.

(Omissis).

COMUNE DI FORNI DI SOPRA

Il comune di FORNI DI SOPRA (provincia di Udine) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, nelle misure di seguito indicate:

aliquota per abitazione principale e loro pertinenze: 4,5 per mille;

aliquota per immobili diversi dalle abitazioni: 4,5 per mille;

aliquota per immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale: 5 per mille;

aliquota per immobili di proprietà di Enti senza scopo di lucro: 4 per mille;

aliquota per gli immobili definiti «Rustici» ed «Edifici del territorio non urbano del fondovalle» (normati dal Piano regolatore generale comunale come da allegato): 4 per mille;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3. di stabilire la riduzione al 2 per mille dell'aliquota per gli interventi volti al recupero di unità immobiliari descritti nel relativo e vigente regolamento comunale in applicazione dell'art. 1 comma 5 della legge n. 449/1997;

4. di dare atto che per l'applicazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili valgono inoltre le agevolazioni, esenzioni e riduzioni previste dalla legge e dal regolamento comunale.

(Omissis).

COMUNE DI FOSSALTO

Il comune di FOSSALTO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. l'imposta comunale sugli immobili, per tutti i fabbricati e aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale tributo, è stabilita, per il 1999, nella misura del 5,5 per mille;

2. che soggetti attivi e passivi, basi imponibili, esecuzioni, riduzioni e detrazioni d'imposta, versamenti e dichiarazioni, liquidazioni ed accertamenti, ecc. sono quelli determinati dagli articoli 3 e seguenti sino al 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché delle norme citate in narrativa e dal decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI FRABOSA SOTTANA

Il comune di FRABOSA SOTTANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille con detrazione sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE

Il comune di FRAGNETO MONFORTE (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille e di non avvalersi della facoltà di diversificarne l'applicazione, così come disciplinato dalle nuove disposizioni normative in materia.

(Omissis).

COMUNE DI FUSIGNANO

comune di FUSIGNANO (provincia di Ravenna) ha adottato, il 18 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare nel seguente modo l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota 7 per mille per gli alloggi, diversi dalla abitazione principale, non locati;

2. di stabilire quale detrazione dall'imposta dovuta, per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo di L. 250.000;

3. di stabilire, in deroga al punto 2) di cui sopra, una detrazione fino a L. 300.000 per l'abitazione principale a chi sia in possesso dei seguenti requisiti e si trovi nelle condizioni che seguono:

condizioni di base per il diritto alla elevazione della detrazione fino a L. 300.000:

i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.) né devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso e abitazione);

sono ammesse a fruire dell'agevolazione le abitazioni classificate nelle categorie:

A/2 abitazioni di tipo civile

A/3 abitazioni di tipo economico

A/4 abitazioni di tipo popolare

A/5 abitazioni di tipo ultra popolare

A/6 abitazioni di tipo rurale,

e che abbiano una rendita catastale non superiore a L. 1.000.000;

il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare (cioè tutti i componenti) imponibile IRPEF 1998;

il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile 1998; per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 1999;

particolari situazioni aventi diritto:

A) famiglie di pensionati.

nuclei familiari composti da pensionati o comunque da persone in condizioni non lavorative che includa almeno un pensionato di oltre 65 anni alla data del 1° gennaio 1999 avente i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 15.000.000 aumentato di L. 11.000.000 per ogni componente oltre il primo.

B) famiglie con portatori di handicap.

famiglie che includono portatori di handicap con attestato di invalidità civile non inferiore al 75 per cento avente i seguenti requisiti: reddito famigliare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 15.000.000 pro-capite.

C) famiglie di giovani coppie.

nuclei familiari formati da giovani coppie aventi i seguenti requisiti:

essere coniugati da non oltre 4 anni alla data del 1° gennaio 1999;

reddito familiare complessivo imponibile IRPEF riferito all'anno 1998, non superiore a L. 15.000.000 pro-capite.

D) famiglie numerose.

nuclei familiari composti da 5 o più componenti avente i seguenti requisiti:

reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 13.000.000 pro-capite.

E) famiglie a basso reddito.

nuclei familiari composti da due o più persone non beneficiari della ulteriore detrazione secondo quanto già previsto dalle lettere precedenti aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 11.000.000 pro-capite.

F) famiglie assistite.

nuclei familiari che comprendono persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti alla data del 1° gennaio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

Il comune di GAGGIO MONTANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 6,3 per mille con aliquota ridotta al 5,8 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale con detrazione di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

2. dare altresì atto che viene fissata un'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 2,9 e del 3,2 per mille per le fattispecie come riportate in premessa e qui integralmente recepite;

3. di ridurre l'imposta del 50% solo per i fabbricati inagibili o inabitabili;

(Omissis).

determinazione di una aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 2,9 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi:

a) volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

b) finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

determinare altresì un'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 3,2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

le suddette aliquote agevolate sono applicate limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui sopra e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Il comune di GAIOLE IN CHIANTI (provincia di Siena) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, nelle misure che seguono, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

prima abitazione il 4,60 per mille;

aliquota ordinaria il 5,25 per mille;

aliquota per abitazioni tenute a disposizione o non locate il 7 per mille;

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come prima sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successivamente, modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, per l'anno 1999 la seguente detrazione d'imposta:

detrazione per abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GALATRO

Il comune di GALATRO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 6 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di prendere atto dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 determinata dalla giunta con delibera n. 6 del 22 gennaio 1999, stabilendo l'aliquota unica per tutto il territorio nel 4 per mille;

2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI GALEATA

Il comune di GALEATA (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per motivi ed i fini di cui in premessa narrativa, di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

5,5 per mille sul valore delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sul valore delle unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 18 dicembre 1998;

6 per mille sul valore degli altri immobili;

7 per mille per gli alloggi non locali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI GALLIERA

Il comune di GALLIERA (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili pari al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GAMBARA

Il comune di GAMBARA (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota che sarà applicata in questo Comune per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille.

2. di fissare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Le disposizioni dell'art. 1 si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo.

3. di elevare da L. 200.000 a L. 240.000 le detrazioni relative alla prima casa di ogni tipologia per la generalità dei soggetti passivi dell'imposta.

4. sono beneficiari di ulteriore detrazione I.C.I. fino a L. 320.000 del tributo dovuto i soggetti passivi dell'imposta nella condizione di pensionati ultrassessantenni che siano proprietari di una sola abitazione compren-

siva delle pertinenze (cantina, terrazzo, pensilina ecc.) di categoria catastale A2, o A3, o A4, o A5 o A6 il reddito del cui nucleo familiare non deve superare quello della seguente tabella:

Tabella detrazioni I.C.I. fino a L. 320.000 del tributo dovuto per pensionati ultrassessantenni proprietari di abitazione principale di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 in base al numero ed al reddito del proprio nucleo familiare.

Numero componenti Nucleo familiare	Reddito annuo Nucleo familiare
—	—
n. 1	Fino a L. 12.200.000
n. 2	Fino a L. 19.300.000
n. 3	Fino a L. 24.800.000
n. 4	Fino a L. 29.800.000
n. 5	Fino a L. 34.400.000
n. 6	Fino a L. 39.000.000
n. 7	Fino a L. 44.500.000

Per i nuclei familiari formati da più di / persona il reddito, a partire da L. 44.500.000, va aumentato di L. 5.600.000 per ogni componente il nucleo familiare oltre le / persone.

Il reddito sopraindicato per nucleo familiare da intendersi il reddito imponibile ai fini IRPEF.

Per beneficiare della detrazione è necessaria la presentazione all'Ufficio ragioneria, trenta giorni prima la scadenza della presentazione della denuncia dei redditi, di apposita domanda.

La documentazione fiscale (mod. 101/201/730/ UNICO ecc.), unitamente ad ogni altro documento comprovante oneri fiscali deducibili, dovrà essere prodotta entro i successivi trenta giorni.

È ammessa, in luogo della suddetta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto al ritiro della domanda.

Sono fatte salve le conseguenze penali e civili a fronte di dichiarazioni non veritiere o mendaci.

5. sono beneficiari di ulteriore detrazione I.C.I. fino a L 320.000 del tributo dovuto i soggetti passivi dell'imposta in oggetto nella cui famiglia vi sia presente un membro portatore di handicap o invalido civile al 100% e che siano proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, terrazzo, pensilina ecc.) di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 indipendentemente dal reddito del nucleo familiare. Anche in tale ipotesi per beneficiare della detrazione necessario presentare apposita domanda all'Ufficio ragioneria, trenta giorni prima la scadenza della presentazione della denuncia dei redditi. La documentazione fiscale mod. 101/201/730/ unico ecc.). unitamente ad ogni altro documento comprovante oneri fiscali deducibili, dovrà essere prodotta entro i successivi trenta giorni.

è ammessa, in luogo della suddetta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto al ritiro della domanda.

sono fatte salve le conseguenze penali e civili a fronte di dichiarazioni non veritiere o mendaci.

nei casi di cumulo delle detrazioni di cui al presente provvedimento dovrà considerarsi l'elevazione complessiva massima di detrazione, consentita dalle disposizioni vigenti, nell'importo di L 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI GARAGUSO

Il comune di GARAGUSO (provincia di Matera) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia si determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'esercizio finanziario 1999, con effetto sul bilancio di previsione del medesimo anno l'aliquota dell'I.C.I. al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GARDA

Il comune di GARDA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per quanto in premessa, le seguenti aliquote applicabili per l'anno 1999 e già previste per l'anno 1998, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota ordinaria: 5,90 per mille

aliquota ridotta: 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2. di riconfermare anche per l'anno 1999, nella misura di L. 230.000, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI GENGA

Il comune di GENGA (provincia di Ancona) ha adottato, l'11 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata e come tale si intende qui di seguito integralmente riportata.

(Omissis).

2. fissare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per mille, con una detrazione d'imposta di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GERMAGNO

Il comune di GERMAGNO (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 nella misura del 6 per mille, in esecuzione al disposto dell'art. 6 del decreto-legge n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI GIUSSANO

Il comune di GIUSSANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. *(Omissis).*

2. di prendere atto che la misura della detrazione per la prima abitazione è fissata nell'importo di L. 200.000 annue rapportate al periodo di possesso nell'anno 1999, considerate le rendite catastali già aumentate in ragione del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662/1996;

3. di prevedere, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, le seguenti ipotesi di maggiori detrazioni sull'abitazione principale o applicazione di detrazioni facoltative:

a) nel caso in cui un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap grave, attestato dagli uffici competenti, i soggetti passivi I.C.I. con redditi familiari inferiori ai 20 milioni annui, aumentati di 6 milioni per ogni familiare a carico, applicheranno una detrazione per prima abitazione pari a L 350.000.

b) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. L'applicazione della detrazione avverrà in questo caso in misura uguale all'importo stabilito per le abitazioni principali (L 200.000);

4. di applicare altresì per l'anno 1999 le ipotesi agevolative previste dal vigente Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli immobili adottato con deliberazione n. 90 del 23 novembre 1998, ed entrato in vigore dal 1 gennaio 1999 nella precisazione che l'applicabilità delle detrazioni o maggiori detrazioni per l'anno 1999 per le motivazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* o le agevolazioni previste dal suddetto regolamento sono subordinate alla presentazione di apposita comunicazione preventiva indirizzata al Sindaco entro il 30 maggio 1999 dichiarando le condizioni che ne consentono l'applicazione. Il comune provvederà a disporre i necessari accertamenti, ove ritenuto opportuno;

5. di respingere, per le motivazioni espresse in narrativa, la proposta presentata dal consigliere Roberto Soloni (Giussano Solidale Progressisti) in merito alla differenziazione dell'aliquota I.C.I., che viene allegata in copia alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A);

6. di trasmettere le previsioni della presente deliberazione alla prefettura di Milano al fine del successivo inoltro al Ministero delle finanze.

(Omissis).

COMUNE DI GONARS

Il comune di GONARS (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, ai fini dell'Imposta Comunale sugli immobili, le seguenti aliquote:

1) Agevolata: 1 per mille:

tale aliquota trova applicazione a favore di chi possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale e che eseguono interventi volti a:

recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili;

recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici;

realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali.

Resta inteso che l'aliquota agevolata verrà applicata solo alle unità immobiliari oggetto di questi interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori e su richiesta dell'avente titolo;

2) Ordinaria: 4,5 per mille:

2/1) abitazione principale: è intesa quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale vi risiede e dimora abitualmente;

2/2) abitazione locata: è intesa quella data in locazione con contratto registrato a persone che la utilizzano come abitazione principale;

2/3) abitazione in uso gratuito: è intesa quella data in uso gratuito ai familiari (fino al 2° grado genitori-figli, figli-genitori, fratelli-sorelle) che la utilizzano come abitazione principale;

2/4) fabbricati diversi dalle abitazioni (categoria A/10 B C e D, esclusi i C/6 e C/7 trattati nei punti 2/5 e 3/3);

2/5) fabbricati pertinenziali alle abitazioni indicate nei punti 2/1, 2/2 e 2/3 (cantine, soffitte, posti auto (categoria C6) o tettoie (categoria C7);

2/6) terreni agricoli;

2/7) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di definitiva permanenza, a condizione che gli stessi siano in tutto o in parte assistiti dal comune di Gonars (art. 3 comma 56 legge n. 662/1996), previa richiesta al comune;

3) Maggiorata: 7 per mille:

3/1) aree edificabili;

3/2) gli immobili ad uso abitazione e relativi fabbricati pertinenziali di cui al precedente punto 2/5 sfitti (non locati) e a disposizione (occupati saltuariamente) detenuti dai residenti e non in aggiunta all'abitazione principale e pertinenze principali;

2. di stabilire in L 200.000 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1999:

per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

la dimora abituale deve coincidere con la residenza anagrafica nel comune;

è intesa abitazione principale anche quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI GORDONA

Il comune di GORDONA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 19 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,:

aliquota ordinaria	5 per mille;
aliquota abitazione principale	4 per mille.

2. di aumentare per l'anno 1999, da L 200.000 a L. 250.000 la detrazione I.C.I. dovuta per le unità immobiliari censite nelle categorie A/2, A/3, A/4, comprese le pertinenze, direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi di imposta;

3. di dare atto che per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali non censite nelle categorie A/2, A/3, A/4, la detrazione dall'imposta per l'anno 1999 sarà di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI GOSSOLENGO

Il comune di GOSSOLENGO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 28 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) di confermare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I., Imposta Comunale sugli immobili, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e legge n. 596/1994.

(Omissis).

COMUNE DI GRANZE

Il comune di GRANZE (provincia di Padova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. aliquote per l'applicazione dell'imposta:

5,4 per mille per le unità immobiliari di proprietà adibite ad abitazione principale e le sue pertinenze ancorchè distintamente iscritte al catasto (garage...);

4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e di alienazione di immobili così come disposto dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996;

5,4 per mille per gli immobili classificati secondo il quadro generale delle categorie catastali non ricadenti nelle fattispecie sopra specificate (negozi es. commerciali...);

7 per mille per le unità immobiliari di proprietà oltre l'abitazione principale ed altri immobili comunque classificati non locati; (si considerano quegli immobili che, seppur idonei all'uso sono sottratti volontariamente alla locazione);

6 per mille l'aliquota per tutti i tipi di terreno;

2. di stabilire altresì l'aliquota I.C.I. del 5,4 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3. 5,4 per mille le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le adibiscono ad abitazione principale;

4. 5,4 per mille per le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al primo grado padre/figli);

5. di prendere atto delle modificazioni apportate all'art. 3 capo I del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 così come previsto dall'art. 58 della legge n. 446/1997;

6. detrazione dell'importo di L. 200.000.

Per le unità immobiliari di proprietà destinate ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

Il comune di GRAVINA IN PUGLIA (provincia di Bari) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota che sarà applicata in questo comune ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:

aliquota ordinaria 6,30 per mille;

aliquota abitazione principale 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO

Il comune di GRISIGNANO DI ZOCCO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. *(Omissis).*

2. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 così come applicata nell'anno d'imposta 1998:

a) abitazione principale: 4 per mille;

b) altri immobili: 5 per mille;

3. di determinare come segue la misura della detrazione per l'abitazione principale:

I) generalità dei casi L. 200.000

II) in relazione alle seguenti particolari situazioni di carattere economico o sociale L. 500.000:

A) abitazione occupata da nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal Comune;

B) abitazione occupata da nuclei familiari con persone a carico, aventi un unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito è stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o messo in cassa integrazione, oppure in mobilità;

C) abitazione occupata da nucleo familiare, con persone a carico, avente reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione non superiore a L. 13.500.000 annue erogata a lavoratori dipendenti;

D) abitazione occupata da vedova, vedovo, o da sola madre con figli a carico, che percepisca esclusivamente pensione di reversibilità non superiore a L. 13.500.000 annue;

E) abitazione occupata da nucleo familiare con handicappati, anziani non autosufficienti o ricoverati di lunga degenza, con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione non superiore a L. 13.500.000 annua;

F) abitazione occupata da nucleo familiare, avente un unico reddito da lavoro o da pensione comunque inferiore al minimo vitale come calcolato ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, e che risulta composto da almeno sei persone;

Le condizioni debbono sussistere alla data del 1° gennaio 1999.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Valgono i principi stabiliti dal D. Lgs. n. 504/1992, relativamente alle modalità di applicazione della detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze, e che non risultino, nel contempo, essere titolari dei suddetti diritti su altro immobile.

Per l'anno 1999, coloro che intendono avvalersi della maggior detrazione in questione, dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento e trasmettere copia del bollettino della prima rata entro quindici giorni dall'avvenuto versamento all'ufficio tributi del comune.

Unitamente alla copia del bollettino di pagamento si dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, come confermato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998, attestante la posizione del soggetto passivo del tributo e del suo nucleo familiare sia per quanto riguarda i diritti su immobili sia per quanto riguarda l'esistenza di una delle condizioni di cui sopra, da indicarsi analiticamente.

Il comune di Grisignano, in sede di controllo, potrà richiedere idonea documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione della detrazione per l'abitazione principale come qui stabilita.

(Omissis).

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

Il comune di GRIZZANA MORANDI (provincia di Bologna) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille e una aliquota ridotta nella misura del 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GROTTE DI CASTRO

Il comune di GROTTE DI CASTRO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le aliquote vigenti in materia di I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) al cinque per mille con defrazione di L. 200.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed elevare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per altri fabbricati e abitanti non principali del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI GRUGLIASCO

Il comune di GRUGLIASCO (provincia di Torino) hd adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. approvare per l'anno 1999 le aliquote e la detrazione per abitazione principale così come di seguito riportate:

a) aliquota ridotta nella misura del 4,70 per mille, esclusivamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Grugliasco, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) aliquota nella misura del 6,60 per mille, da applicare a tutte le restanti fattispecie immobiliari non previste al punto precedente.

2. dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, comma 2) si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI GUANZATE

Il comune di GUANZATE (provincia di Como) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nonché le detrazioni spettanti per l'abitazione principale:

PROSPETTO ALIQUOTE I.C.I. ANNO 1999

Oggetto dell'imposta	Aliquota	Detrazione
Immobili diversi dalle abitazioni (Compresi i terreni ed aree edificabili)	5 per mille	
Abitazione principale	4 per mille	L. 250.000
Fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale:		
– Locati per abitazione principale	4 per mille	
– Non locati	5 per mille	
Immobili posseduti da enti senza scopo di lucro o da enti che istituzionalmente attuano interventi di edilizia sovvenzionata	4 per mille	
Immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza presso case di riposo o istituti sanitari, a condizione che lo stesso immobile non risulti locato	4 per mille	L. 250.000
Fabbricati realizzati da imprese, che hanno per oggetto esclusivo e prevalente la costruzione e la vendita, e non venduti per un periodo di un hanno	4 per mille	

La detrazione per l'abitazione principale è elevata a L. 430.000 a tutela dei nuclei familiari in particolare stato di disagio socio economico che abbiano tutti i seguenti requisiti minimi:

a) essere residenti nel comune di Guanzate;

b) essere proprietari, oppure titolari del diritto di usufrutto, o uso, per tutti i componenti del nucleo familiare, di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, compreso l'eventuale posto auto o box, classificata o classificabile nelle categorie catastali A/2 (abitazione di tipo civile), A/3 (abitazione di tipo economico), A/4 (abitazione di tipo popolare), A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare) e A/6 (abitazione di tipo rurale);

c) possedere un reddito familiare annuo, imponibile ai fini I.R.P.E.F. inferiore o pari a quanto indicato nel prospetto che segue:

Componenti nucleo familiare	Reddito imponibile annuo
1	L. 12.200.000
2	» 19.800.000
3	» 25.440.000
4	» 30.360.000
5 e oltre	» 35.400.000

Qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap (con attestato di invalidità civile superiore al 73 per cento) o persona anziana non autosufficiente (comprovato da certificazione medica dell'A.S.L.) i limiti di reddito sono elevati nella misura di L. 2.000.000.

Il reddito da considerare, fermo restando il diritto dell'Amministrazione comunale di condurre ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione fornita, è quello del nucleo di convivenza familiare riferito all'anno precedente.

La nozione di abitazione principale è quella definita dalla normativa fiscale.

Il soggetto passivo provvederà all'autoliquidazione dell'importo con le stesse modalità e tempi previsti dalla vigente normativa e dovrà presentare entro il 31 dicembre 1999 all'Ufficio comunale competente:

1. Dichiarazione dei redditi (Mod. 101 730 740) di tutto il nucleo familiare;

2. Ricevute di versamento inerenti all'anno d'imposta;

3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il soggetto passivo attesta:

che si tratta dell'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale per tutti i componenti il nucleo familiare.

4. (eventualmente) attestato di invalidità civile per i portatori di handicap o certificazione di persona anziana non autosufficiente, rilasciati dall'A.S.L.

(Omissis).

COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI

Il comune di GUARDIA LOMBARDI (provincia di Avellino) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria nella misura del 5,50 per mille:

b) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per gli alloggi locati, con contratto registrato, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;

di prendere atto che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GUASTALLA

Il comune di GUASTALLA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 4 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota in misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili ad esclusione degli alloggi non locati per i quali è determinata l'aliquota in misura del 7 per mille;

2. di determinare la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale, fino a decorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GUIDIZZOLO

Il comune di GUIDIZZOLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, le aliquote dell'impresa comunale sugli immobili come sotto specificato:

abitazione principale (prima casa) 5 per mille;

terreni agricoli 5 per mille;

abitazioni sfitte 7 per mille;

aree edificabili 6 per mille;

altri fabbricati 5,5 per mille;

detrazione sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ISOLA RIZZA

Il comune di ISOLA RIZZA (provincia di Verona) ha adottato, il 16 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

2. di determinare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in L. 200.000.

(Omissis).

4. di dare atto che non si applicano né la riduzione dell'imposta, né, in alternativa, l'aumento della detrazione previste dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

5. di dare atto, in riferimento all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, che si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ISORELLA

Il comune di ISORELLA (provincia di Brescia) ha adottato, il 13 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'I.C.I. relativamente all'anno 1999 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LAINO

Il comune di LAINO (provincia di Como) ha adottato, il 19 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 504/1992 e dell'art. 3, commi da 53 a 59, legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.

2. di applicare la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 55, legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di L. 200.000, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi:

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo case popolari;

d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al primo grado);

f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

3. di mantenere, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 53, legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari locate, con contratto registrato prima del 1° gennaio 1999, a soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LA MORRA

Il comune di LA MORRA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per il 1999 sono approvate per l'I.C.I. le medesime disposizioni del 1998 e quindi:

1) di approvare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale nonché per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;

2) di approvare l'aliquota agevolata per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura dello zero per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure finalizzati all'utilizzo di sottotetti.

la suddetta aliquota agevolata si applica per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

3) di approvare la detrazione di L. 200.000 per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI LAMPORECCHIO

Il comune di LAMPORECCHIO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. *(Omissis)* ..., ai fini della determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999:

a) di confermare, per quanto concerne gli alloggi non locati, la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, pari al 7 per mille;

b) di confermare, per quanto concerne gli immobili di enti senza scopi di lucro, la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, pari al 4 per mille;

c) di confermare, per quanto concerne l'abitazione principale nonché le altre tipologie di immobili non ricomprese nei punti *a)* e *b)*, la misura dell'aliquota I.C.I. applicata negli anni precedenti, anche per l'anno 1999, pari al 6 per mille;

d) di stabilire la detrazione I.C.I. per la prima casa nella misura di L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LARCIANO

Il comune di LARCIANO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 un'aliquota I.C.I. unica nella misura del 7 per mille;

2. di stabilire per l'anno 1999 la detrazione per abitazione principale nella misura di L 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI LAVAGNA

Il comune di LAVAGNA (provincia di Genova) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, la misura dell'aliquota da applicarsi per l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. Anno 1999 come segue:

a) 4 per mille e detrazione di L. 200.000: per le unità immobiliari occupate da soggetti residenti, o concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al quarto grado, presso le quali gli stessi abbiano stabilito la propria residenza;

b) 4 per mille: per unità immobiliari locate, con contratto regolarmente registrato, a soggetti residenti che le utilizzino come abitazioni principali;

c) 5 per mille: per unità immobiliari locate a soggetti non residenti nel comune di Lavagna o, se ivi residenti, che non le utilizzino come abitazioni principali, per unità tenute a disposizione (seconde case);

d) 4,5 per mille: per negozi e botteghe (C1), per magazzini e locali di deposito (C2), per laboratori, ecc. (C3), per box, ecc. (C6) e per tutte le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI LIMANA

Il comune di LIMANA (provincia di Belluno) ha adottato, l'8 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare per l'anno 1999 l'I.C.I. con le seguenti aliquote:

ordinaria 6 per mille;

abitazione principale 4 per mille;

detrazione abitazione principale L 200.000.

2. di considerare abitazione principale le pertinenze dell'abitazione principale stessa anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.).

(Omissis).

COMUNE DI LIMBADI

Il comune di LIMBADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, l'11 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

delibera di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

di confermare, inoltre, per l'anno 1999, in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LISIGNAGO

Il comune di LISIGNAGO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. così come segue:

4,5 per mille per le abitazioni principali;

5 per mille per gli altri fabbricati;

7 per mille per le aree edificabili.

(Omissis).

COMUNE DI LOANO

Il comune di LOANO (provincia di Savona) ha adottato, il 19 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire e confermare per l'anno 1999 tre aliquote differenziate, per l'imposta comunale sugli immobili, una della misura del 5 per mille riferita alle abitazioni principali, una del 6 per mille relativa agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale concessi in locazione ai soggetti residenti in quell'immobili ed, in caso di comodato, a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta, fratelli e sorelle del proprietario se residenti in quell'immobile; nonché agli alberghi, residence, ed altre strutture turistico-ricettive ed una del 6,90 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale non concessi in locazione ai residenti e per tutte le altre tipologie di immobili costituenti presupposto dell'imposta non richiamate espressamente nel periodo che precede, da applicarsi alla relativa base imponibile;

2. di precisare ulteriormente che:

al fine di ottenere il beneficio dell'applicazione dell'aliquota nella misura ridotta del 6 per mille la locazione deve risultare da contratto regolarmente registrato e l'esistenza del comodato deve risultare nelle forme di legge (contratto verbale, scrittura privata, atto pubblico, ecc.);

il comune, in sede di accertamento tributario, si riserva di richiedere ai contribuenti l'esibizione di tale documentazione al fine di verificare il giusto diritto ad usufruire dell'aliquota ridotta;

l'esistenza di tali contratti può essere dimostrata con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentarsi all'ufficio tributi entro il termine di scadenza del versamento in acconto dell'I.C.I. (30 giugno 1999), fatto sempre salvo il diritto dell'ufficio di verificare tali dati con la richiesta di cui al punto precedente;

3. di determinare, per l'anno 1999, in L 200.000 la deliberazione I.C.I. per unità immobiliare direttamente adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno di utilizzo a tale titolo.

(Omissis).

COMUNE DI LONATE POZZOLO

Il comune di LONATE POZZOLO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. *di applicare l'imposta comunale sugli immobili anno 1999 con le* seguenti modalità:

aliquota del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente;

aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili;

detrazione sull'abitazione principale L 200.000, elevata a L. 500.000 per i contribuenti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, come previsto dall'allegato regolamento;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale ai fini dell'aliquota e della detrazione l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R.;

3. di approvare l'allegato regolamento composto di n. 6 articoli per la determinazione dei criteri per l'elevazione della detrazione sull'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI LONGIANO

Il comune di LONGIANO (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili da applicarsi sul territorio comunale nei confronti dei soggetti passivi previsti dal comma 2, dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

aliquota ordinaria pari al 6 per mille (da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota ridotta);

aliquota ridotta pari al 5 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi la residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché anch'essi residenti nel comune.

(Omissis).

3. di approvare, con effetto dal 1° gennaio 1999 e per i motivi di cui in premessa, l'aumento della detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale fino a L. 375.000.

(Omissis).

COMUNE DI LORSICA

Il comune di LORSICA (provincia di Genova) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo numero 504/1992, per il 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,90 per mille;

2. di dare atto che la detrazione per la prima casa resta confermata in L. 200.000, ai sensi di legge.

(Omissis).

COMUNE DI MAGIONE

Il comune di MAGIONE (provincia di Perugia) ha adottato, il 2 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) 5,5, per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa residenti nel comune e per gli immobili categoria catastale C/6 e C/7 direttamente asserviti all'abitazione principale;

b) 6,5 per mille per tutte le unità immobiliari adibite ad attività artigianali, commerciali e industriali - categorie catastali C/1, C/2, C/3 e D con esclusione del gruppo D/5 - nel caso in cui il soggetto passivo eserciti direttamente la propria attività;

c) 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari compresi i terreni fabbricabili;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di dare atto che dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 e di dare altresì atto che questa amministrazione non intende avvalersi della facoltà di aumentare tale detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA

Il comune di MAGLIANO DI TENNA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) abitazione principale (escluse le pertinenze): 5,5 per mille con detrazione di L. 200.000;

b) tutti gli altri immobili: 6,5 per mille;

c) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili: riduzione del 50%.

(Omissis).

COMUNE DI MAJANO

Il comune di MAJANO (provincia di Udine) ha adottato, l'11 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di differenziare l'aliquota I.C.I. da applicarsi per l'anno 1999, determinando nel 5 per mille l'aliquota ordinaria e per le prime case e nel 5,15 per mille l'aliquota per le seconde case;

2. di dare atto che la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ammonta a L. 200.000;

(Omissis).

COMUNE DI MALNATE

Il comune di MALNATE (provincia di Varese) ha adottato, il 1° febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e sue successive modificazioni, le sottoindicate aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

ALIQUOTA	DETRAZIONE	TIPOLOGIA BENI IMMOBILIARI
4,90 per mille	L 200.000	per fabbricato adibito ad abitazione principale;
4,90 per mille	L 300.000	per fabbricato adibito ad abitazione principale di possessori di età superiore a 65 anni al 1° gennaio 1999 e con reddito familiare non superiore a L 12.000.000;
4,90 per mille	—	per fabbricato posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
6,80 per mille	—	*a)* ALTRI FABBRICATI: box; seconda casa (casa di proprietà ma non utilizzata personalmente); unità immobiliari con destinazione ad uso commerciale: magazzini; depositi; laboratori; ecc.; *b)* AREE FABBRICABILI;
7 per mille	—	alloggi non locati (l'unità immobiliare classificabile nel gruppo A, ad eccezione della categoria A10, uffici, utilizzabile ai fini abitativi, non tenuta a disposizione del posessore per uso personale diretto)

(Omissis).

COMUNE DI MALO

Il comune di MALO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, e per i motivi espressi in premessa, le stesse aliquote stabilite per l'anno 1998 con propria precedente deliberazione n. 3 del 17 febbraio 1998 e precisamente:

a) aliquota ordinaria, nella misura del 5,5 per mille, da applicare al valore degli immobili diversi da quelli contemplati nelle lettere *b)* e *c)* del presente punto 1);

b) aliquota ridotta, nella misura del 4,8 per mille, da applicare al valore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purchè residenti nel comune di Malo, nonchè al valore delle seguenti unità immobiliari:

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a condizione che la stessa risulti non locata;

c) aliquota ridotta, nella misura del 4,8 per mille da applicare al valore del garage, quale pertinenza o accessorio dell'abitazione principale, purchè utilizzato direttamente dai soggetti titolari del diritto di proprietà, di usufrutto o altro diritto reale sull'abitazione principale medesima, o dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, di cui alla precedente lettera *b)*;

2. Di elevare, per i motivi espressi in premessa, anche per l'anno 1999, a L 400.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni:

I. possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Tale abitazione deve essere l'unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale ad eccezione dell'eventuale garage di pertinenza;

II. godimento della sola pensione sociale, oltre al solo reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale garage di pertinenza; nel caso di più componenti il nucleo familiare, il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell'abitazione principale e dell'eventuale garage di pertinenza, dovrà essere costituito da sole pensioni sociali;

III. in alternativa al precedente punto II, godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, determinato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore al «minimo vitale» nella misura stabilita per l'anno cui si riferisce il reddito dichiarato;

di stabilire che la richiesta documentata della maggior detrazione dovrà essere depositata all'ufficio protocollo entro il termine previsto dalla legge per il versamento dell'imposta in acconto e verificata dall'ufficio servizi sociali del comune. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti I, II e III potrà risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

(Omissis).

COMUNE DI MANERBIO

Il comune di MANERBIO (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali con la detrazione di L. 200.000, nella misura del 4,5 per mille per le pertinenze C/2, C/6 e C/7 e nella misura del 6,5 per mille per gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MARIGLIANELLA

Il comune di MARIGLIANELLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 10 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

5 per mille per la prima abitazione e per tutte le unità immobiliari tassabili con una detrazione di L. 200.000;

6 per mille per le altre unità immobiliari, ecc.;

con le seguenti agevolazioni:

la detrazione per l'abitazione principale viene aumentata da L. 200.000 a L 300.000 nei seguenti casi ed a condizione che nessun familiare dimorante nell'immobile possiede, al 1° gennaio 1999, altre proprietà immobiliari (fabbricati o terreni) oltre quella per la quale viene richiesta l'ulteriore detrazione:

a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 25.000.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 25.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

c) famiglie numerose con nucleo familiare composto da sei o più componenti al 1° gennaio 1999, con reddito familiare, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 14.000.000 annui netti per ogni componente il nucleo familiare se trattasi di lavoratori dipendenti e non superiore a L. 11.000.000 annui netti per ogni componente il nucleo familiare se trattasi di lavoratori autonomi;

d) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di L. 25.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

e) lavoratori in cassa integrazione con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di L. 25.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico.

(Omissis).

COMUNE DI MARNATE

Il comune di MARNATE (provincia di Varese) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e nella misura del 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

2. di determinare in L. 200.000, la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MASSERANO

Il comune di MASSERANO (provincia di Biella) ha adottato, il 15 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille ad esclusione degli alloggi non locati;

2. di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per gli alloggi non locati nella misura del 7 per mille, rinviando per l'individuazione degli stessi all'articolo 38 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono quindi esclusi gli immobili ad uso abitazione principale del possessore o dei suoi famigliari, gli immobili ad uso abitativo utilizzati per arti e professioni e gli immobili ad uso abitativo per attività d'impresa;

3. di determinare la detrazione di imposta, alle condizioni previste dalla legge, nella misura di L. 220.000;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MEDICINA

Il comune di MEDICINA (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 5,6 per mille;

2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura del 5,4 per mille;

3. di determinare l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto non pertinenziali, nella misura del 4 per mille, per una durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

4. di confermare, nella misura del 7 per mille, l'aliquota per gli alloggi non locati;

5. di prendere atto che la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MESAGNE

Il comune di MESAGNE (provincia di Brindisi) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, come conferma per l'anno 1999, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, le aliquote già determinate per l'anno 1998, di seguito riportate:

A) persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

B) altri immobili (case locate, terreni, aree fabbricabili ecc.): 5,25 per mille;

C) abitazioni disponibili e sfitte: 5,50 per mille.

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate sempre al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

Il comune di MEZZOLOMBARDO (provincia di Trento) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, le determinazioni delle aliquote e detrazioni dell'imposta I.C.I. stabilite, per l'anno 1998 con deliberazione del consiglio comunale n. 65 dd. 30 ottobre 1997 nei seguenti termini:

per l'anno 1999 la detrazione spettante per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili è fissata in L. 250.000 per tutti gli aventi diritto, salvo quanto previsto al successivo punto del presente dispositivo; la presente detrazione non viene applicata alle fattispecie previste *dall'art. 3, comma 55, p. 4 della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, vale a dire alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e a quelle regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari;

per l'anno 1999 la detrazione spettante per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili è fissata in L. 320.000 nelle seguenti situazioni:

a) per i proprietari od usufruttuari di unica abitazione, comprensiva di eventuale pertinenza (categorie catastali *C2 C6 C7*), destinata a propria residenza, a condizione che tutti i componenti del nucleo familiare non siano titolari di altri redditi se non quelli derivanti da pensione sociale;

b) per i proprietari od usufruttuari di unica abitazione, comprensiva di eventuale pertinenza (categorie catastali C2 C6 C7), destinata a propria residenza, a condizione che gli stessi ed i componenti del nucleo familiare non siano titolari di altri redditi da terreni o fabbricati e che il reddito familiare imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare non superi i seguenti importi:

nucleo familiare composto da 1 persona L. 15.984.000;

nucleo familiare composta da 2 persone L. 18.144.000;

nucleo familiare composto da 3 persone L. 19.824.000;

nucleo familiare composto da 4 persone L. 21.504.000;

nucleo familiare composto da 5 persone L. 23.184.000;

nucleo familiare composto da 6 o più persone L. 24.864.000.

L'ammontare del reddito ai fini IRPEF è desunto dai modelli 101 o 730 o 740 che i contribuenti sono tenuti ad esibire.

2. di stabilire le seguenti modalità di applicazione dell'agevolazione di cui al punto precedente:

l'aumento della detrazione viene applicato dal contribuente che ne abbia diritto al momento del pagamento dell'imposta;

il funzionario responsabile della gestione dell'I.C.I., in sede di verifica dei versamenti, può richiedere agli interessati la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per l'aumento della detrazione;

qualora tali documenti non vengano presentati entro il termine di venti giorni, il contribuente perde il diritto all'agevolazione e si applicano le sanzioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1992;

le stesse sanzioni si applicano ai contribuenti che, in base alla documentazione presentata, non risultino in possesso dei requisiti dichiarati;

3. di stabilire che i proprietari o usufruttuari di unità immobiliari non locate, anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, usufruiscono delle detrazioni previste per l'abitazione principale di cui ai punti 1) e 2);

4. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per tutti gli immobili, salvo l'applicazione della percentuale del 5 per mille per le unità immobiliari, e relative pertinenze, non destinate ad abitazione principale del proprietario, che risultino agibili, abitabili, non locate e che appartengano alle seguenti categorie catastali:

categoria A, con esclusione della categoria A10 (ufficio e studi privati);

categoria C2 (magazzini e locali di deposito), categoria C6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e categoria C7 (tettoie chiuse o aperte);

5. di fissare per il 1999 l'aliquota I.C.I. agevolata all'1 per mille nei casi e con i criteri previsti dall'art. 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., approvato in seduta odierna con deliberazione del consiglio comunale n. 67 di data odierna;

6. di fissare per l'anno 1999 la sanzione dovuta per omessa dichiarazione di variazione nel 100% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000, secondo i criteri disposti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 e successive modificazioni,

7. di dare atto che per le altre esenzioni ed agevolazioni dell'imposta si rinvia al regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., approvato in seduta odierna con deliberazione del consiglio comunale n. 67.

(Omissis).

COMUNE DI MIASINO

Il comune di MIASINO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e per gli immobili collegati pertinenzialmente alla prima casa e di fissare al 6,5 per mille l'aliquota per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli immobili diversi dalle abitazioni;

di non stabilire altre riduzioni e detrazioni se non quelle rigorosamente indicate dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MILENA

Il comune di MILENA (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire per l'anno d'imposta 1999 l'aliquota del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili;

2. operare la detrazione dell'importo di L. 200.000 per l'immobile adibito ad abitazione principale;

3. operare alle persone fisiche con età superiore a 63 anni, aventi reddito non superiore a L. 9.000.000, derivante da pensione ed altri assoggettabili all'IRPEF, la detrazione per abitazione principale di L. 400.000, considerata l'irrilevanza del minor gettito.

(Omissis).

COMUNE DI MINERBE

Il comune di MINERBE (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, per i motivi indicati in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MINERBIO

Il comune di MINERBIO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,7 per mille a valere per l'anno 1999;

2. di diversificare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. a valere per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati;

3. di fissare la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI MINERVINO MURGE

Il comune di MINERVINO MURGE (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, per il corrente anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,75 per mille;

di aumentare, per lo stesso anno 1999 e per tutti i possessori di immobili siti in questo comune e direttamente adibiti a propria abitazione principale, la misura della detrazione di imposta prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 da L. 200.000 a L. 270.000;

di stabilire, a norma dell'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MIRABELLO

Il comune di MIRABELLO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 14 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. applicare per l'anno 1999, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote di imposta, così diversificate:

a) 5,75 per mille per:

a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (individuate ex art. 3 del menzionato regolamento I.C.I.), ivi comprese quelle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata, descritte all'art. 3, comma 56 legge n. 662/1996;

b) i fabbricati concessi in uso gratuito ai figli dai genitori e/o viceversa, utilizzate come abitazione principale e nella stessa residenti, ivi compresa la relativa pertinenza, così come previsto dall'art. 4 del richiamato regolamento I.C.I., adottato in conformità ai criteri di cui all'art. 59 decreto legislativo n. 445/97;

c) per tutti i casi non descritti al successivo punto 2.

2. 7 per mille per le unità immobiliari: abitazioni non locate e/o terreni edificabili, possedute in aggiunta alla abitazione principale, intendendosi nella fattispecie, a titolo esemplificativo per:

abitazione: tutte le unita immobiliari di categoria «A» escluse la tipologia «A/10»;

pertinenze: quelle individuate all'art. 3 del regolamento I.C.I. in argomento;

non locate: non soggette a contratto di locazione. Restano pertanto assoggettate all'aliquota ordinaria del 5,75 per mille tutte quelle unità immobiliari classificate catastalmente come abitazione (escluse A/10) e relative pertinenze, soggette a regolare contratto di locazione;

3. avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 legge n. 662/1996, in materia di riduzioni e/o detrazioni dell'imposta in argomento per categorie di soggetti, individuati con atto consiliare n. 55/97, che versino in condizioni di particolare disagio economico-sociale, elevando a L. 500.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e precisamente:

cittadini riconosciuti indigenti ai fini dell'esonero dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, secondo i requisiti fissati con deliberazione n. 48 del 24 giugno 1992, e successive modificazioni;

pensionati e/o portatori di handicap, con in validità riconosciuta, monoreddito, in condizione non lavorativa con reddito da pensione per l'anno 1998 non superiore a L. 14.811.000 annui; al lordo delle ritenute fiscali;

pensionati e/o portatori di handicap con invalidità riconosciuta, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo (al lordo delle ritenute fiscali) non superiori L. 23.923.000 aumentato di L. 1.830.000 per ogni persona considerata a carico ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 12 decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (si considera il reddito annuo precedente a quello a cui si riferisce l'agevolazione);

disoccupati, lavoratori in cassa integrazione straordinaria in mobilità inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo, relativo al 1998 (al lordo delle ritenute fiscali) non superiore a L. 23.923.000, aumentato di lire 1.830.000 per ogni familiare avente i requisiti per essere considerato a carico ai fini previdenziali;

4. di determinare che i soggetti individuati al precedente punto 3. per beneficiare della maggior detrazione (L. 500.000) provvedano a:

presentare direttamente o con raccomandata al settore contabilità del comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I., apposita richiesta comprensiva di autocertificazione, in carta semplice, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggior detrazione I.C.I., unitamente alla dichiarazione di non possedere, né il richiedente, né i familiari o conviventi, redditi di lavoro autonomo d'impresa o di partecipazione e di non essere proprietari o usufruttuari di altro fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale garage. I contribuenti, che abbiano inviato la richiesta nel rispetto del termine di cui sopra, potranno al momento del pagamento delle rate dell'I.C.I., già tenere conto della detrazione nella misura richiesta.

(Omissis).

COMUNE DI MIRANDOLA

Il comune di MIRANDOLA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

1. aliquota del 4,9 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2. aliquota del 4,9 per mille per le unità immobiliari di cui alla categoria catastale C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, nel numero di 1 per ogni categoria catastale come sopra specificato;

3. aliquota del 4,9 per mille per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. I concedenti intendendosi per tali i genitori o i figli devono avere la piena proprietà del fabbricato. Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso;

4. aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, situati su tutto il territorio comunale, per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori;

5. aliquota dell'1 per mille per interventi finalizzati al recupero dei fronti dei fabbricati individuati nel piano regolatore nella zona B2, per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori;

6. aliquota dell'1 per mille per interventi finalizzati al recupero dei fabbricati individuati nel piano regolatore nelle zone omogenee di tipo A (centro storico) per la durata di tre anni dalla data di inizio lavoro;

7. aliquota dell'1 per mille per interventi finalizzati al recupero dei fronti dei fabbricati con vincolo storico architettonico individuati nel piano regolatore generale su tutto il territorio comunale, per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori;

8. aliquota del 7 per mille per gli alloggi che a partire dal 1° gennaio 1999 risultano non locati, ovvero non occupati, con esclusione degli alloggi realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori;

9. aliquota del 5,6 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e per i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

di determinare in L. 220.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1999;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MODENA

Il comune di MODENA ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Modena nelle seguenti misure:

1. aliquota ridotta del 4,4 per mille da applicare, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Modena, esclusivamente all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2. aliquota del 5,1 per mille da applicare a tutti gli altri immobili, diversi da quelli previsti al punto precedente, e fatti salvi quelli previsti nei punti successivi;

3. aliquota del 7 per mille da applicare agli alloggi non locati, specificando che:

per alloggi non locati devono intendersi gli alloggi non occupati o privi di contratto di locazione registrato. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati esclusivamente da parenti fino al 3° grado, che risultano ivi residenti;

l'aliquota del 7 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato ai sensi di quanto specificato nel precedente punto;

4. l'aliquota del 4 per mille da applicare ai fabbricati non utilizzati, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese, che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili. Tale agevolazione, fermo restando quanto previsto nella precedente deliberazione consiliare n. 9/1998, è riconosciuta a quei fabbricati ultimati nel 1999, per i 12 mesi successivi dalla data di ultimazione lavori, a condizione che sussistano i presupposti di cui sopra e che la comunicazione di ultimazione lavori sia avvenuta nei termini della concessione edilizia o delle eventuali proroghe;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dalla legge n. 662/1996;

di applicare tale detrazione anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dalla legge n. 662/1996;

di dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 55, comma 1, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MODIGLIANA

Il comune di MODIGLIANA (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, nella misura del 5,6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di dare atto che l'importo della detrazione per l'abitazione principale rimane di L. 200.000 come stabilito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. di determinare, per l'anno 1999, in L. 300.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale delle famiglie con almeno tre figli e con reddito familiare 1998 (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, fondiario, da capitale) pari o inferiore a 60 milioni lordi.

(Omissis).

COMUNE DI MOLARE

Il comune di MOLARE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali e nella misura del 6 per mille l'aliquota per gli altri immobili;

2. di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Il comune di MOLINO DEI TORTI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune per l'anno 1999;

2. *(Omissis);*

3. *a)* applicare la detrazione d'imposta nella misura di L. 200.000;

b) non avvalersi delle facoltà previste dai commi 55 e 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1998, che ha sostituito l'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, nonché delle facoltà previste dall'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI MOLTRASIO

Il comune di MOLTRASIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

1. 4 per mille:

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze quali il garage, il box o posto auto, la soffitta e la cantina se ubicata nel medesimo edificio o complesso immobiliare, comunque ad una distanza non superiore a 300 m) utilizzate da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

b) unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, o concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado purché residenti;

2. 5,4 per mille:

unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie B-C-D-E-F;

3. 7 per mille:

altri immobili;

di precisare che per i casi di cui alla lettera *sub b)* i relativi dati dovranno risultare nella denuncia originaria o modificativa o integrativa, fatta salva l'azione di accertamento di ufficio da parte del comune.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Il comune di MONTEBELLO JONICO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 1° febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 5 per mille, già in vigore per l'anno 1998, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE DI MALO

Il comune di MONTE DI MALO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 le aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili deliberate con propria deliberazione n. 6 del 25 febbraio 1998 nonché la maggiore detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai soggetti descritti in premessa;

2. di stabilire che l'imposta del 5 per mille è applicabile al valore del garage, quale pertinenza o accessorio dell'abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Monte di Malo, utilizzato direttamente dagli stessi soggetti;

3. di stabilire che la richiesta della maggiore detrazione dovrà essere depositata all'ufficio protocollo entro il 30 giugno 1999;

(Omissis).

richiamata la propria deliberazione n. 6 in data 25 febbraio 1998, con la quale sono state stabilite per l'anno 1998 le aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel modo che segue:

5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

5,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari soggette all'imposta;

7 per mille per gli alloggi non locati (destinati alla locazione e tenuti sfitti);

Visto che con lo stesso atto si stabiliva inoltre di concedere una detrazione per a L 400.000 sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abilitazione principale, ai soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:

famiglie monoreddito con 3 o più figli che non abbiano ancora terminato gli studi per il possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Tale abitazione deve essere l'unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale ad eccezione dell'eventuale garage di pertinenza.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFIORINO

Il comune di MONTEFIORINO (provincia di Modena) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, nella misura del 5,9 per mille, applicando la maggiore detrazione consentita per legge sulla prima casa di L. 240.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEPRANDONE

Il comune di MONTEPRANDONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 30 dicembre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura del 5,50 per mille da applicare agli immobili destinati ad abitazione principale, e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili, per le aree edificabili e per i terreni agricoli;

di determinare per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare alle aree non fabbricabili ed utilizzate per attività agro-silvo pastorali.

(Omissis).

di approvare le categorie dei soggetti passivi dell'I.C.I. ammesse alle ulteriori detrazioni e le relative condizioni di ammissibilità, secondo, quanto più dettagliatamente descritto nella premessa che qui si intende integralmente riportato.

(Omissis).

per quanto attiene la misura dell'ulteriore detrazione d'imposta I.C.I. naturalmente, sempre, da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale, per le categorie di cui

(Omissis).

1. i titolari di pensioni o assegni minimi che, alla data del 1° gennaio, abbiano compiuto il 65° anno di età e siano in possesso del solo appartamento condotto direttamente e comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale: ulteriore detrazione pari a L. 150.000;

2. i soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto della detrazione, comprenda eventuali disabili con invalidità non inferiore al 75% risultante dalle competenti strutture pubbliche: ulteriore detrazione pari a L. 150.000;

3. i disoccupati, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, sino a L. 21.000.000, oltre L. 1.600.000 per ogni persona a carico: ulteriore detrazione pari a L. 150.000;

4. i lavoratori posti in cassa integrazione in lista di mobilità con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, sino a L. 21.000.000, oltre L. 1.600.000 per ogni persona a carico: ulteriore detrazione pari a L. 150.000;

5. i soggetti con nucleo familiare di almeno tre componenti, il cui reddito complessivo non superi l'importo complessivo di L 15.000.000: ulteriore detrazione pari a L. 100.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

Il comune di MONTE SAN PIETRO (provincia di Bologna) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di definire come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria 6,5 per mille da applicarsi agli immobili diversi dall'abitazione principale e alle aree fabbricabili; da applicare, infine, alle abitazioni locate con regolare contratto;

aliquota agevolata 5,8 per mille da applicarsi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché per quelle messe a disposizione gratuitamente di parenti in linea retta e collaterale fino al 3° grado di affini entro il 2° grado e del coniuge ancorché separato o divorziato purché gli stessi vi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale detrazione L. 200.000;

aliquota del 7 per mille da applicarsi per le unità immobiliari e relative pertinenze possedute in aggiunta all'abitazione principale e tenute a disposizioni e/o non locate.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA

Il comune di MONTE SANTA MARIA TIBERINA (provincia di Perugia) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare nell'anno 1999, per quanto sopra esposto, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria pari al 6 per mille;

b) aliquota maggiorata pari al 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non locate alla data del 1° gennaio 1999 a soggetti che le utilizzino come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTIGNOSO

Il comune di MONTIGNOSO (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, come di seguito specificato:

aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi dalle abitazioni principali.

aliquota ridotta del 4,8 per mille da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONZAMBANO

Il comune di MONZAMBANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 14 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

5,5 per mille per le abitazioni principali;

6 per mille per tutti gli altri immobili e confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA

Il comune di MORCIANO DI ROMAGNA (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni:

N.	Tipologia degli immobili	Aliquota appl. per mille
1	Persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale	5
2	Unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetto che le utilizzi come abitazione principale	5
3	Unità immobiliari, non locate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente	5
4	Immobili degli I.A.C.P.	5
5	Alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, non locati	7
6	Tutte le restanti unità immobiliari	6,50

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1998 le seguenti ulteriori detrazioni d'imposta:

N.	Tipologia degli immobili	Riduzione d'imposta	Ulteriore detrazione di imposta (L. in rag. annua)
1	Contribuenti appartenenti a nuclei familiari formati da soli pensionati ultrasessantenni con un reddito procapite non superiore a L. 10.500.000 annue lorde		100.000

(Omissis).

COMUNE DI MORICONE

Il comune di MORICONE (provincia di Roma) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 7 per mille l'aliquota 1999 dell'imposta comunale sugli immobili, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni, senza avvalersi della facoltà di differenziare l'aliquota, di stabilire riduzioni e di aumentare la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MORNICO LOSANA

Il comune di MORNICO LOSANA (provincia di Pavia) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili con aliquota unica del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Il comune di MOSCIANO SANT'ANGELO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999, fissare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), la relativa aliquota nella misura unica del 5 per mille, con l'osservanza delle modalità e prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;

darsi atto che la detrazione annuale applicabile oer l'abitazione principale è fissata a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA

Il comune di MOTTA DI LIVENZA (provincia di Treviso) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, per le ragioni di cui in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

4,75 per mille, con detrazione per l'abitazione principale fissata in L. 200.000, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

7,00 per mille per gli immobili ad uso abitativo non locati;

5,50 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MOZZANICA

Il comune di MOZZANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 22 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999, nella misura unica del 5 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI MOZZECANE

Il comune di MOZZECANE (provincia di Verona) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di stimare il gettito complessivo dell'imposta in L. 1.400.000.000, da iscrivere all'apposita risorsa di entrata del bilancio 1999;

3. di dare atto che in tale previsione si è tenuto conto delle detrazioni di L. 200.000 per l'abitazione principale e dell'aumento a L. 300.000 della detrazione per le categorie di soggetti individuati con la deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 15 aprile 1997.

(Omissis).

COMUNE DI NIBBIANO

Il comune di NIBBIANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

5,5 per mille abitazione principale

6,5 per mille per gli altri fabbricati e per le aree edificabili e le pertinenze dell'abitazione principale;

L. 200.000 detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI NORMA

Il comune di NORMA (provincia di Latina) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI NOVOLI

Il comune di NOVOLI (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura unica del 5,5 per mille per la prima casa e del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;

2. fissare la detrazione per l'abitazione nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

Il comune di NUGHEDU SAN NICOLÒ (provincia di Sassari) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare anche per l'anno 1999 nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE

Il comune di OCCHIEPPO SUPERIORE (provincia di Biella) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di deterrninare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo Comune nella misura del 5 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni o abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro;

2. di stabilire la detrazione per abitazione principale in L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, non operando altre detrazioni o riduzioni dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI ORMELLE

Il comune di ORMELLE (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune così differenziata:

aliquota del 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta alle abitazioni principali sfitti e non utilizzati;

aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili ricomprese in lottizzazioni e non oggetto di alcun intervento;

aliquota del 5 per mille per tutte le rimanenti fattispecie;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ORSAGO

Il comune di ORSAGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille, già fissata con deliberazione G.C. n. 124 del 12 ottobre 1998;

2. di avvalersi dei disposti dell'art. 6, comma 2, lettera *a)*, punto 1) e punto 4) del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, determinando l'aliquota del 5 per mille per:

a) le unità immobiliari ad uso abitazione principale;

b) le unità immobiliari in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate;

3. di avvalersi del disposto dell'art. 8, comma 2 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, prevedendo la detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che si tratti degli immobili usufruiti come abitazione a titolo principale fino al momento del ricovero e che gli stessi non risultino locati.

(Omissis).

COMUNE DI ORTELLE

Il comune di ORTELLE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, le seguenti aliquote differenziate per l'applicazione dell'I.C.I., in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del decreto-legge n. 437/1996, come sostituito dalla legge di conversione n. 556/1996 e da applicare secondo le norme contenute nel regolamento comunale approvato col precedente punto all'ordine del giorno ed adottato con delibera C.C. n. 52 stessa seduta:

a) aliquota ordinaria del 5 per mille, da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel successivo punto *b)*;

b) aliquota ridotta del 4 per mille, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

2. per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modifiche, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 7 del regolamento comunale sull'I.C.I.

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, secondo quanto previsto dall'art. 3 del regolamento comunale sull'I.C.I.

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI OSSANA

Il comune di OSSANA (provincia di Trento) ha adottato, il 16 ottobre 1998 e 26 ottobre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, le seguenti aliquote, ai fini del calcolo dell'imposta I.C.I. a valere per l'anno 1999:

a) 6 per mille quale aliquota ordinaria;

b) 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare (escluso cat. catastale A10) direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

c) principale.

2. di dare atto che si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, così come previsto dall'art. 3 comma 56 della legge n. 622/1996.

(Omissis).

1. di determinare, per quanto espresso in premessa a valere per l'anno 1999, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale e pertinenza (garage), agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 500.000 stabilendo inoltre che detta detrazione spetterà proporzionalmente ai mesi nei quali l'immobile e pertinenza (garage) manterrà la caratteristica di prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI OSSIMO

Il comune di OSSIMO (provincia di Brescia) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata da questo comune nella misura unica del 6 per mille e di riconfermare altresì la detrazione prevista per la prima casa in misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI OSTELLATO

Il comune di OSTELLATO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 16 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) di confermare per l'anno 1999 l'imposta comuale sugli immobili con l'aliquota ordinaria del 5,8 per mille;

b) di confermare per l'anno 1999 l'aliquota differenziata del 6 per mille nei casi sottospecificati:

1) aree edificabili, limitatamente a quelle in zona C, per le quali non è stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia né è stata inoltrata relativa istanza;

2) unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, esclusi i casi particolari seguenti, per i quali si applica l'aliquota ordinaria:

unità immobiliari date in uso gratuito ai familiari, a condizione che gli stessi vi risiedano;

una delle unità immobiliari tenute a disposizione da contribuenti residenti all'estero;

unità immobiliari in comproprietà utilizzate come abitazione principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;

c) di confermare per l'anno 1999 l'aliquota differenziata del 6,50 per mille limitatamente agli immobili compresi nelle categorie catastali A-C-D destinati alla locazione e rimasti sfitti;

d) di disporre che qualora durante l'anno si verifichi una diversa situazione che dia luogo all'applicazione di aliquote differenziate, la maggiorazione si applicherà per i mesi durante i quali si è verificata la situazione stessa;

e) di prevedere anche per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000, fatti salvi i soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, da individuarsi con atto separato, per i quali la detrazione stessa è fissata in lire 500.000.

(Omissis).

per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale dei soggetti passivi in situazione di particolare disagio socio-economico, di seguito specificati, è fissata in L. 500.000:

soggetti proprietari o titolari del diritto di usufrutto uso abitazione, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a nulla rilevando immobili di pertinenza, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile, monoreddito, in condizione non lavorativa, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 14.810.000 lordo, riferito all'anno 1998;

b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile, con reddito lordo di tutti i componenti del nucleo familiare, riferito all'anno 1998, fino a L. 23.922.000 più L. 1.830.000 per ogni familiare a carico;

c) disoccupati e lavoratori in cassa integrazione straordinaria con reddito di tutti i componenti il nucleo familiare, riferito all'anno 1998, fino a L. 23.922.000 più L. 1.830.000 per ogni familiare a carico;

d) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti, se non già beneficiari ai sensi delle lettere precedenti.

In tutti i casi suindicati il contribuente non può esercitare attività d'impresa, di partecipazione o di lavoro autonomo, né possedere alcuna proprietà immobiliare, terreni o fabbricati. Tali condizioni sono estese ai componenti del nucleo familiare;

Il diritto al riconoscimento della maggiore detrazione è subordinato alla presentazione dell'istanza, sottoforma di autocertificazione, nei mesi di maggio e giugno prossimi, all'ufficio tributi che fornisce i relativi moduli.

(Omissis).

COMUNE DI PAESE

Il comune di PAESE (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Il comune di PALAZZO ADRIANO (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

il mantenimento dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Il comune di PALMA DI MONTECHIARO (provincia di Agrigento) ha adottato, il 17 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota unica del 4 per mille e di stabilire in L. 240.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PASTURANA

Il comune di PASTURANA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'applicazione dell'I.C.I. con aliquota nella misura del 5 per mille;

2. di fissare, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti all'utilizzo dei sottotetti, l'aliquota agevolata dell'I.C.I. al 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano i relativi interventi;

3. di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica fissa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PEGOGNAGA

Il comune di PEGOGNAGA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, sarà applicata in questo comune con le seguenti aliquote e detrazioni:

a) aliquota ordinaria pari al 6,60 per mille;

b) aliquota del 5 per mille per:

unità immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

Detrazione di imposta: L. 200.000;

unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario.

Detrazione di imposta: L. 200.000;

alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari.

Detrazione di imposta: L. 200.000;

unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata.

Detrazione di imposta: L. 200.000;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata a fini abitativi.

Detrazione di imposta: L. 200.000;

abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori, figli) che la occupano quale loro abitazione principale.

Detrazione di imposta: nessuna;

c) aliquota per alloggi non locati pari al 7 per mille, intendendosi per alloggi non locati quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario o privi di regolare contratto di affitto. Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota del 7 per mille gli alloggi non locati in quanto dichiarati inagibili o inabitabili.

(Omissis).

COMUNE DI PESCANTINA

Il comune di PESCANTINA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

a) 4,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, con esclusione per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) 6 per mille per gli altri immobili;

c) detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000;

d) detrazione abitazione principale per anziani che abitano da soli e che hanno come unico reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF soltanto la pensione minima di vecchiaia: L. 250.000;

e) detrazione abitazione principale per i nuclei familiari comprendenti membri portatori di handicap con invalidità riconosciuta al 100% non autosufficienti: L. 300.000;

f) di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PETRITOLI

Il comune di PETRITOLI (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 13 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di fissare in questo comune, per l'anno 1999, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dalle norme del capo I del titolo I del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nell'aliquota del 5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale e del 6 per mille per i restanti immobili in misura unica per tutto il territorio comunale, così come previsto per il 1996 con propria deliberazione n. 41 del 29 febbraio 1996, esecutiva;

3. di dare atto che l'aliquota si applica sulla base imponibile prevista dall'art. 5 del suddetto decreto legislativo, è dovuta dai soggetti passivi individuati dall'art. 3 e che le detrazioni applicabili sono quelle previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI PIACENZA

Il comune di PIACENZA ha adottato, il 14 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote, nonché le riduzioni e le detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili come evidenziato nell'allegato *B)*;

(Omissis).

Allegato *B*

Aliquote e detrazioni I.C.I. anno 1999

a) aliquota ordinaria 5 per mille per i terreni e fabbricati soggetti all'imposta;

b) aliquota ridotta 4,20 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;

c) aliquota ridotta 4,20 per mille per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

d) aliquota ridotta del 4,20 per mille per gli altri immobili per i quali specifica previsione è contenuta nel regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in corso di approvazione;

e) aumento della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 300.000 annue a favore dei soggetti passivi sottoindicati e sulla base dei criteri/requisiti di seguito riportati, in relazione alla particolare situazione di disagio economico-sociale di appartenenza:

1. Pensioni con basso reddito

possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare. Nel caso in cui l'appartamento sia posseduto a titolo di usufrutto, uso od abitazione, il nucleo familiare non deve avere nessun'altra proprietà immobiliare;

l'abitazione deve essere occupata da una o più persone, una delle quali di età superiore ad anni 65 compiuti, o da compiere, nel corso del 1999;

di essere in condizione non lavorativa con soli redditi da pensione, riferiti all'anno 1998, non superiori ai seguenti limiti:

L. 14.000.000 di reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF per i nuclei composti da una sola persona;

L. 21.000.000 di reddito annuale imponibile ai fini IRPEF per le famiglie composte da due o più persone;

2. Famiglie composte da 6 o più persone, al 1° gennaio 1999, con i seguenti requisiti:

possesso a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina, quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare;

reddito complessivo della famiglia, da lavoro o pensione, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 60.000.000 annui imponibili IRPEF. Tale reddito viene aumentato di L. 10.000.000 annui per ogni ulteriore componente;

3. Titolari

alla data del 1° gennaio 1999, di assistenza sociale a livello comunale, a norma dei vigenti regolamenti.

Modalità di presentazione dell'autocertificazione

il contribuente deve far pervenire l'autocertificazione contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 300.000;

detta autocertificazione dovrà pervenire al comune entro la scadenza prevista per i pagamenti (30 giugno 20 dicembre);

i contribuenti che hanno inviato l'autocertificazione entro i termini indicati, possono, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, tener conto della maggior detrazione di L. 100.000;

l'amministrazione si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

COMUNE DI PIANSANO

Il comune di PIANSANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille;

2. di determinare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Il comune di PIEVE DI CENTO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue:

a) 6 per mille aliquota ordinaria;

b) 7 per mille per gli alloggi non locati «seconda casa» (riferimento art. 6 del regolamento).

L'eventuale periodo di occupazione deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione.

2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PINO TORINESE

Il comune di PINO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 13 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la proposta di deliberazione come su trascritta.

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999 ed ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, le seguenti aliquote per l'imposta comunale immobiliare

abitazione principale aliquota 5 per mille

altri fabbricati aliquota 5,8 per mille

di determinare in L. 230.000 la detrazione da calcolarsi sull'imposta comunale immobiliare dovuta relativamente ad unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PIZZIGHETTONE

Il comune di PIZZIGHETTONE (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella seguente misura:

tariffa unica: 5,25 per mille

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 220.000

* La detrazione di cui sopra, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuale box, è elevata a L. 280.000 per i contribuenti che al 1° gennaio 1999 abbiano compiuto il 65° anno d'età.

il godimento del beneficio suddetto è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) nessuno dei componenti il nucleo familiare, compreso il titolare del beneficio, sia proprietario di altri immobili (terreni e fabbricati) o quote di essi;

b) non venga effettuata locazione dell'abitazione oggetto del beneficio;

c) il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare (risultante dalla documentazione anagrafica) conseguito nell'anno precedente, anche se non compreso nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a L. 20.000.000.

detto reddito è elevato a L. 24.000.000 per coloro che abbiano familiari a carico.

i richiedenti, a pena di decadenza, dovranno produrre autodichiarazione, entro il mese di giugno dell'anno di applicazione dell'imposta, su apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale, attestante oltre che il possesso dei requisiti sopra indicati anche il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità della suddetta detrazione.

l'autodichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono le condizioni sopra previste.

in caso di omessa o infedele dichiarazione si procederà al recupero della maggiore imposta dovuta e all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

* La detrazione di L. 280.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuale box, sarà applicata anche alle coppie che hanno contratto matrimonio a far tempo dal 1° gennaio 1998.

il godimento del beneficio suddetto è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) età di ciascun coniuge all'atto del matrimonio non superiore a 35 anni;

b) nessuno dei componenti il nucleo familiare, compreso il titolare del beneficio, sia proprietario di altri immobili (terreni e fabbricati) o quote di essi;

c) non venga effettuata locazione dell'abitazione oggetto del beneficio;

d) il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare (risultante dalla documentazione anagrafica) conseguito nell'anno precedente, anche se non compreso nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a L. 45.000.000.

i soggetti passivi di cui al presente punto potranno usufruire della maggiore detrazione per tre anni, sempre che sussistano le condizioni sopra specificate ad eccezione del limite di reddito indicato al punto *d)*, che potrà essere modificato con la deliberazione di determinazione dell'aliquota I.C.I. e relative detrazioni.

anche l'ammontare della detrazione potrà essere modificata con la citata deliberazione.

i richiedenti, a pena di decadenza, dovranno produrre autodichiarazione, entro il mese di giugno dell'anno di applicazione dell'imposta, su apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale, attestante oltre che il possesso dei requisiti sopra indicati anche il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità della suddetta detrazione. L'autodichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono le condizioni sopra previste.

in caso di omessa o infedele dichiarazione si procederà al recupero della maggiore imposta dovuta e all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI PODENZANO

Il comune di PODENZANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, le seguenti percentuali:

4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, confermando l'aliquota già in vigore dal 1993;

5,5 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati, confermando l'aliquota in vigore dal 1997;

2. di dare atto che ai sensi delle norme citate e nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'Ente ritiene di dover applicare al soggetto passivo, relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, una detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIO RUSCO

Il comune di POGGIO RUSCO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

(Omissis).

1. ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 modificato dal decreto legislativo 446/1997 e dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille, con detrazione della somma di L. 250.000, rapportata al periodo dell'anno, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado: genitori e figli.

(Omissis).

COMUNE DI POLESELLA

Il comune di POLESELLA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota I.C.I. 1999 determinata nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI POLINAGO

Il comune di POLINAGO (provincia di Modena) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

5 per mille, aliquota ridotta:

a) abitazione principale e i seguenti immobili equiparati ai sensi dell'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta sino al primo grado, che la utilizzano quale loro abitazione principale;

l'alloggio locato con contratto registrato e soggetto che lo utilizza quale sua abitazione principale;

b) le pertinenze come definite dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nei limiti di una unità pertinenziale di categoria C6 e di categoria C2.

7 per mille, aliquota maggiorata:

a) aree fabbricabili;

b) alloggi non locati, residenze secondarie e relative pertinenze, così come definiti dall'art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili;

c) le ulteriori unità accessorie pertinenziali all'abitazione principale e agli immobili ai sensi dell'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili;

d) le unità immobiliari di categoria C2 o C6 non costituenti pertinenze di abitazione principale o di immobili equiparati ai sensi dell'art. 16 del regolamento per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili e non adibite all'esercizio di attività produttive.

6 per mille aliquota ordinaria:

a) per tutti gli altri immobili.

2. di fissare nella misura minima prevista dalla legge la detrazione per abitazione principale e cioè in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI POLISTENA

Il comune di POLISTENA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 15 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1 di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, nelle misure seguenti:

aliquota ridotta per l'abitazione principale: 5 per mille;

aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale del contribuente;

(Omissis).

di disporre che dall'anno 1999 come previsto dal regolamento di applicazione, l'imposta comunale sugli immobili di questo comune venga versata dal contribuente con bollettino postale su conto postale intestato all'Ente che verrà appositamente aperto presso l'Amministrazione postale nonché su Conto corrente bancario aperto presso il Tesoriere comunale.

(Omissis).

COMUNE DI POLLONE

Il comune di POLLONE (provincia di Biella) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella seguente misura del 5 per mille.

2. di determinare nella misura di L. 200.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE

Il comune di PONTE BUGGIANESE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 18 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, già in vigore per gli anni 1997 e 1998, nelle seguenti misure:

6,5 per mille aliquota ordinaria;

5,2 per mille abitazione principale ed abitazione dei soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 1996, n. 556, locate ai sensi della suddetta disposizione;

7 per mille alloggi non locati;

7 per mille aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI PORDENONE

Il comune di PORDENONE ha adottato, il 27 ottobre 1998 e il 28 dicembre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di mantenere per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. attualmente in vigore e pertanto:

l'aliquota del 7 per mille per unità abitative tenute a disposizione o non locate (sfitte) ad eccezione di quelle i cui proprietari dichiarino un reddito annuo lordo non superiore ai 30 milioni (desumibile dall'ultimo mod. 740 o 101 o da altra dichiarazione valida ai fini della denuncia sui redditi);

l'aliquota del 4,5 per mille, per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), comprese:

1. le unità abitative locate con regolare contratto (l'aliquota del 4,5 per mille compete proporzionalmente al periodo di locazione);

2. le unità abitative non locate (sfitte) per le quali siano in atto una ristrutturazione o lavori di manutenzione straordinaria, purchè i proprietari dimostrino l'impossibilità di locazione per l'anno di imposta, previa presentazione di adeguata documentazione (autodichiarazione riportante gli estremi della autorizzazione o concessione edilizia o della denuncia di inizio attività). L'aliquota del 4,5 per mille compete per il periodo compreso fra la data di inizio lavori, se posteriore al 1° gennaio 1999, e fino alla data di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilità, se anteriore al 31 dicembre 1999.

di riconfermare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

(Omissis).

di riconoscere, ai sensi del decreto-legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122 del 9 maggio 1997, anche per l'anno 1999, un aumento di L. 200.000, da aggiungersi alla detrazione dall'imposta I.C.I. di L. 200.000 prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dalla legge n. 662/1996 e dalla legge n. 446/1997, ai contribuenti che si trovino nelle condizioni che seguono:

1. essere titolare del diritto di proprietà, uso, usufrutto o abitazione della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale (con eventuali pertinenze: cantina, garage, ecc.);

2. lettera *A)* reddito annuo dell'intero nucleo familiare che occupa l'unità immobiliare, riferito al 1998, per un importo non superiore a quello della pensione minima erogata dall'INPS, elevato di L. 2.000.000 per ogni componente della famiglia a carico del soggetto passivo;

lettera *B)* nuclei familiari con cinque o piu componenti e livello di reddito pro capite non superiore a lire 8 milioni;

lettera *C)* nuclei familiari di nuova costituzione, nell'anno di imposta, con livello di reddito pro capite non superiore a lire 8 milioni;

lettera *D)* il nucleo familiare che trasferisce la propria residenza nel territorio comunale, nell'anno di imposta, e con un livello di reddito pro capite non superiore a lire 8 milioni.

Il beneficio verrà accordato secondo le priorità sopra indicate in modo tale che complessivamente la minore entrata non superi L. 200.000.000 utilizzando, nel caso di supero di tale importo il criterio di favorire i nuclei con il minor reddito pro capite;

3. non avere venduto nell'anno 1998 beni immobili per un valore superiore a L. 70.000.000;

4. l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di L. 200.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano ad alcun titolo proprietà immobiliari;

5. sono escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 ed A/9;

6. le condizioni devono sussistere, cumulativamente, alla data del 1° gennaio 1999.

di determinare i seguenti criteri applicativi:

a) il contribuente deve presentare istanza documentata, su stampato messo a disposizione dal comune, con allegata dichiarazione dei redditi, o modelli 101 oppure 201, dei redditi percepiti nell'anno 1998 dall'intero nucleo familiare, nella quale dovrà dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione sino a L. 400.000;

b) la domanda dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il 15 giugno 1999 direttamente al servizio tributi del comune di Pordenone Piazzetta Calderari n. 1 oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre tale termine;

c) i contribuenti che avranno inviato la istanza-segnalazione entro i termini potranno tenere conto della detrazione richiesta solo in sede di versamento del saldo di imposta (dicembre 1999), previa comunicazione da parte dell'Ufficio tributi di ammissione all'ulteriore detrazione entro il 30 novembre 1999. La giunta è autorizzata a porre in essere tutti gli atti necessari per l'attuazione di quanto sopra;

d) l'amministrazione si riserverà di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

Il comune di PORTOPALO DI CAPO PASSERO (provincia di Siracusa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota relativa all'I.C.I., per l'anno 1999, nella misura del cinque per mille unica per il territorio comunale.

(Omissis).

2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti del comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, che all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI POSSAGNO

Il comune di POSSAGNO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del:

5 per mille per l'abitazione principale;

5 per mille per gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI POSTUA

Il comune di POSTUA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

5 per mille per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale;

6 per mille per tutti gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

Il comune di POVE DEL GRAPPA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1 di applicare, per l'anno 1999, l'I.C.I. con le seguenti aliquote:

4 per mille (aliquota agevolata) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

5,5 per mille per terreni edificabili e agricoli;

6 per mille (aliquota ordinaria) per tutti gli altri immobili.

2. di applicare la maggiore detrazione I.C.I. nella misura massima di L. 300.000 a favore di soggetti pensionati titolari di redditi al di sotto dei limiti e alle condizioni sottoriportati:

A) Limiti di reddito.

	Reddito mensile × 13	Limite annuo
	—	—
Nucleo familiare con 1 componente	769.230	10.000.000
Nucleo familiare con 2 componenti	1.076.923	14.000.000
Nucleo familiare con 3 componenti	1.269.230	16.500.000
Nucleo familiare con 4 componenti	1.407.692	18.300.000
Nucleo familiare con 5 componenti	1.538.461	20.000.000
Nucleo familiare con 6 componenti	1.653.846	21.500.000

per ogni ulteriore componente il limite è aumentato di L. 1.600.000.

B) Condizioni.

Hanno diritto alla detrazione esclusivamente i pensionati ultrasessantenni titolari di reddito nei limiti sopraddetti, proprietari della sola casa di abitazione.

Possono beneficiare della maggiore detrazione coloro che nel corso dell'anno di riferimento dell'imposta si siano trovati in particolari documentabili situazioni di disagio economico (es.: licenziamento, fallimento, ecc.) e comunque siano proprietari della sola casa di abitazione e rientrino nei limiti di reddito sopraddetti con riferimento, al periodo in cui si è verificata la situazione di disagio.

La casa di abitazione dovrà essere classificata di categoria A/3 o A/4 ovvero, se classificata A/2, dovrà avere una rendita catastale non superiore a L. 1.500.000.

Compatibilmente con quanto previsto al punto precedente per reddito si intende il reddito imponibile IRPEF lordo dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi (solo per i pensionati).

Per nucleo familiare si intende quello residente nell'immobile oggetto dell'imposta.

Coloro che intendono avvalersi della maggiorazione della detrazione dovranno presentare entro il 31 maggio 1999, limitatamente a coloro che si sono trovati in situazioni imprevedibili, entro il 30 novembre 1999, domanda corredata dai documenti che dimostrino il possesso dei requisiti.

(Omissis).

COMUNE DI POVOLETTO

Il comune di POVOLETTO (provincia di Udine) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura:

5,25 per mille, e di fissare in L. 200.000 la detrazione, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

5,50 per mille, per tutti gli altri casi non contemplati al precedente punto e soggetti a tassa.

(Omissis).

COMUNE DI POZZA DI FASSA

Il comune di POZZA DI FASSA (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per tutto quanto in premessa esposto, di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

2. di applicare per l'anno 1999 la detrazione di L. 300.000 dell'imposta (I.C.I.) dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai sensi del terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito con l'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI PRAMOLLO

Il comune di PRAMOLLO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. già determinate per il 1998 nelle seguenti somme:

a) abitazione principale (escluse le pertinenze) aliquota del 6 per mille;

b) abitazioni locate con contratto registrato e utilizzate dal locatore a titolo di abitazione principale, aliquota del 6 per mille;

c) aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale comprese le pertinenze di *a)* e *b)* aliquota del 7 per mille.

di confermare la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei residenti ai fini del pagamento dell'imposta comunale per gli immobili in lire 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PRATO CARNICO

Il comune di PRATO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato, il 14 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I.C.I. imposta comunale sugli immobili con aliquota stabilita nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PREDOSA

Il comune di PREDOSA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'applicazione dell'I.C.I. con aliquota nella misura unica del 5 per mille.

di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica e fissa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PREMOSELLO-CHIOVENDA

Il comune di PREMOSELLO-CHIOVENDA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999 per i motivi indicati nella premessa che di seguito si intendono riportati, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

di dare atto che la detrazione per la prima casa ammonta a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI QUARNA SOPRA

Il comune di QUARNA SOPRA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura del 6 per mille, in esecuzione del disposto dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI RAGOLI

Il comune di RAGOLI (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare a valere per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale riguardante l'imposta comunale sugli immobili in lire 350.000.

(Omissis).

COMUNE DI RAVEO

Il comune di RAVEO (provincia di Udine) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, a valere per l'anno 1999, nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con le normali riduzioni e detrazioni previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO

Il comune di ROBECCHETTO CON INDUNO (provincia di Milano) ha adottato, il 15 dicembre 1998 e l'11 gennaio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, la seguente aliquota differenziata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune:

aliquota I.C.I. abitazione principale: 5 per mille;

aliquota I.C.I. altre categorie di immobili: 6 per mille;

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000;

detrazione per unità immobiliare concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta) per diritto di abitazione, art. 9, comma *d)*, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: L. 0.

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'applicazione dell'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per l'imposta comunale sugli immobili, esclusivamente a favore di proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso e abitazione, purché in possesso di tutti i seguenti requisiti:

A) Reddito.

Il reddito da considerare è quello imponibile ai fini Irpef dichiarato da tutti i componenti del nucleo familiare.

Reddito che non dovrà superare i seguenti limiti per il 1999:

Componenti nucleo familiare —	Reddito annuo —
1 persona	L. 20.000.000
2 persone	L. 28.000.000
3 persone	L. 34.000.000
4 persone	L. 40.000.000
5 persone	L. 46.000.000
6 persone o più	L. 52.000.000

B) Il richiedente l'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non devono possedere, a titolo di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, altri immobili siti su tutto il territorio nazionale.

C) Tipo di reddito:

lavoro dipendente ed autonomo;

per i lavoratori autonomi, per reddito si intende il reddito di impresa; qualora nel reddito familiare concorrono redditi di lavoro autonomo, il reddito familiare sarà ottenuto dalla somma del reddito di lavoro dipendente più il fatturato del lavoro autonomo;

reddito da pensione.

D) Categorie catastali:

A/2 abitazione di tipo civile;

A/3 abitazione di tipo economico;

A/4 abitazione di tipo popolare;

A/5 abitazione di tipo ultrapopolare;

A/6 abitazione di tipo rurale;

A/7 abitazioni in villini.

Sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi di imposta che abbiano immobili compresa l'abitazione principale appartenenti a categorie catastali di particolare pregio quali: A1 A/8 A/9.

I destinatari delle suddette ulteriori detrazioni sono tutti i pensionati, i lavoratori dipendenti ed autonomi residenti nel nostro comune che si trovino in condizioni di difficoltà economiche.

I contribuenti in possesso dei seguenti requisiti devono chiedere informazioni al comune per la documentazione da presentare.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCAVIGNALE

Il comune di ROCCAVIGNALE (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RONCOFREDDO

Il comune di RONCOFREDDO (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 1° febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per il 1999, l'aliquota I.C.I. del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili, nonché la detrazione per l'abitazione principale di L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROSÀ

Il comune di ROSÀ (provincia di Vicenza) ha adottato, il 30 dicembre 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per ragioni esposte nella parte introduttiva della proposta dell'assessore al bilancio, l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 4,5 per mille;

2. di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in lire 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROSELLO

Il comune di ROSELLO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI ROSORA

Il comune di ROSORA (provincia di Ancona) ha adottato, il 29 gennaio 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

5,8 per mille aliquota ordinaria;

6,5 per mille aliquota maggiorata per:

a) abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non locate (escluse le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado, purché vi risiedano anagraficamente, per dette unità si applica l'aliquota ordinaria); o tenute a disposizione del proprietario soggetto passivo (c.d. secondo case);

b) immobili classificati nelle categorie catastali: A/7, A/8, A/9, A/10, A/11;

categorie gruppo D, C/1, C/3, C/4 e C/5;

7 per mille aliquota maggiorata per aree fabbricabili;

L. 200.000 detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SALA BAGANZA

Il comune di SALA BAGANZA (provincia di Parma) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per le motivazioni in premessa citate, per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di confermare in L. 210.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale l'anno 1999;

(Omissis).

COMUNE DI SALÒ

Il comune di SALÒ (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue:

a) aliquota del 4,5 per mille applicabile alle persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) aliquota del 6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari con inclusione delle abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

c) aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate tenute a disposizione;

2. di stabilire che per il 1999, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA

Il comune di SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA (provincia di Como) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

unica per tutte le tipologie di immobili: 6 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come dal prospetto che segue:

per unità immobiliare adibito ad abitazione principale del soggetto passivo: detrazione L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

Il comune di SAN CESARIO SUL PANARO (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 1999, riconfermando le aliquote applicate nel 1998, sono:

I.C.I. al 5 per mille per la sola abitazione principale;

I.C.I. al 6 per mille per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili;

I.C.I. al 7 per mille per le unità sfitte e alloggi non locati;

2. di mantenere a L 200.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Intendendo per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro titolo reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE

Il comune di SAN COLOMBANO BELMONTE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili, con una detrazione di L. 250.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO

Il comune di SAN COSTANTINO CALABRO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;

2. di confermare, inoltre, per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, dal soggetto passivo da applicarsi secondo le modalità dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE

Il comune di SAN GERMANO CHISONE (provincia di Torino) ha adottato, il 19 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. già determinate per il 1998, nelle seguenti somme;

a) abitazione principale (escluse le pertinenze), aliquota del 5,5 per mille;

b) abitazioni locate con contratto registrato ed utilizzate dal locatore a titolo di abitazione principale, aliquota del 5,5 per mille;

aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, comprese le pertinenze di *a)* e *b)*, aliquota del 6,5 per mille;

di confermare la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei residenti ai fini del pagamento dell'imposta comunale per gli immobili, in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE

Il comune di SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (provincia di Mantova) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

aliquota agevolata nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

aliquota nella misura massima del 7 per mille per gli alloggi non locati di proprietà in aggiunta all'abitazione principale;

aliquota nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili adibiti ad abitazione principale con detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Il comune di SAN GIORGIO DI PIANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura:

5,5 per mille per persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune; per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e quelle date in comodato gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado che la occupano come loro abitazione principale;

6,5 per mille tutte le altre tipologie;

2. di dare atto che la detrazione d'imposta per la prima casa ammonta a L. 200.000;

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI LIPIONI

Il comune di SAN GIOVANNI LIPIONI (provincia di Chieti) ha adottato, il 22 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

Il comune di SAN MAURIZIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

abitazione principale: 4,9 per mille;

altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli: 6,6 per mille;

2. di confermare la detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504 come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nella misura di L. 200.000.

(Omissis):

COMUNE DI SAN PAOLO BEL SITO

Il comune di SAN PAOLO BEL SITO (provincia di Napoli) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare, in via generale, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille con le eccezioni nel seguito riportate;

di diminuire, per lo stesso anno, la predetta aliquota nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali così come definite dall'art. 4 del vigente regolamento comunale in materia di I.C.I.;

di aumentare la detrazione prevista dalla legge fino a L. 300.000 per le abitazioni aventi i requisiti di abitazioni principali come sopra definiti ed occupate unicamente da singoli pensionati senza altri redditi;

di dare atto che l'aumento della detrazione di cui sopra opera su richiesta degli interessati con allegata copia della dichiarazione dei redditi e su conforme parere del Comando vigili urbani.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

Il comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5, per mille;

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale resta confermata in L. 200.000 per l'anno 1999;

3. di dare atto che per quanto attiene le esenzioni e agevolazioni si fa riferimento a quanto disposto dagli artt. 11 e 12 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili oltre che dall'art. 7 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI SAN POLO D'ENZA

Il comune di SAN POLO D'ENZA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 22 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I:

1. aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille.

2. aliquota agevolata nella misura del 5,7 per mille da applicare alle tipologie di cui agli artt. 14 e 17 del regolamento I.C.I.:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente);

unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari;

unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, (previa presentazione al comune di apposita istanza ed attestazione in merito alla sussistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio medesimo);

abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore (previa presentazione al comune di apposita istanza ed attestazione in merito alla sussistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio medesimo);

le pertinenze classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di categoria C/6 o C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

3. aliquota agevolata dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili di cui all'art. 18 del regolamento I.C.I. l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31 comma 1, lett. *c), d)* ed *e)* legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

4. aliquota maggiorata del 7 per mille da applicare alle seguenti tipologie;

alloggi non locati, di cui all'art. 7 comma 1) regolamento I.C.I. ossia l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non locata né data in comodato a terzi.

immobili rientranti nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e D/1 (opifici), non utilizzati dal possessore o dai suoi famigliari, non locati, in rapporto al periodo di non utilizzo.

5. detrazione di imposta di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (art. 14 regolamento I.C.I.), con la possibilità di detrarre, limitatamente alle pertinenze di cui al punto 2) della presente deliberazione, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PROSPERO

Il comune di SAN PROSPERO (provincia di Modena) ha adottato, il 21 dicembre 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di San Prospero, nelle seguenti misure:

1. aliquota ordinaria 7 per mille;

2. aliquota ridotta del 5,8 per mille per:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

b) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli);

c) pertinenza dell'abitazione principale (categoria catastale C/6 o C/7), nel n. di 1 per ogni categoria catastale, anche se non appartenente allo stesso fabbricato, purché durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

d) abitazione principale posseduta da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito residenza presso istituti di ricovero o sanitari, così come previsto dall'art. 3, comma 56, legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

3. aliquota ridotta del 6,3 per mille per gli immobili adibiti ad attività produttive utilizzati direttamente dal proprietario compresi i terreni agricoli coltivati direttamente dal proprietario;

4. aliquota ridotta del 4 per mille per l'anno d'imposta 1999, relativamente ai fabbricati non utilizzati, realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività,

la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai fabbricati ultimati nel 1998 e per quelli ultimati nel 1999 per la frazione d'anno corrispondente, fermi restando i suddetti presupposti;

di stabilire la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera *c)* del punto 2), in L. 200.000 come previsto dal comma 2, art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO

Il comune di SANT'AGATA SUL SANTERNO (provincia di Ravenna) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999 una aliquota I.C.I. del 7 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione non locata o non occupata stabilmente;

3. di determinare per l'anno 1999 una aliquota I.C.I. del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione immobili;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5. di riconoscere per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3 della legge 9 maggio 1997 n. 122 che modifica l'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, concernente le riduzioni e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, un aumento fino a L. 400.000 della detrazione di imposta I.C.I. per l'abitazione principale;

6. di stabilire le seguenti condizioni e requisiti necessari per beneficiare dell'aumento della detrazione di cui sopra:

a) pensionati e/o portatori di handicap unici abitanti l'unità immobiliare: pensionati e/o portatori di handicap con attestato di invalidità civile, che siano gli unici abitanti dell'unità immobiliare e che abbiano un reddito annuo imponibile, ai fini dell'Irpef, non superiore a L. 17.000.000 annui lordi riferito all'anno 1998 e siano in condizione non lavorativa.

b) Famiglie di pensionati e/o portatori di handicap: pensionati e/o portatori di handicap con attestato di invalidità civile, con reddito annuale imponibile, ai fini dell'Irpef, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei nuclei familiari che abitano l'unità immobiliare, fino a L. 27.500.000 più L. 2.000.000 per ogni persona a carico.

c) Famiglie di disoccupati: disoccupati con reddito annuo imponibile, ai fini dell'Irpef, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei nuclei familiari che abitano l'unità immobiliare, fino a L. 27.500.000 più L. 2.000.000 per ogni persona a carico.

d) Persone assistite: titolari di assistenza sociale a livello comunale (per la sola erogazione di sussidi) a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.

Sia nel caso della lettera *b)* (pensionati e/o portatori di handicap) che della lettera *c)* (disoccupati), l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di L. 200.000 oltre le L. 200.000 d'obbligo, è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare o dei nuclei familiari che abitano l'unità immobiliare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.

7. di determinare i seguenti criteri applicativi ai fini di cui al precedente punto 6):

«il contribuente deve presentare la richiesta autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, reddito imponibile proprio e di tutti i componenti la famiglia ed inoltre di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 400.000.

La richiesta-autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il 30 giugno 1999 all'ufficio tributi del comune di Sant'Agata sul Santerno, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.

L'elenco nominativo dei richiedenti la riduzione sarà depositato presso l'ufficio tributi. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992».

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE

Il comune di SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 20 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'esercizio 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota generale dell'imposta comunale sugli immobili, ferme restando tutte le ulteriori modalità applicative, comprese le agevolazioni, le riduzioni e le detrazioni previste del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazione ed integrazioni, nonché dal regolamento come approvato ed allegato alla presente deliberazione.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO

Il comune di SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,50 per mille;

2. di indicare il funzionario responsabile dell'imposta di comunicare l'aliquota stabilita per l'anno 1999 al concessionario della riscossione;

3. di riservarsi gli altri eventuali adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 504/1992 e da altri disposizioni di legge.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE

Il comune di SANTA GIUSTINA IN COLLE (provincia di Padova) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota unica del 5 per mille e la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale.

2. di prevedere la detrazione di L. 300.000 per abitazione principale e pertinenze, per i contribuenti anziani, titolari di pensione sociale o pensione minima I.N.P.S., non conviventi con altri familiari, salvo il coniuge che si trova nelle medesime condizioni. Tali soggetti devono essere proprietari o usufruttuari solamente dell'immobile destinato ad abitazione principale e della relativa pertinenza, e di un terreno agricolo con reddito dominicale non superiore a L. 70.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA

Il comune di SANTA MARIA LA LONGA (provincia di Udine) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota relativa all'I.C.I., istituita con decreto legislativo n. 504/1992;

di confermare, per l'anno 1999, la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in L. 250.000;

di confermare, per l'anno 1999, un'aliquota agevolata all'1 per mille sul valore dell'area fabbricabile per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 449/1997 e dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992; il contribuente che usufruisce di questa agevolazione, entro il mese successivo alla data di scadenza del versamento in acconto I.C.I., deve produrre all'ufficio tributi del comune apposita comunicazione;

di confermare, per l'anno 1999, l'importo di L. 350.000 quale detrazione per l'abitazione principale limitatamente ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico, con riferimento al 1° gennaio del periodo d'imposta, il cui reddito familiare imponibile IRPEF, riferito all'ultimo periodo d'imposta, non sia superiore a L. 50.000.000 annui; il contribuente che usufruisce di questa agevolazione, entro il mese successivo alla data di scadenza del versamento in acconto I.C.I., deve produrre all'ufficio tributi del comune apposita comunicazione e copia del reddito o dei redditi imponibili di cui sopra;

di stabilire, per l'anno 1999, l'importo di L. 350.000 quale detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo unico occupante, con oltre 65 anni di età e il cui reddito imponibile IRPEF, riferito all'ultimo periodo d'imposta, non superi L. 10.000.000 annui; il contribuente che usufruisce di questa agevolazione, entro il mese successivo alla data di scadenza del versamento in acconto I.C.I., deve produrre all'ufficio tributi del comune apposita comunicazione e copia del reddito imponibile di cui sopra.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA DEL MOLISE

Il comune di SANTA MARIA DEL MOLISE (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

Il comune di SANTA MARIA DI SALA (provincia di Venezia) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota 6 per mille;

aliquota abitazione principale 5 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000;

detrazione abitazione principale per cittadini di cui al decreto-legge dell'11 marzo 1997, n. 50 convertito in legge con modificazioni il 9 maggio 1997, n. 122 L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANTASOFIA

Il comune di SANTASOFIA (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

5,5 per mille sul valore delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sul valore delle unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 15 regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 128 del 17 dicembre 1998;

6,5 per mille sul valore degli altri immobili;

7 per mille per gli alloggi non locali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'EUSANIO DEL SANGRO

Il comune di SANT'EUSANIO DEL SANGRO (provincia di Chieti) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE

Il comune di SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 31 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'esercizio 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota generale dell'imposta comunale sugli immobili, ferme restando tutte le ulteriori modalità applicative, comprese le agevolazioni, le riduzioni e le detrazioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazione ed integrazioni, nonché del regolamento come sopra approvato ed allegato.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VENDEMIANO

Il comune di SAN VENDEMIANO (provincia di Treviso) ha adottato, l'11 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI SARMEDE

Il comune di SARMEDE (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 nelle seguenti misure l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che sarà applicata in questo comune:

aliquota ridotta del 5 per mille, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per le unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali individuate nell'art. 9 del regolamento I.C.I.;

aliquota al 6 per mille per gli altri immobili soggetti all'imposta;

2. di fissare, ai sensi dell'art. 8, secondo e terzo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo..

(Omissis).

COMUNE DI SARNONICO

Il comune di SARNONICO (provincia di Trento) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI SASSELLO

Il comune di SASSELLO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 così come segue:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale aliquota 5,6 per mille;

altre unità immobiliari aliquota 6 per mille;

approvare, per l'anno 1999 l'aumento della detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come segue:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le persone per le quali il reddito lordo complessivo del nucleo familiare come risultante dai registri anagrafici sia inferiore a L. 15.000.000, detrazione aumentata a L. 300.000;

b) unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le persone per le quali il reddito lordo complessivo del nucleo familiare come risultante dai registri anagrafici sia inferiore a L. 15.000.000 e che abbiano compiuto il settantesimo anno di età al 1° gennaio 1999, detrazione aumentata a L. 500.000;

secondo le categorie definite con delibera consiglio comunale n. 78 del 28 ottobre 1997, esecutiva.

(Omissis).

COMUNE DI SAVIANO

Il comune di SAVIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 29 settembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SCAFA

Il comune di SCAFA (provincia di Pescara) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per il 1999 nel seguente modo:

riduzione del 5 per mille per la prima casa-abitazione principale, con detrazione L. 300.000 confermata;

conferma al 6 per mille per tutti gli altri tipi di fabbricati e aree soggetti all'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI SCALA

Il comune di SCALA (provincia di Salerno) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SCHIO

Il comune di SCHIO (provincia di Vicenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) di stabilire, ai fini della quantificazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, le medesime aliquote stabilite per l'anno 1998 e precisamente:

1) l'aliquota ordinaria nella misura del 5,50 per mille da applicare al valore degli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti;

2) l'aliquota ridotta nella misura del 4,8 per mille, in favore dei soggetti passivi dell'imposta individuati nelle norme legislative e regolamentari sotto specificate, da applicare al valore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e pertanto, anche al valore:

delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi residenti;

dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

delle unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta entro il primo grado e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che quest'ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza;

dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

3) l'aliquota ridotta nella misura del 4,8 per mille da applicare al valore del garage, quale pertinenza o accessorio dell'abitazione principale, in favore dei soggetti passivi dell'imposta richiamati al punto precedente, purché utilizzato direttamente dai suddetti soggetti titolari del diritto di proprietà, di usufrutto o altro diritto reale sull'abitazione principale medesima oppure da coloro che la utilizzano in quanto avuta in concessione in uso gratuito;

4) l'aliquota nella misura del 7 per mille da applicare al valore degli alloggi destinati alla locazione e tenuti sfitti;

5) l'aliquota nella misura del 7 per mille, da applicare al valore del garage quale pertinenza o accessorio dell'alloggio destinato alla locazione e tenuto sfitto;

b) di stabilire, anche per l'anno 1999, l'aliquota ridotta nella misura del 4,8 per mille da applicare al valore dell'unità immobiliare locata con contratto di foresteria a seguito dell'adesione da parte del soggetto passivo all'«Accordo fra istituzioni in merito al problema alloggiativo», quale progetto sperimentale di intervento sulla situazione abitativa, su iniziativa della prefettura di Vicenza;

c) di concedere, anche per l'anno 1999, l'aumento della detrazione dal L. 200.000 a L. 500.000, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti che si trovano in situazioni di particolare disagio economico e sociale individuato dalla presenza di entrambi i requisiti così descritti:

1) possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; tale abitazione deve essere l'unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale ad eccezione dell'eventuale garage di pertinenza;

2) godimento della sola pensione sociale, oltre al reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale garage di pertinenza; nel caso di più componenti il nucleo familiare, ovviamente, le pensioni sociali sono cumulabili;

in alternativa al requisito di cui al punto 2):

3) godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo conseguito nell'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, non superiore al tetto del «minimo vitale» fissato dal comune di Schio con deliberazione della giunta comunale n. 1.319 del 23 dicembre 1997, esecutiva ai sensi di legge, relativamente all'anno 1998, cui si riferisce il reddito goduto;

d) di stabilire che il possesso dei requisiti di cui alla lettera precedente dovrà risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, che dovrà esser presentata all'ufficio tributi del comune entro il termine previsto dalla legge per il versamento dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI SEMIANA

Il comune di SEMIANA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta sugli immobili per l'anno 1999 nella seguente misura: 5,95 per mille;

di stabilire il L. 200.000 la detrazione solo per l'abitazione principale;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SERMIDE

Il comune di SERMIDE (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili occupati o locati;

di fissare una ulteriore aliquota pari al 7 per mille per gli alloggi non locati;

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si attua tale determinazione;

di dare atto altresì che detta detrazione per l'anno 1999 viene aumentata a L. 300.000 a favore dei soggetti proprietari o comproprietari di una sola abitazione di tipo economico, cat. A3 di tipo popolare, cat. A4 di tipo ultrapopolare, cat. A5 adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SERRAMAZZONI

Il comune di SERRAMAZZONI (provincia di Modena) ha adottato, il 9 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 nella misura del 6,8 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

2. di fissare per l'anno 1999 relativamente all'abitazione principale una aliquota ridotta per l'applicazione dell'I.C.I. pari al 4,8 per mille;

3. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota del 4,8 per mille per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al precedente punto 2) a condizione che siano catastalmente classificate nelle categorie C2 e C6 e che si tratti effettivamente di pertinenza dell'abitazione principale e risultino utilizzate unitamente alla stessa.

(Omissis).

COMUNE DI SERRE

Il comune di SERRE (provincia di Salerno) ha adottato, il 18 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SETTIMO MILANESE

Il comune di SETTIMO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di esercitare la facoltà prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998, con applicazione dell'aliquota del 9 per mille agli immobili ad uso abitativo non locati, limitatamente a quelli per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

3. di stabilire conseguentemente, per l'esercizio 1999, la seguente struttura tariffaria:

a) 5,2 per mille per le abitazioni principali possedute da persone fisiche residenti nel comune oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch'essi residenti nel comune;

b) 6 per mille per alloggi locati con contratto registrato a soggetti che la utilizzano come abitazione principale;

c) 6,5 per mille per tutti gli altri immobili non rientranti nei punti *a)*, *b)* e *d)*;

d) 9 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

4. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, la detrazione per abitazione principale resta fissata nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SETTIMO TORINESE

Il comune di SETTIMO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno di imposta 1999, le aliquote I.C.I. come di seguito riportato:

a) l'aliquota relativa alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, nella misura del 5,5 per mille;

b) l'aliquota relativa ad immobili diversi dalle abitazioni, di qualunque destinazione catastale, o possedute in aggiunta alla abitazione principale nella misura del 6,5 per mille;

c) l'aliquota relativa alle abitazioni non locate nella misura del 7 per mille.

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, i criteri applicativi delle detrazioni I.C.I. per l'abitazione principale come di seguito riportato:

a) L. 200.000 per le unità immobiliari con tariffe d'estimo catastali (rintracciabili dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, e successive modificazioni) superiore a L. 200.000 (A1, A7 e A2 classe 3);

b) L. 300.000 per le unità immobiliari con tariffe d'estimo catastali (rintracciabili dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, e successive modificazioni) inferiore o uguale a L. 200.000 (A3, A4, A5, A6 e A2 classe 1 e 2) nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (ora denominati A.T.C.);

c) L. 400.000 per le unità immobiliari diverse da A1, A7 e A2 classe 3 possedute da soggetti:

I. segnalati da servizi sociali in condizioni di accertata indigenza;

II. in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione minima I.N.P.S.;

III. proprietari o comproprietari di unità immobiliari aventi età non inferiore a 65 anni che traggano reddito esclusivamente da pensione I.N.P.S. o da altri assegni periodici e rispettino una delle seguenti condizioni:

1) se unico proprietario, il reddito deve essere inferiore a L. 12.516.000;

2) se in comproprietà ambedue i proprietari devono possedere un reddito derivante da pensione minima di lavoratore dipendente assicurata presso l'I.N.P.S.

In ogni caso per avere diritto dalla detrazione di L. 400.000:

A) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale occupata dal proprietario, dal suo nucleo familiare e dagli eventuali coabitanti deve avere un unico identificativo catastale fabbricati e i soggetti occupanti non devono possedere redditi da lavoro al di fuori di quelli contemplati ai punti 1) e 2) sopra indicati;

B) i soggetti interessati non devono essere proprietari di beni immobili oltre l'abitazione principale e sue pertinenze;

2. di agevolare, considerando direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento sull'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per l'abitazione principale si estende a un solo box, soffitta o cantina, anche se distintamente iscritti al catasto, purché utilizzati direttamente dal proprietario, limitatamente per la parte che non ha trovato capienza come detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SINIO

Il comune di SINIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per il 1999 l'aliquota I.C.I. è fissata nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili indistintamente;

2. per il 1999 è fissato in L. 250.000 la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Il comune di SOGLIANO AL RUBICONE (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille;

2. di confermare altresì, per l'anno 1999 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, così come individuata dall'art. 13 del regolamento sull'applicazione dell'I.C.I., posto all'ordine del giorno della presente seduta, in L. 500.000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 55, punto 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di modifica dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

Il comune di SOIANO DEL LAGO (provincia di Brescia) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1999:

aliquota 5 per mille relativamente alle abitazioni principali;

aliquota 6 per mille relativamente agli altri immobili.

2. detrazione relativa alle abitazioni principali ed aggiuntiva a quella di L. 200.000:

L. 120.000 relativa alla abitazione principale classificata nelle categorie A2, A3, A4, A5, A6, A7;

vengono esluse dal predetto beneficio i proprietari di altre abitazioni oltre quella di abituale residenza e le categorie di abitazioni delle classi A1, A8, A9, A10, A11.

(Omissis).

COMUNE DI SOLZA

Il comune di SOLZA (provincia di Bergamo) ha adottato, l'11 dicembre 1998 e il 24 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1999 è la seguente:

a) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli immobili, ad eccezione degli alloggi posseduti e non locati, 5,5 per mille;

b) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati 7 per mille;

2. di determinare le detrazioni per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000 rapportate al periodo d'anno in cui si protrae tale destinazione.

di determinare un ulteriore detrazione pari a L. 100.000 solo ai nuclei familiari composti da pensionati che abbiano un reddito complessivo di L. 10.000.000 se composti da una sola persona, o di L. 20.000.000 se composti da due, prevedendo un ulteriore incremento di L. 1.500.000 per ogni membro ulteriore del nucleo familiare.

(Omissis).

COMUNE DI SOMAGLIA

Il comune di SOMAGLIA (provincia di Lodi) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

immobili destinati ad abitazione principale 5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni principali 6,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SONA

Il comune di SONA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, ai fini dell'impresa comunale sugli immobili — anno 1999, le aliquote già deliberate dalla giunta comunale con provvedimento n. 464 del 17 dicembre 1998 e precisamente:

aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;

aliquota ridotta al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale o concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta.

(Omissis).

COMUNE DI SORBOLO

Il comune di SORBOLO (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I., per l'anno 1999, nella misura unica del 5,5 per mille ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;

2) di dare atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di L 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) di non avvalersi della facoltà di applicare aliquote diversificate e le riduzioni e detrazioni dell'imposta, previste rispettivamente dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 8, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificati dalla legge n. 662/1996, dall'art. 3, comma 56, della stessa legge finanziaria e dalla legge n. 122/1997.

(Omissis).

COMUNE DI SORDEVOLO

Il comune di SORDEVOLO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare che per l'anno 1999 l'aliquota applicata in questo comune in misura unica per tutti gli immobili per imposta comunale sugli immobili è del 5,50 per mille, con applicazione per l'abitazione principale e sue pertinenze della detrazione fissata al minimo di legge.

(Omissis).

COMUNE DI SPERONE

Il comune di SPERONE (provincia di Avellino) ha adottato, il 16 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SPORMAGGIORE

Il comune di SPORMAGGIORE (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, l'aliquota nella misura del 4,2 per mille;

3. di fissare per l'anno 1999 la riduzione di L. 200.000 dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

4. di stabilire che l'aliquota di cui al punto 2) trova applicazione ache per le pertinenze di cui all'art. 6 del regolamento I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI SPRESIANO

Il comune di SPRESIANO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota al 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale a L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI SUZZARA

Il comune di SUZZARA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1) di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, sarà applicata in questo comune con le seguenti aliquote e detrazioni:

a) aliquota ordinaria pari al 5,1 per mille;

b) aliquota del 4,5 per mille per:

unità immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario. Detrazione d'imposta L. 200.000;

unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario. Detrazione di imposta L 200.000;

alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari. Detrazione di imposta L 200.000;

unità immobiliare posseduta nel territorio del comune e a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata. Detrazione di imposta L 200.000;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. Detrazione di imposta, nessuna;

abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado (genitori, figli, nonni e nipoti) che la occupano quale loro abitazione principale. Detrazione di imposta, nessuna;

c) aliquota per alloggi non locati pari al 7 per mille;

d) aliquota del 4 per mille per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (per un periodo di anni 2).

(Omissis).

COMUNE DI TALEGGIO

Il comune di TALEGGIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di deterimare per l'anno 1999, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

4. dichiarare che non si fa luogo a riduzioni facoltative e che vengono applicate le riduzioni previste *ope legis* dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI TERMINI IMERESE

Il comune di TERMINI IMERESE (provincia di Palermo) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. fissare per il corrente anno 1999, in applicazione alla vigente normativa, le aliquote I.C.I., come determinate dal consiglio comunale con proprio atto deliberativo n. 4 del 25 gennaio 1999, e precisamente:

ALIQUOTA	FATTISPECIE DEGLI IMMOBILI	DETRAZIONI
4 per mille	☐ Abitazione principale a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative a proprietà indivisa	200.000
5,20 per mille	☐ Terreni agricoli [lettera *c)*, primo comma art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992]; ☐ Aree edificabili, come enunciato dalla lettera *b)* dell'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992, sulle quali durante il corso dell'anno 1999 si effettueranno interventi di edificazione autorizzata; ☐ Fabbricati in genere, diversi dalle abitazioni e dalle altre fattispecie imponibili [lettera *a)*, primo comma art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992];	
2,50 per mille	☐ Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili che durante il corso dell'anno 1999 saranno oggetto di interventi di recupero [comma 5, art. 1, legge n. 449/1997];	
5,50 per mille	☐ Aree edificabili non soggetti ad interventi di edificazione nel corso del 1999 [lettera *a)*, primo comma art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992];	

(Omissis).

COMUNE DI TERRASSA PADOVANA

Il comune di TERRASSA PADOVANA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, e confermare, l'aliquota I.C.I. da applicare per il 1999 nella misura del 5,25 per mille, senza riduzione o detrazioni aggiuntive per garantire l'equilibrio in bilancio.

(Omissis).

COMUNE DI TOANO

Il comune di TOANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. del comune di Toano nelle misure seguenti:

abitazione principale: 5,60 per mille;

altri fabbricati: 6,30 per mille;

aree fabbricabili: 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TORNOLO

Il comune di TORNOLO (provincia di Parma) ha adottato, il 23 settembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare al 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE D'ARESE

Il comune di TORRE D'ARESE (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA

Il comune di TORRE DI SANTA MARIA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 1° febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. dare atto che è mantenuta in vigore per l'anno 1999 l'aliquota del 5,5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI TORRIONI

Il comune di TORRIONI (provincia di Avellino) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TOSSICIA

Il comune di TOSSICIA (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire, per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo comune;

2. confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in applicazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI TRASAGHIS

Il comune di TRASAGHIS (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille, tenuto conto dell'ammontare minimo della detrazione all'uopo prevista dalla legge per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TRAVAGLIATO

Il comune di TRAVAGLIATO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;

2. determinare le seguenti diversificazioni tariffarie:

a) l'aliquota per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale non locati e non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 19 e al comma 4 dell'art. 17 del regolamento comunale, è fissata nella misura del 6 per mille;

b) l'aliquota per i fabbricati di cui al comma 4 dell'art. 17 del regolamento comunale è fissata nella misura del 4 per mille;

c) per gli immobili posseduti dagli enti senza scopo di lucro, di cui al comma 1 dell'art. 17 del regolamento, l'aliquota è fissata nella misura del 4 per mille;

3. di determinare il seguente schema di detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale (con rendite catastali fino a L 1.500.000):

A/2 abitazione di tipo civile, A/3 abitazione di tipo economico, A/4 abitazione di tipo popolare, A/5 abitazione di tipo ultrapopolare, A/6 abitazione di tipo rurale, L. 250.000

A/1 abitazione di tipo signorile, A/7 abitazione in villini, L 240.000;

4. di dare atto che si applicano all'I.C.I., per quanto compatibile, le esenzioni e le agevolazioni fiscali di cui al regolamento apposito adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 88 del 28 dicembre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI TRENTO

Il comune di TRENTO ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

esercitare la facoltà di cui all'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un periodo comunque non superiore a due anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

esercitare la facoltà di cui all'art. 3 comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconoscendo quale abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

esercitare la facoltà di cui all'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concedendo l'aliquota agevolata ai proprietari che eseguano lavori finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e non al servizio di fabbricati già esistenti nonché per i fabbricati in corso di costruzione limitatamente alle autorimesse o posti auto in esubero rispetto allo standard minimo previsto dalla L.P. 22/91 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, segnalati dal servizio edilizia privata;

stabilire, sulla base delle argomentazioni di cui in premessa le aliquote I.C.I. nel modo seguente:

un'aliquota ordinaria del 5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito delineate;

un'aliquota ridotta del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, riconoscendo altresì, quale abitazione principale, anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente nonché a quelle assimilate ai sensi dell'art. 6 del regolamento per l'applicazione dell'imposta tenendo altresì conto di quanto previsto dall'art. 5 relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale;

un'aliquota parzialmente ridotta del 4,5 per mille in favore delle unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

un'aliquota agevolata del 4 per mille per i proprietari che eseguano lavori finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e non, al servizio di fabbricati già esistenti nonché per i fabbricati in corso di costruzione limitatamente alle autorimesse o posti auto in esubero rispetto allo standard minimo previsto dalla L.P. 22/91 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, segnalati dal servizio edilizia privata;

un'aliquota massima del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita, ad esclusione di quelli che godono dell'aliquota prevista dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, precisando che non rientrano in tale categoria:

gli alloggi a disposizione direttamente utilizzati dal soggetto passivo d'imposta o dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) che scontano l'aliquota ordinaria;

gli alloggi dati in uso gratuito a parenti oltre il primo grado ed entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente, che scontano l'aliquota ordinaria;

le unità immobiliari adibite a residenza secondaria o a disposizione in Italia da soggetto residente all'estero, che scontano l'aliquota ordinaria;

determinare la detrazione prevista per l'abitazione principale in L. 200.000 estesa anche:

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari nonché alle abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari;

agli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dagli Istituti autonomi case popolari;

alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale con l'art. 6 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

determinare, sulla base dei criteri già adottati con la deliberazione consiliare 25 febbraio 1998, n. 33, la detrazione relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;

stabilire che la detrazione complessiva spettante ai soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale è pari alla detrazione fissa di L 200.000 alla quale va aggiunto l'ulteriore importo calcolato come percentuale sulla differenza tra l'imposta dovuta e la detrazione fissa arrotondato alle L. 1.000;

definire per l'anno 1999 la seguente procedura per beneficiare della detrazione di cui sopra:

presentazione della richiesta mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in conformità dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 nella quale il contribuente dichiara gli elementi utili alla valutazione della condizione economica sulla base dei seguenti criteri:

per l'individuazione e le caratteristiche del nucleo familiare: situazione esistente alla data di presentazione della domanda;

per il reddito: quello percepito nell'anno precedente;

per il patrimonio: situazione alla data di presentazione della domanda per l'abitazione principale e situazione al 1° gennaio dell'anno in corso per il rimanente patrimonio ad esclusione degli investimenti finanziari per i quali la situazione è quella al 31 dicembre dell'anno precedente;

presentazione della dichiarazione di cui sopra al servizio tributi entro i seguenti periodi:

dal 30 marzo al 17 maggio 1999 per le certificazioni di cui all'art. 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per i modelli 730;

dal 18 maggio al 15 giugno 1999, per il modello unico e per i modelli 750-760;

demandare al funzionario responsabile del tributo ogni ulteriore elemento necessario a disciplinare dettagliatamente la procedura;

dare atto che le aliquote e detrazioni, oggetto della presente, avranno effetto per l'annualità d'imposta 1999;

subordinare l'applicazione delle aliquote e detrazioni alle fattispecie agevolate, previste dagli articoli 5 e 6 del regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, all'entrata in vigore del regolamento stesso;

dare atto che nel caso in cui il regolamento sopracitato non entrasse in vigore dal 1° gennaio 1999, verranno applicate le aliquote e le detrazioni previste per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Il comune di TREZZO SULL'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, con effetto dal 1° gennaio 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 5 per mille;

aliquota per immobili non utilizzati 7 per mille;

di elevare l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale alla seguente misura:

detrazione per immobili adibiti ad abitazione principale L. 250.000;

di elevare l'importo della detrazione per l'abitazione principale, in relazione alle situazioni particolari di disagio economico-sociale, secondo quanto di seguito dettagliato:

detrazioni per immobili adibiti ad abitazione principale in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) reddito complessivo (rigo n. 1) del nucleo familiare entro i seguenti limiti:

1 componente, reddito fino a L 11.000.000;

2 componenti, reddito fino a L 17.000.000;

3 componenti, reddito fino a L 23.000.000;

4 componenti ed oltre, reddito fino a L 27.000.000.

il limite suddetto è elevato di L. 2.000.000 in presenza nel nucleo familiare di persona con invalidità permanente del 100% certificata dagli organi competenti;

b) proprietà di unico immobile di categoria A/3 o A/4 o A/5 o A/6 destinato ad abitazione principale del soggetto passivo, con eventuale pertinenza asservata goduta direttamente;

c) presentazione di apposita domanda entro il 31 marzo 1999, su modello debitamente predisposto dall'ufficio, con allegata idonea documentazione L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI URBISAGLIA

Il comune di URBISAGLIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili, con la concessione della detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali;

di confermare la concessione della detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge 23 dicembre 1996 n. 662;

di stabilire ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, l'esenzione dal pagamento dell'I.C.I. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI VAIRANO PATENORA

Il comune di VAIRANO PATENORA (provincia di Caserta) ha adottato, l'8 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota ridotta, da applicare:

a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

b) per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5,50 per mille;

3) aliquote da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,50 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,50 per mille;

5) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

6) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,5 per mille;

II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legisaltivo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la vericità di quanto dichiarato dal contribuente;

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

a) l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 250.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta.

Per l'abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appertenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI VALDAORA

Il comune di VALDAORA (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, ad eccezione dell'aliquota prevista al successivo punto 2, nella misura unica del 4 per mille;

2. per le unità immobiliari soggetti all'imposta di soggiorno ai sensi della legge rettorale 29 agosto 1976, n. 10, nella versione dell'art. 14 del testo unico, approvato con D.P.G.R. dd. 20 ottobre 1988, n. 29/L, l'aliquota è determinata nella misura del 7 per mille;

3. di determinare la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto e la sua pertinenza passiva in L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI VAL DELLA TORRE

Il comune di VAL DELLA TORRE (provincia di Torino) ha adottato, il 19 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi ad oggetto: «Determinazione aliquota e detrazione I.C.I. imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999» come sopra trascritta.

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, le aliquote e le detrazioni I.C.I. come segue:

prima casa 5 per mille;

altri fabbricati 5,5 per mille;

detrazione prima casa L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI VALLE LOMELLINA

Il comune di VALLE LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare anche per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e la detrazione prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VALENTANO

Il comune di VALENTANO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

2. di determinare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000 rapportabile al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI VALNEGRA

Il comune di VALNEGRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 9 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VARMO

Il comune di VARMO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare nella determinazione dell'aliquota I.C.I. anno 1999 la differenziazione prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996,

2. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati dando atto che in via presuntiva il gettito complessivo non è inferiore a quello dell'anno precedente;

3. di prendere atto di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 662/1996, comma 55, punto 1, primo, secondo e terzo periodo che sostituisce l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

4. di prendere atto di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 662/1996, comma 55, punto 3 che ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (determinazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione);

5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6. di prendere atto delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 504 dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997 relativamente all'art. 3, secondo comma (relativi ai soggetti passivi ed alla determinazione della base imponibile in caso di locazione finanziaria);

7. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 58 decreto legislativo n. 446/1997 punto 2, agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI VEDESETA

Il comune di VEDESETA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VENTOTENE

Il comune di VENTOTENE (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata nel comune di Ventotene (Latina) nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VERGATO

Il comune di VERGATO (provincia di Bologna) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per le motivazioni ed ai sensi della normativa vigente, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nel 6 per mille unico;

2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale come segue:

L. 300.000 ai contribuenti in possesso dei requisiti e con le modalità esposte negli allegati *A* e *B* che della presente deliberazione formano parte integrale e sostanziale;

L. 240.000 per i restanti casi.

(Omissis).

ALLEGATO *A*

Deliberazione consiliare n. 119 del 29 dicembre 1998

L'amministrazione comunale, riconosce, a seguito di specifica richiesta, ai cittadini tenuti al pagamento dell'I.C.I. per l'anno 1999, l'aumento della detrazione di L. 60.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 240.000 già prevista per le abitazioni principali, per un totale di detrazione di L. 300.000, sull'imposta comunale immobili (I.C.I.) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potraè la destinazione dell'abitazione principale.

I destinatari dell'aumento da L. 240.000 a L. 300.000 della detrazione che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 14.320.000 annui lordi riferito all'anno 1998, e siano in condizione non lavorativa;

B) pensionati e portatori di handicap, con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini dell'Irpef, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L 23.130.000 più L. 1.770.000 per ogni persona a carico;

C) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'Irpef, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L 23.130.000 più L. 1.770.000 per ogni persona a carico;

D) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato eventualmente annesso garage, quale proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999:

nucleo familiare composto da 6 o più componenti al 1° gennaio 1999;

reddito familiare riferito all'anno 1998 non superiore a L. 85.904.000 lordi annui nel caso di una famiglia di sei componenti, a tale reddito si aggiungono L 14.320.000 lordi annui per ogni componente sei;

E) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigente regolamento, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai punti precedenti.

Sia nel caso della lettera *B)* (pensionati e portatori di handicap) che alla lettera *C)* (disoccupati) ed alla lettera *D)* (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 60.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familare non possiedono alcuna proprietà immobiliare.

Procedura

1) I contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata all'ufficio tributi del comune, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento dei diritti alla maggiore detrazione I.C.I. come da fac-simile allegato alla presente deliberazione (allegato *B*).

2) I contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento dell'I.C.I., tenere già conto della detrazione nella misura richiesta.

3) Le richieste-autocertificazioni verranno controllate dall'ufficio tributi e sottoposte per la valutazione alla giunta comunale, e in caso di dichiarazioni infedeli, verranno applicate le sanzioni di legge.

COMUNE DI VERMIGLIO

Il comune di VERMIGLIO (provincia di Trento) ha adottato, l'11 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare la detrazione nella misura pari all'ammontare dell'imposta dovuta per le seguenti tipologie di immobile:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e pertinenze abitazioni principali ai sensi dell'art. 6 del regolamento I.C.I.;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata, a sensi art. 3, comma 56, legge n. 662/1996;

2. di determinare, per l'anno 1999, al 6 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta di che trattasi;

3. di determinare per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille l'aliquota da applicarsi ai fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di attività alberghiera sia che siano a conduzione diretta del soggetto passivo di imposta titolare dell'attività alberghiera sia che siano non in conduzione diretta da parte del soggetto di imposta.

(Omissis).

COMUNE DI VIGGIANO

Il comune di VIGGIANO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare al 5 per mille l'aliquota unica I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) da valere per questo territorio comunale per l'ano 1999 e ciò in relazione all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate.

(Omissis).

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

Il comune di VIGLIANO BIELLESE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella seguente misura:

del 4,50 per mille;

2. di elevare a L. 220.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VIGLIANO D'ASTI

Il comune di VIGLIANO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VIGONOVO

Il comune di VIGONOVO (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di mantenere, per l'anno 1999, l'aliquota per l'abitazione principale al 5 per mille;

2. di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per tutti gli immobili posseduti in aggiunta, e differenti, all'abitazione principale;

3. di fissare per l'anno 1999, nella misura del 7 per mille, l'aliquota I.C.I. per gli alloggi non locati, così come descritti in premessa;

4. di fissare inoltre con decorrenza 1° gennaio 1999 in L. 300.000 la detrazione d'imposta di cui al comma 3, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all'art. 3, decreto legislativo n. 504/1992, che rientrano in una delle seguenti situazioni:

a) pensionati che abbiano compiuto, alla data del 1° gennaio 1999, 60 anni e che siano in condizione non lavorativa;

b) lavoratori cassintegrati o disoccupati;

c) portatori di handicap;

5. di stabilire inoltre che:

in tutti i casi il nucleo familiare (inteso ai fini fiscali) dovrà disporre di un reddito annuo (imponibile IRPEF), riferito al 1998, non superiore a L. 21.000.000, aumentato di L. 1.600.000 per ogni persona a carico o, nel caso in cui il familiare a carico sia portatore di handicap, di L. 2.500.000;

restano in ogni caso escluse da detta agevolazione le abitazioni principali classificate in catasto alle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi...);

i componenti il nucleo familiare, come sopra considerato, dovranno risultare titolari di diritto di proprietà od altro diritto reale di godimento solo ed esclusivamente dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, non più di una per ognuna delle categorie catastali classificate come C2, C6 e C7, e che non risultino nel contempo essere titolari dei suddetti diritti su altro immobile in tutto il territorio nazionale;

l'ulteriore detrazione, concessa in base al possesso dei requisiti sopra determinati, viene suddivisa fra tutti i membri del nucleo familiare considerato (inteso sempre ai fini fiscali), che siano titolari di diritti reali sullo stesso fabbricato adibito ad abitazione principale del nucleo stesso;

l'handicap preso in considerazione dovrà essere tale da inibire, di fatto, l'attività lavorativa;

6. di stabilire che le richieste di applicazione della ulteriore detrazione da parte dei soggetti, così come sopra indicati, dovranno essere inoltratre utilizzando esclusivamente i modelli seguenti:

mod. 1) contribuenti pensionati;

mod. 2) contribuenti cassintegrati o disoccupati;

mod. 3) contribuenti portatori di handicap;

che vengono allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;

7. di fissare il termine ultimo del 31 ottobre dell'anno di imposizione, per la presentazione all'amministrazione comunale dei modelli medesimi.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA DEL CONTE

Il comune di VILLA DEL CONTE (provincia di Padova) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAFRATI

Il comune di VILLAFRATI (provincia di Palermo) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fare propria ed approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione avanzata da parte dell'ufficio proponente, che si allega al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale;

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura prevista per il corrente esercizio, e precisamente:

5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

6 per mille per tutti gli altri immobili;

detrazione per l'abitazione principale nella misura prevista per legge di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVÌ

Il comune di VILLANOVA MONDOVÌ (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per gli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, per gli alloggi sfitti e nella misura del 5 per mille per le unità immobiliare adibite ad abitazione principale;

2. di non ridurre l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nè di elevare l'importo di L. 200.000 dovuto come detrazione;

3. di esentare dall'imposta, a sensi art. 7 del decreto legislativo numero 504/1992, i terreni indididuati ai Fg 1, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26P, 28P, 30, 31P Denominati «Collina depressa» in quanto hanno tutte le caratteristiche dei terreni esentabili dall'imposta a norma dell'articolo sopracitato;

4. di dare atto che ai fini dell'individuazione dei terreni agricoli da assoggettare o esentare all'imposta I.C.I. si fa riferimento oltre che all'attività di cui all'art. 2135 del C.C. anche alla destinazione catastale.

(Omissis).

COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA

Il comune di VILLANOVA SULL'ARDA (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota unica del 4,5 per mille;

2. di dare atto che, ai sensi della norma citata e nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'ente ritiene di applicare al soggetto passivo relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, una detrazione di L. 200.000

(Omissis).

COMUNE DI VILLA VICENTINA

Il comune di VILLA VICENTINA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

I. fabbricati adibiti ad abitazione principale, 5,5 per mille;

II. altri fabbricati:

A) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale con destinazione abitativa, 6,25 per mille;

B) immobili diversi da quelli a destinazione abitativa, 6,25 per mille;

III. terreni agricoli, 6 per mille;

IV: aree fabbricabili, 7 per mille.

2. di comprendere nella fattispecie di cui al precedente punto sub. 1), lettera *a)*:

gli immobili non locati posseduti, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili residenti in istituti di carattere sanitario o assistenziale, per effetto di ricovero permanente;

le abitazioni concesse in locazione semplice e/o con patto di futura vendita e riscatto dagli II.AA.CC.PP. (Enti senza scopo di lucro);

3. di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, in conformità al disposto di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

4. di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996;

5. di confermare anche per l'anno 1999 le seguenti maggiori detrazioni ai fini I.C.I.:

a) L. 300.000 per soggetti proprietari di una sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale che si trovino nelle seguenti situazioni:

A1 nucleo familiare composto da una unità con reddito che deriva unicamente da una pensione minima o sociale;

A2 nucleo familiare composto da più unità il cui reddito derivi da due pensioni minime e/o sociali;

b) L. 300.000 per nuclei familiari ove esistono portatori di handicap con percentuali di invalidità superiore al 50% e con reddito massimo di L. 30.000.000 annui lordi;

nell'intesa che i soggetti interessati dovranno presentare apposita e preventiva dichiarazione al fine di agevolare le successive fasi di accertamento e liquidazione.

(Omissis).

COMUNE DI VINOVO

Il comune di VINOVO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 nelle misure del 7 per mille per gli alloggi non locati e non utilizzati e del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili;

2. determinare in L. 300.000 l'importo della detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651371/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale L. 508.000
- semestrale L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale L. 416.000
- semestrale L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale L. 115.500
- semestrale L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale L. 107.000
- semestrale L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale L. 273.000
- semestrale L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale L. 106.000
- semestrale L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale L. 267.000
- semestrale L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale L. 1.097.000
- semestrale L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale L. 982.000
- semestrale L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
06 85082149/85082221	06 85082150/85082276	06 85082146/85082189	167-864035

* 4 1 1 2 5 0 0 7 4 0 9 9 *

L. 7.500